

## CXCVIª TORNATA

## MERCOLEDI 6 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **ZUPELLI**

## INDICE

|   |       |  |   |
|---|-------|--|---|
| Commemorazione (del sen. Bianchi Luigi) Pag.  | 10750 |  |   |
| Oratori:  |       |  |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 10750 |  |   |
| VOLPI, ministro delle finanze . . . . .   | 10751 |  |   |
| Congedi . . . . .   | 10750 |  |   |
| Disegni di legge (Approvazione di):   |       |  |   |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato » . . . . .  | 10937 |  |   |
| « Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno » . . . . .   | 10938 |  |   |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il villaggio dei Giornalisti » in Roma » . . . . .                          | 10938 |  |   |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare » . . . . .  | 10938 |  |   |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » . . . . .   | 10951 |  |   |
| « Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica » . . . . .   | 10951 |  |   |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 » . . . . . | 10951 |  |   |
| « Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato » .   | 10951 |  |   |
|   |       |  | « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1º settembre 1927 » . . . . .                                      |
|   |       |  | 10952   |
|   |       |  | Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica ». 10955   |
|   |       |  | « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 » . . . . .  |
|   |       |  | 10955   |
|   |       |  | « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . . |
|   |       |  | 10956   |
|   |       |  | « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1921 » . . . . .   |
|   |       |  | 10956   |
|   |       |  | « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ». 10959   |
|   |       |  | « Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . .   |
|   |       |  | 10959   |
|   |       |  | « Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati ». 10959   |
|   |       |  | « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione » . . . . .  |
|   |       |  | 10960   |
|   |       |  | « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi   |

|   |              |
|---|--------------|
| daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> febbraio 1923, n. 211 » . . . . .                                    | 10960        |
| « Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria » . . . . .   | 10960        |
| « Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese » . . . . .   | 10961        |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche » . . . . .       | 10964        |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili » . . . . .           | 10964        |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz » . . . . .            | 10973        |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina » . . . . . | 10973        |
| « Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova » . . . . .   | 10973        |
| (Discussione di):   |              |
| « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .     | 10752        |
| Oratori:  |              |
| LORIA . . . . .   | 10752        |
| MAYER, <i>relatore</i> . . . . .  | 10763        |
| SCHANZER . . . . .  | 10755        |
| VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .  | 10758, 10768 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore » . . . . .   | 10927        |
| Oratori:  |              |
| FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .   | 10936        |
| VITELLI . . . . .   | 10935, 10937 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta » . . . . .                                      | 10952        |
| Oratori:  |              |
| BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .   | 10955        |
| MARCELLO, <i>relatore</i> . . . . .   | 10954        |
| « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltretorrente in Parma » . . . . .   | 10963        |
| Oratori:  |              |
| VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .  | 10963        |
| — Approvazione di un ordine del giorno —  | 10963        |

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti pr l'ordinamento del credito agrario nel Regno » . . . . . 10965

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . . . . . 10972

— Approvazione di un ordine del giorno — 10972

Relazioni (Presentazioni di) . . . . . 10751

Ringraziamenti . . . . . 10751

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 10974

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per le comunicazioni e per l'economia nazionale.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Bonzani ha chiesto congedo per giorni quattro. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Commemorazione del senatore Bianchi Luigi.**

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i membri del Governo*).

Onorevoli Colleghi,

Mi giunge ora la dolorosa notizia della morte del senatore Luigi Bianchi avvenuta questa notte all'una in Pisa dopo brevissima malattia. A questo insigne collega, che onorava al scienza italiana, noi vogliamo rendere subito il nostro tributo di affetto, anche se la brevità del tempo non mi consente di ricordarvi diffusamente i preclari meriti di lui.

Luigi Bianchi, che era nato in Parma il 18 gennaio 1856, fu matematico di grande valore.

Nominato giovanissimo, nel 1881, professore nella Regia scuola normale superiore di Pisa, affermatosi poi ancor più per i suoi poderosi lavori, saliva nel 1886 la cattedra di geometria proiettiva e descrittiva nella stessa Università, passando l'anno successivo alla cattedra di geometria analitica. Per la sua profonda e vasta coltura tenne per lunghi anni anche l'incarico di altri difficili e delicati insegnamenti come quelli di geometria differenziale, di matematiche superiori e poi di analisi superiore; e dalla cattedra, e coi suoi numerosi scritti, che ebbero anche oltr'Alpe grande rinomanza, venendo alcuni pure tradotti in altre lingue, egli diffuse luce vivissima nelle discipline da lui coltivate. Onde, per il posto eminente conseguito nella scienza, fin dal 1893 veniva nominato socio dell'Accademia dei Lincei e socio fu pure di numerosi altri importanti istituti scientifici, come la Regia Accademia delle scienze di Torino, la Società Reale di Napoli.

Nel 1918 veniva poi anche nominato direttore della Regia scuola normale di Pisa, succedendo nell'elevato ufficio ad Alessandro D'Ancona e ad Ulisse Dini; e nel 1923 fu chiamato a far parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Giusto riconoscimento delle benemerenze scientifiche di Luigi Bianchi fu quindi la nomina di lui a senatore decretata il 18 settembre 1924 e lutto grande per la scienza è oggi la dipartita dell'insigne collega.

Noi ci inchiniamo con reverenza sulla bara di lui ed inviamo alla famiglia desolata l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

**VOLPI**, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VOLPI**, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa al compianto dell'Alta Assemblea per la morte del senatore Luigi Bianchi.

#### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE**. Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura di un telegramma di ringraziamento pervenuto alla Presidenza dalla famiglia del compianto senatore Mazziotti.

**BELLINI**, *segretario*, legge:

« *S. E. Tittoni - Senato - Roma.*

« Esprimo V. E. e Senato vivissima gratitudine per condoglianze inviateci. Ossequi devoti. F.to Mario Mazziotti ».

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE**. Invito gli onorevoli senatori Callaini, Milano Franco D'Aragona, Rava, Libertini, Pironti e Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**CALLAINI**. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa ».

**MILANO FRANCO D'ARAGONA**. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia ».

**RAVA**. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche;

« Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini ».

**LIBERTINI**. Ho l'onore di presentar al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo;

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza ».

FERRERO DI CAMBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni sul lavoro ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Callaini, Milano Franco D'Aragona, Rava, Libertini, Pironti e Ferrero di Cambiano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1589).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(Vedi *Stampato N. 1589*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto, circoscritto sì, ma importante, della politica finanziaria del Governo: quello, che riguarda la creazione e le successive vicende della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. Per ciò che riguarda la creazione di questo istituto, non ho che a tributare le più ampie ed incondizionate lodi al ministro, il quale ha saputo dare finalmente assetto

legale ad un istituto, che fin qui in Italia non aveva precedenti legislativi; perchè si sa che il Consorzio nazionale di Torino non era che una istituzione privata, dovuta alla munificenza di benemeriti patrioti.

Con quest'atto legislativo l'Italia entra finalmente nel novero delle potenze civili, le quali provvedono a ridurre gradualmente il loro debito consolidato; e vi entra trionfalmente, perchè lo fa con metodo e con modalità superiori a quelle vigenti nelle altre Nazioni. Infatti nella stessa Inghilterra, la quale è pure maestra in questa materia, la Cassa di ammortamento, fondata nel 1875 da Sir Stafford Northcote, è dotata di un fondo fisso, ed altrettanto si dica del nuovo fondo di ammortamento, creato in Inghilterra nel 1923. Ora queste dotazioni fisse hanno il grave inconveniente di mettere eventualmente in imbarazzi il Tesoro, perchè lo possono costringere od a contrarre nuovi debiti o ad inasprire le imposte nelle annate difficili; mentre invece la Cassa di ammortamento italiana è dotata di un fondo equivalente ai superi del bilancio, conformemente alle norme più corrette della tecnica finanziaria; e di ciò deve essere data lode al Governo, e lode incondizionata.

Però appunto il fervido entusiasmo, con cui noi salutiamo la nascita di questo nuovo istituto, è turbato da un legittimo rammarico, di fronte a parecchi provvedimenti, che sono riusciti ad attenuarne le disponibilità. Il primo di tali provvedimenti è questo: lo stanziamento di 500 milioni annui, assegnato alla Cassa d'ammortamento col decreto-legge 5 agosto 1927, e che era stato dapprima iscritto nella categoria delle spese effettive, è stato poi trasferito alla categoria seconda — movimento di capitali — col decreto 20 novembre 1927; il che vuol dire che è stato reso, almeno per momento, illusorio.

Io confesso che sono sempre stato convinto dalle critiche che uomini egregi, alcuni dei quali seggono tra noi, hanno rivolto alla categoria del movimento dei capitali, categoria che taluno di essi vorrebbe anche, in omaggio alla lealtà contabile, radiata per sempre dalle partite di bilancio; ma devo dire che la mia avversione contro questa categoria si è, se possibile, ancora acuita, quando l'ho veduta divenire uno strumento, con cui si è reso il

lusorio lo stanziamento dei 500 milioni, già prima decretato a favore della Cassa di ammortamento.

Del resto poi anche questa illusione è ben presto svanita, perchè col decreto, o colla legge del 21 dicembre dello scorso anno, questa partita è stata completamente radiata dal bilancio. Quindi ecco un primo cespite della Cassa, che le è stato perentoriamente ritolto.

Ma poi è sopravvenuto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1928. Decreto curioso sotto tutti gli aspetti. Curioso anzitutto per la forma, perchè la disposizione, cui esso si riferisce, avrebbe dovuto essere sancita con un decreto reale e non già con un decreto ministeriale. Poi curioso anche per la sede, perchè questo decreto è stato inserito, quasi di soppiatto, in un introvabile *Bollettino Ufficiale* del personale.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È il Bollettino del Ministero delle finanze. È il solo bollettino che il Ministero delle finanze pubblica, e dove si stampano tutti i suoi decreti.

LORIA. Ma intanto è solo grazie alla curiosità instancabile di ricercatori di cimeli burocratici che si è riusciti a scovarlo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È lì che debbono cercare coloro che vogliono leggere i miei decreti ministeriali!

LORIA. Ma curioso soprattutto pel contenuto, che stabilisce un conto corrente infruttifero tra la Cassa d'ammortamento ed il Tesoro. Certamente il conto corrente è un atto bilaterale, e quindi può dar luogo così a prelevamenti da parte del Tesoro a spese della Cassa, come a prelevamenti da parte della Cassa, a spese del Tesoro. Ma di fatto questa seconda eventualità non si è realizzata, tanto è vero che il Tesoro oggi è debitore verso la Cassa di un miliardo e 400 milioni.

Così dunque si consente al Tesoro, mediante questo decreto, di attingere alla Cassa d'ammortamento per i suoi bisogni giornalieri. Di più, si accorda alla Cassa di ammortamento la facoltà di emettere obbligazioni temporanee portanti interesse, quando si ritenga opportuno di estendere gli acquisti di nuovi titoli di debito pubblico al di là delle disponibilità della Cassa stessa.

Ora, in questo modo, la Cassa entra nel novero di quelle, di cui Luigi Luzzatti, colla

impareggiabile felicità di frase che lo distingueva, diceva che erano create per partorire debiti in silenzio.

In realtà, sappiamo che di questa facoltà la Cassa si è giovata, perchè ha emesso per 79 milioni e 800 mila lire di obbligazioni triennali al 5 per cento, che sono state collocate presso il Credito italiano. Ora si noti anzitutto che il conto corrente della Cassa di ammortamento verso il Tesoro è infruttifero, mentre invece queste obbligazioni, che si devono emettere, pagano un interesse. Inoltre questi titoli vengono emessi a condizioni, che non sempre sono vantaggiose; tanto è vero che, come apprendiamo dai bilanci, si è dovuto spendere 79,800,000 lire per procurarsi 78,323,000 lire: il che vuol dire che le obbligazioni non sono emesse a condizioni molto favorevoli, ma che fruttano un interesse abbastanza elevato, ossia, che eventualmente la Cassa procede ad ammortizzare dei debiti vecchi, contraendone di nuovi ad interesse maggiore.

È proprio vero che non vi è errore umano, che non possa vantare degli illustri precursori. Io non voglio ricordare qui le teorie favolose del celebre dottor Price, il quale, abbagliato dalla magia degli interessi composti, pretendeva che un Tesoro, od uno Stato, avesse tornaconto a rimborsare i debiti antichi contraendo debiti nuovi ad un interesse anche maggiore. Ma non posso a meno di ricordare questo fatto: che quando Pitt propose in Inghilterra, nel 1786, la prima Cassa d'ammortamento, Fox fece inserire la clausola, che i commissari della Cassa avrebbero avuto l'obbligo di erogare tutte le loro disponibilità nella compera di tutti i titoli di nuova emissione, che fossero messi in circolazione dallo Stato. Ora anche qui, in sostanza, lo Stato non aveva che a fare nuovi debiti per attingere ai fondi della Cassa per i propri bisogni giornalieri. Però con questa differenza, che in Inghilterra lo Stato, che voleva attingere in questo modo ai fondi della Cassa, doveva contrarre un nuovo prestito, ossia procedere ad una operazione solenne, pubblicamente consacrata, mentre invece nel caso nostro tutto procede silenziosamente, senza che alcuno ne abbia contezza. Del resto anche cotesta clausola, fatta inserire da Fox, si trovò essere completamente elusiva dei fini, che si proponeva la Cassa di ammortamento.

mento; e quindi nel nuovo fondo di ammortamento, istituito in Inghilterra nel 1828, essa venne completamente abbandonata.

Ed in realtà non ci vuol molto a comprendere che qui ci troviamo di fronte ad un'opera di Sisifo, all'opera, ad esempio, di un uomo, il quale di giorno riempia il suo salvadanaio e poi proceda di notte furtivamente ad aprirlo per estrarne i denari depositati.

Ma vi è di più: dopo che il ministro, colla creazione del Prestito del Littorio, ha convertito forzosamente il debito fluttuante in debito consolidato, oggi riprende evidentemente il processo in senso inverso, riconvertendo il debito consolidato in debito fluttuante: e per ciò coloro, i quali hanno sofferto per la conversione forzata dei loro buoni del Tesoro, avrebbero ora ben ragione di domandare al ministro a quale scopo è stato compiuto il loro sacrificio, dal momento che l'idra del debito fluttuante, che esso doveva distruggere, ora vien fatta risorgere. Ad ogni modo è certo che in questa maniera la Cassa di ammortamento del debito pubblico, che dovrebbe essere uno strumento, come dice lo stesso nome, di estinzione del debito consolidato, diventa invece uno strumento di accrescimento e di espansione del debito nazionale. E non ci vuol molto a comprendere che, procedendo di questo passo, la Cassa così detta di ammortamento, invece che ammortizzare il debito pubblico, non riuscirà che ad ammortizzare se stessa. È quindi molto singolare che, nel decreto dell'8 febbraio che ho ricordato, si dica che il decreto stesso non è che una applicazione dell'art. 11 del decreto 5 agosto 1927; perchè questo art. 11 stabilisce che si accorderanno al ministro delle finanze tutte le facoltà necessarie ad assicurare il completo *funzionamento* della Cassa di ammortamento; mentre invece questa facoltà, che viene accordata al ministro dal decreto dell'8 febbraio, riesce virtualmente ad impedire il funzionamento della Cassa stessa.

E tutto ciò accade, mentre in Inghilterra il fondo di ammortamento del Debito pubblico, che era stato originariamente stanziato nel 1923 nella somma di 50 milioni di sterline annue, è stato portato nel bilancio 1926-27 e nei successivi a 65 milioni; ed oggi la relazione testè pubblicata della Commissione parlamen-

tare inglese sul debito e l'imposta propone che si accresca il fondo annuale dell'ammortamento del debito a 75, od anche a 100 milioni di sterline; e mentre in Francia la Cassa di ammortamento del debito consolidato viene resa inviolabile, non solo dal potere esecutivo, ma perfino dal voto separato dei due rami del Parlamento. Per cui in Francia un ministro, il quale avesse voluto far passare un decreto analogo a quello dell'8 febbraio, avrebbe dovuto far convocare insieme le due Camere a Versailles ed ottenerne l'assenso.

Del resto, anche indipendentemente dagli indebitamenti, che saranno compiuti per opera della Cassa, vi sono altri indebitamenti, i quali seguitano e si accrescono, neutralizzando completamente l'opera della Cassa di ammortamento. Infatti è evidente che la Cassa di ammortamento ha per presupposto, che non si facciano più nuovi debiti; perchè se, nel momento stesso in cui si ammortizzano i debiti passati, si fanno debiti nuovi, l'opera della Cassa di ammortamento è completamente neutralizzata. Ora negli ultimi tempi abbiamo avuto una serie di indebitamenti, come ad esempio i 200 milioni di buoni fruttiferi, emessi dalla Cassa depositi e prestiti, per provvedere alle bonifiche... negli acquitrini del Tesoro.

Ma vi è un'altra cosa da dire su tale riguardo. Si poteva sperare che i rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia fossero ormai completamente liquidati e sistemati, in seguito alla legge di stabilizzazione del 21 dicembre dell'anno passato; e che le plus-valenze acquisite al Tesoro in forza di quella legge, bastassero a compensare completamente i crediti della Banca d'Italia, relativi alle minusvalenze delle divise estere da essa acquistate. Tanto è vero che il direttore della Banca d'Italia, nella sua ultima relazione agli azionisti, collaudava questa operazione colle serafiche parole: « In questo modo ogni cosa è stata opportunamente messa a posto con reciproco gradimento ». Sembra però che in questo universale gradimento vi sia pure qualche amarezza, ed è costituita da quel miliardo, che appare improvvisamente, come l'ombra di Banco, nelle situazioni di bilancio, a partire dal gennaio decorso: un miliardo, cioè, che viene messo fra le attività del movimento dei capitali senza alcuna corrispondenza passiva. Ora questa

cifra rappresenta le perdite subite dall'Istituto dei cambi nella sua campagna per la difesa della lira.

VOLPI, *ministro delle finanze*. No, no, rappresenta i debiti verso Roma e Milano, l'abbiamo detto in tutte parole.

LORIA. C'è questa passività nel bilancio, che è stata rilevata dagli onorevoli Tumedei e Mayer.....

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma è stato risposto dal ministro. Non sono che insinuazioni gratuite.

MAYER, *relatore*. Non per quanto riguarda la Commissione di Finanze.

LORIA. Io attenderò con molto interesse le spiegazioni, che darà l'onorevole ministro, ma pel momento è certo che tutti i contabili hanno presentato questo miliardo come una passività.

VOLPI, *ministro delle finanze*. D'accordo: da passività a copertura di perdite!

LORIA. Ed allora io mi domando: quando si dovrà pagare quel miliardo e perciò accendere un nuovo debito, quale valore avranno mai quelle centinaia di milioni, che saranno state ammortizzate dalla Cassa di ammortamento?

Ecco perchè tutti noi, che abbiamo salutato con tanto entusiasmo la creazione di questa Cassa di ammortamento, siamo ora costretti a gittare un grido d'allarme di fronte a provvedimenti, che tendono ad insidiarne l'esistenza e ad annullarne l'azione. E noi rivolgiamo pertanto la più viva preghiera all'onorevole ministro, perchè voglia arrestarsi su questa china pericolosa, che conduce, di indebitamento in indebitamento, verso un avvenire molto oscuro, o verso la necessità inesorabile di infliggere al Paese l'aggravio di nuovi tributi.

Perchè è inutile illudersi, nuovi debiti oggi, vogliono dire nuove imposte domani.

Lord Bradbury diceva testè che le difficili condizioni del bilancio inglese avranno almeno una influenza pedagogica, in quanto che insegneranno la castità finanziaria ai cancellieri dello Scacchiere. Ebbene sia lecito a noi pure di rivolgere al nostro ministro un eguale precetto, o di raccomandargli un po' di castità finanziaria per l'avvenire. (*Si ride*).

L'on. Volpi, che ha dimorato parecchio tempo in Libia e vi ha lasciato tracce brillanti del suo passaggio, avrà forse avuto occasione

di osservare la maniera usata dagli arabi per far partire il camello.

Essi cominciano dal gravare il camello di un carico molto superiore a quello, che gli vogliono far portare, e poi tolgono via via il carico superfluo, per cui l'animale, sentendosi alleggerito, si alza e si pone allegramente in cammino. (*ilarità*). Ora, molte volte, assistendo alle svariate vicende della nostra finanza post-bellica, mi è venuto in mente questo episodio del camello, perchè mi pareva che il contribuente italiano fosse gravato di un carico superiore al necessario, che venne poi gradatamente alleviato mediante sgravi successivi. E non v'ha dubbio che codesti sgravi hanno permesso al contribuente italiano di levarsi e di porsi alacramente in cammino. Ma guardiamo bene, per carità, di non dover rimettere il carico che abbiamo tolto, perchè, se ciò avvenisse, potrebbe darsi che quel camello impareggiabile, che è il contribuente italiano, si ricussasse a marciare. (*Approvazioni - Applausi*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Dichiaro subito, onorevoli colleghi, che non ho intenzione di fare un discorso. Non avrei nemmeno preso la parola se il collega Loria non avesse parlato della Cassa d'ammortamento. Il collega Loria ha trattato anche altri argomenti, sui quali certamente gli risponderà l'onorevole ministro delle finanze. Ma mi consenta il Senato, per quel che riguarda la Cassa d'ammortamento, di contrapporre brevi osservazioni a quelle del collega Loria; lo credo necessario per l'autorità dell'oratore, il quale ha detto cose gravi ed ha manifestato l'impressione che la Cassa d'ammortamento sia sopra una china addirittura disastrosa, che con la Cassa di ammortamento si apra una voragine di nuovi debiti, che, nientemeno, a causa della Cassa di ammortamento, la quale non risponderebbe in alcuna maniera alla sua funzione organica, si dovrebbe ricorrere a nuove imposte. Ora, io credo che sia indispensabile non lasciare una impressione di questo genere nel Senato e nel Paese. Ed invero è mia profonda convinzione, che, se si possono discutere i metodi che sono stati adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento, questa istituzione è rimasta — come voglio pro-

pormi di dimostrare — perfettamente conforme alla destinazione che ad essa è stata data dal decreto-legge che l'ha fondata, e ha reso dei servizi segnalati all'Erario, mentre, a mio avviso, non sussistono i pericoli denunziati dall'on. Loria.

Il collega Loria approva pienamente il carattere della istituzione come è stata creata. Ci sono delle Casse ad ammortamento obbligatorio. La nostra invece è una Cassa ad ammortamento facoltativo e questo è il suo gran pregio, perchè, quando si creano delle Casse ad ammortamento obbligatorio, facilmente accade che poi la Finanza, ad un determinato momento, non si trova in condizioni di adempiere all'impegno preso; e allora l'Istituto viene a non rispondere più allo scopo. Invece una Cassa di ammortamento a carattere facoltativo, come la nostra, presenta una maggiore elasticità ed adempie alle sue funzioni se e in quanto le condizioni del bilancio lo permettono. Infatti, dobbiamo essere d'accordo che il principio fondamentale per qualsiasi Cassa di ammortamento è che, in ultima analisi, il debito non si può ammortizzare che con gli avanzi di bilancio.

Io credo che noi restiamo fedeli a questo principio, malgrado le osservazioni del collega Loria sull'emissione delle obbligazioni.

Rispondendo all'on. Loria, rispondo anche a qualche osservazione fatta dal benemerito relatore su questo stesso argomento.

Il collega Loria ha lamentato che alla Cassa di ammortamento sia venuto a mancare lo stanziamento di 500 milioni; ma, come egli sa benissimo, questo stanziamento non aveva una destinazione generica per l'ammortamento del debito pubblico, ma aveva una destinazione assolutamente specifica che è stabilita in origine nel decreto-legge 7 settembre 1926, con cui si disponeva che in ogni bilancio, per la durata di otto esercizi, si dovessero stanziare 500 milioni per il ritiro dalla circolazione dei biglietti a carico dello Stato. Quando fu poi istituita la Cassa d'ammortamento, il decreto istitutivo in due articoli si occupò di questo stanziamento: nel primo articolo è detto che la Cassa provvederà altresì all'ammortamento del debito infruttifero dello Stato in dipendenza della circolazione; e poi nell'art. 5, enumerandosi i fondi della dotazione della

Cassa, al numero 4 si dice: la « somma di 500 milioni di lire stanziata nell'esercizio 1926-1927, per effetto del disposto del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1503 ».

Dunque, qui c'è una applicazione specifica dei 500 milioni per il ritiro dei biglietti in base al decreto 7 settembre 1926; e allora è cosa naturalissima che, quando si è fatta la stabilizzazione della lira, quando si è emanato il decreto-legge 21 dicembre 1927 col quale, in base alle plusvalenze delle riserve della Banca d'Italia, si è d'un colpo annullato il debito dello Stato in biglietti di quattro miliardi e 200 milioni, è venuto meno lo scopo di quello stanziamento di 500 milioni, ed è divenuta caduca anche quella parte del decreto istitutivo della Cassa di ammortamento che si riferiva al ritiro della circolazione cartacea bancaria per conto dello Stato.

Nè dica l'on. Loria che sarebbe stato desiderabile che ugualmente questa somma di 500 milioni fosse stata mantenuta in bilancio per ammortamento di altre categorie di debito pubblico, perchè, se ciò, certamente, corrisponde al desiderio di tutti, altro è il desiderio, altra la possibilità. Bisogna, infatti, guardare alle condizioni del bilancio.

Se si fossero mantenuti questi 500 milioni, bisognava inscrivere nella categoria « movimento di capitali » — cosa che non vuole l'onorevole Loria — e ciò avrebbe reso necessario dall'altra parte in entrata, la creazione di un nuovo debito corrispondente alla spesa di 500 milioni. Oppure si sarebbe dovuto inscrivere questa somma nelle spese effettive del bilancio; e allora il bilancio sarebbe stato in disavanzo. Avremmo avuto la soddisfazione di ammortizzare 500 milioni di debito, ma a costo di mettere il bilancio in disavanzo.

L'on. Loria ha criticato la forma del decreto con cui alla Cassa di ammortamento è stata data la facoltà di emettere delle obbligazioni, perchè si tratta di un decreto ministeriale. Ma già il ministro, mi pare in una sua interruzione, ha ricordato l'art. 11 del provvedimento istitutivo della Cassa di ammortamento il quale dice che con decreto del ministro delle finanze, e non con decreti Reali, saranno emanate le norme per il funzionamento della Cassa. Quindi questo decreto ha piena forza di legge.

Ha osservato l'on. Loria però che è stato

inserito nel Bollettino del personale del Ministero delle finanze. Bisogna avvertire che questo Bollettino contiene due parti: una dove figurano i provvedimenti per il personale, un'altra ove figurano tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Ministero delle finanze.

Ma veniamo a qualche osservazione più sostanziale; e qui rispondo anche all'onorevole relatore del bilancio il quale ha scritto nella sua relazione che « si è creato un conto corrente e che il Tesoro potrà quindi valersi dei fondi che affluiranno a detto conto corrente che torneranno così ad essere disponibili per le necessità del servizio di Tesoreria ».

Questa medesima osservazione ha ripetuto l'on. Loria. Ebbene io negò nel modo più assoluto e formale che questo sia e possa essere. Il conto corrente è stato istituito non contro la Cassa di ammortamento, ma a suo favore, cioè per dare ad essa l'istrumento tecnico per mobilitare le sue disponibilità. Le dotazioni della Cassa di ammortamento consistono negli avanzi di bilanci chiusi, avanzi contabilmente acquisiti alla Cassa di ammortamento, ma non materialmente. Grazie all'istituzione del conto corrente, il ministro delle finanze, presidente della Cassa di ammortamento, potrà trarre (e ha già tratto per la somma di più di 236 milioni) dei mandati sulla Cassa del Tesoro, appunto per procurarsi le disponibilità necessarie per l'acquisto dei titoli sul pubblico mercato; ma invece è escluso, lo ripeto e dichiaro nel modo più esplicito, che d'altra parte, il ministro delle finanze, come tale, possa far capo a questo conto corrente per procurarsi delle disponibilità di Cassa.

E vengo all'argomento delle obbligazioni, e con ciò avrò finito, argomento che può fare la maggiore impressione. Ma come? Si apre una voragine di nuovi debiti? Si è permesso di emettere buoni del Tesoro, mentre in passato si è consolidato tutto il debito fluttuante per non fare nuovi debiti? Nientemeno — ha detto l'on. Loria — risorge la idra del debito fluttuante!

Ora il debito fluttuante era di 35 miliardi: noi abbiamo emesso per 79 milioni di obbligazioni. Questa stessa cifra, la sua tenuità cioè, dimostra nel modo più evidente che nessuno pensa ad aprire una nuova fonte di indebitamento dello Stato.

La facoltà di emettere obbligazioni è stata data alla Cassa d'ammortamento nel limite di un solo terzo delle sue disponibilità; ed è stata data appunto per permettere ad essa di potere operare, quando in un determinato momento le disponibilità della Cassa generale dello Stato non permettono di porre a disposizione della Cassa d'ammortamento i mezzi necessari. Anche qui il provvedimento ha un carattere puramente tecnico. Ma poichè mi si offre l'occasione, mi si permetta di dire che questa fobia assoluta del debito fluttuante è anche esagerata. Gli Stati che hanno una finanza solida e sana, si valgono sempre, entro limiti ben circoscritti, del sussidio dei buoni del Tesoro. Potrei dire di più, e, cioè, che io non concepisco una Cassa del tesoro che non abbia questo sussidio tecnico, poichè il buono del tesoro non è altro che lo strumento che permette di anticipare una futura entrata già accertata.

Ora l'on. Loria ha parlato con un certo favore della Cassa di ammortamento francese; ma questa Cassa si che ammortizza il debito col debito.

La prima cosa, invero, che ha fatto la Cassa francese, appena istituita, è stata di lanciare un prestito di consolidamento di tre miliardi, garantito sul monopolio dei tabacchi, con un interesse del 7 per cento e con un premio sulla vendita dei tabacchi, in un modo estremamente oneroso. La Cassa francese, quindi, invece di ammortizzare il debito pubblico, ha cominciato con l'aumentarlo e con l'aggravarlo, sostituendo un debito perpetuo ad un debito temporaneo.

L'on. Loria (e su questo richiamo l'attenzione del Senato) ha criticato molto l'operazione con cui la Cassa ha emesso 79 milioni di obbligazioni, ed ha visto in questa operazione l'avviamento ad una catastrofe.

Bastano due parole per dimostrare, invece, quanto questa operazione sia stata vantaggiosa pel pubblico Erario. Infatti l'on. Loria ha detto: voi, invece di 79 milioni e ottocento mila lire, avete ricavato dal collocamento delle obbligazioni soltanto 78 milioni e trecento trenta mila lire. Orbene, nessun titolo pubblico si emette alla pari; vi è sempre un piccolo scarto fra prezzo nominale e prezzo di emissione. Ma, supposto che questa operazione sia costata un milione e mezzo, sapete invece che

cosa d'altra parte abbiamo guadagnato? Abbiamo guadagnato 21 milioni.

Infatti, abbiamo comprato il consolidato sulla piazza quando valeva 79; quindi, con 79 milioni, abbiamo comperato un capitale nominale di debito pubblico di 100 milioni. E cioè, con questa operazione abbiamo migliorato la situazione debitoria dello Stato di 21 milioni; e nello stesso tempo, siccome paghiamo il cinque per cento sulle obbligazioni, come si paga il cinque per cento sul consolidato, abbiamo risparmiato l'interesse del cinque per cento sopra ventun milioni di lire, e, cioè, in complesso risparmiato più di un milione d'interessi all'anno.

Io auguro allo Stato di fare sempre degli affari di questo genere. Dopo di che non ho altro da dire. (*Applausi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, l'on. Schanzer ha risposto da par suo alle osservazioni fatte dall'on. prof. Loria sulle gestioni della cassa di ammortamento.

L'on. Loria ha aggiunto altre osservazioni sull'operazione del miliardo, sull'operazione dei cinquecento milioni, sull'operazione dei duecento milioni della Cassa depositi e prestiti, equivocando un po', se mi permette, sulla natura di queste operazioni e ciò nella più perfetta buona fede, e facendo un po' una zuppa che per le molte citazioni inglesi dirò inglese, finita sulle spalle di un camello libico, che sarebbe il contribuente italiano.

Mi permetterò di rispondere all'on. Loria nel mio breve discorso, che già contiene le materie che egli desidera conoscere.

Io ho ritenuto doveroso di far pervenire a tutti i senatori la mia esposizione finanziaria fatta pochi giorni or sono alla Camera dei deputati.

Io non potrei perciò chiedere alla sopportazione dei colleghi — come feci nell'altro ramo del Parlamento — di sentire, ripetute, in analisi e documentate, le illustrazioni allo stato di previsione che è in discussione.

In sintesi io posso dire, prima di tutto, che l'esame di questi pubblici conti non potrebbe essere impostato su principi di pubblico inte-

resse più elevati di quelli affermati dalla Commissione di finanze e dal suo relatore.

La nostra Commissione dice che, quando deve riandare sul passato o si ferma sul presente o fa voti per il futuro o fa qualche riserva o muove qualche appunto, non intende perciò sminuire l'importanza e la vastità dell'opera finanziaria compiuta dal Governo fascista.

Le considerazioni che, su particolari contingenze di bilancio o su singoli problemi, sono state fatte dalla Commissione di finanze trovano per la maggior parte la loro risposta nelle riflessioni fatte dalla Commissione stessa, la quale ha riconosciuto che tutte le operazioni, di cui oggi si parla, vanno esaminate, considerate e giudicate nel quadro generale dell'enorme sforzo, compiuto dalla Nazione, per la lotta ingaggiata per la guerra ed in relazione alla sistemazione, effettuata dal Governo fascista, dei più preoccupanti incubi che gravavano la finanza. La Commissione precisa: « avere evitato ogni più disastrosa conseguenza dell'enorme sforzo compiuto dalla nostra Nazione per la lotta ingaggiata, ora sono tredici anni, pareggiato il bilancio, migliorati i servizi, avere assestato i debiti esteri ed interni, aver salvato la valuta ed averne stabilizzato legalmente il valore, non sono episodi nè tappe di un cammino, ma poderose soluzioni di poderosi problemi ».

La Commissione di finanze ha dato la sua adesione alla concezione dell'unità di ciclo di tutte le azioni finanziarie, che hanno trovato sbocco nel decreto del 21 dicembre 1927, il quale ha dichiarato la cessazione del corso forzoso e la fissazione aurea della valuta italiana.

Il ciclo è chiuso; ma, pur con queste giuste premesse, è opportuno che si esamini il cammino fatto, anche nei suoi svolgimenti tecnici, in specie per trarne giovamento ed ammaestramento per lo avvenire.

La fissazione della nuova parità aurea monetaria importa la chiarificazione di tutti i bilanci, da quello dello Stato a quelli dell'economia familiare.

Fino al 21 dicembre tutti, in ogni campo di attività, abbiamo dovuto lavorare sulla base di previsioni e di percezioni, deformantisi di giorno in giorno, sia nei riguardi del volume dei beni prodotti, che nei riguardi del volume

degli scambi e delle parti spettanti a ciascuno sul complesso della produzione nazionale. Solo col 21 dicembre ci siamo arrestati sul fondamento incrollabile della nuova parità; ed ora tutto, mano a mano, va riprendendo aspetto normale, sia pure attraverso sacrifici notevoli ed eliminazioni necessarie, che però giovano a ricomporre più organicamente tutto il sistema di produzione e di scambio della vita del Paese.

Il bilancio dello Stato, con la sistemazione monetaria, che ha caratterizzato questi ultimi anni ed in specie dal discorso di Pesaro al 21 dicembre 1927, ha subito riflessi eccezionali, nella sua gestione, creando situazioni eccezionali, che influiscono ancora per l'esercizio che va a finire e per quello prossimo, che ci avvicina, secondo me, quasi definitivamente, all'assetto permanente.

Occorre, quindi, come ha posto lealmente in rilievo la Commissione di finanze, che nessuno dimentichi le eccezionalità di queste situazioni nel considerare taluni provvedimenti, che non hanno ragione di avere ulteriore seguito. Conviene ricordare che dai primi anni della guerra sono state aperte cospicue gestioni fuori bilancio, quali ad esempio tutte le anticipazioni di biglietti, fatte dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato ed ora estinte, e tutto il movimento dei buoni ordinari del Tesoro, trasformati in debito pubblico consolidato.

Soltanto dopo avvenuta la stabilizzazione monetaria era possibile e si imponeva la chiusura di tutte le gestioni fuori bilancio, su una base solida e definitiva.

Appena il 5 maggio u. s. in base ai poteri che mi erano stati delegati dalla legge del 21 dicembre, approvata dai due rami del Parlamento, io potevo firmare, col Governatore della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto nazionale dei cambi, le convenzioni relative e venire alla chiusura dei grandi conti fra il Tesoro, la Banca e l'Istituto, che costituivano una gestione fuori bilancio, ivi compresi i conti emergenti da provvedimenti di Governo, che datavano da prima della guerra.

Lo slegamento fra il bilancio di competenza e la Cassa trae origine dalle necessità della guerra e ha trascinato situazioni che soltanto in questo periodo abbiamo potuto sistemare.

Il bilancio di competenza, come è sempre

stato affermato nei voti espressi da questa Alta Assemblea, andrà mano a mano identificandosi col bilancio di Cassa, salvo la differenza nella periodicità delle entrate e delle spese.

Ma questo adattamento non può essere che graduale.

Uno dei pilastri del rinnovato edificio finanziario dello Stato fu costituito con la separazione assoluta di interessi fra il Tesoro e l'Istituto di emissione e coll'affidare a quest'ultimo il governo della circolazione. I bisogni dello Stato, d'ora innanzi, debbono trovare il loro assestamento nella sola capacità finanziaria dello Stato stesso. Con le convenzioni con la Banca d'Italia, l'anticipazione statutaria è limitata a 450 milioni di lire, cioè ad una cifra che, al valore attuale della moneta, è inferiore a quella autorizzata da severi ministri delle finanze che mi hanno preceduto prima della guerra.

Sia dunque definitivamente impresso in tutti che la valuta italiana, in virtù di coraggiose determinazioni, attuate col consenso del Capo del Governo, è stata posta all'infuori dei bisogni diretti ed indiretti anche della stessa finanza statale.

Il ministro delle finanze deve perciò prestare la più rigida attenzione alla posizione della Cassa dello Stato; ma si deve pur constatare che, anche in momenti di eccezione, la Cassa dello Stato ha dato prova di una grande elasticità.

Posso dichiarare che, anche per l'imminente scadenza delle cedole di luglio del debito pubblico, che importa un fabbisogno di un miliardo e mezzo circa, i fondi saranno forniti dalla Cassa del Tesoro, senza accendere nuovi debiti, neanche a breve scadenza. Ed io non vedo tale necessità nemmeno nel prossimo avvenire. Ma da questa confortante constatazione di fatto, non può scatarire una affermazione di alcun ministro delle finanze che suoni rinuncia definitiva al mezzo classico di provvista di fondi, mediante ricorso al credito breve in attesa delle prossime entrate.

Nel dicembre 1926, illustrando al Senato i motivi che avevano indotto il Governo ad effettuare il consolidamento del debito pubblico fluttuante, dichiarai che i buoni del Tesoro, se contenuti in limiti normali, rappre-

sentano un mezzo efficace per provvedere a temporanee esigenze di cassa e ciò ho ripetuto anche alla Camera nel giugno scorso.

Tutte le Tesorerie, anche le più floride, come quelle inglese ed americana, ricorrono ai buoni ordinari del Tesoro, a breve scadenza, per le necessità di cassa temporanee.

Io comprendo come pesi ancora sul nostro spirito, e giustamente, la paurosa incognita che rappresentavano i buoni del Tesoro, quando costituivano per noi oltre il 35 % del debito pubblico ed, in cifra, oltre 35 miliardi di lire; ma io tengo a tranquillizzare il Senato, assicurandolo che tale sistema fu sepolto col decreto del 6 novembre 1926 e che non ha più alcuna possibilità di resurrezione.

La finanza dello Stato ha riconquistato con una rapidità, che è fra i più evidenti indici della solidarietà del Paese col Regime, il credito che liberamente le viene accordato; e si farebbe torto alla concezione di una politica di tesoreria degna dello Stato italiano, ammettendo che l'emissione autorizzata di 200 milioni di buoni fruttiferi, per i bisogni della Cassa depositi e prestiti, possa essere in qualche modo collegata con i bisogni della Cassa dello Stato.

La Cassa depositi e prestiti è un gigantesco organismo che assorbe e ridistribuisce il pubblico risparmio ai fini del pubblico bene, ma essa è anche un grande strumento di credito, che deve adattare la propria struttura ai tempi che mutano.

I depositi alle Casse postali hanno subito la concorrenza degli altri Istituti di credito, in particolare degli Istituti privati, che danno più alti interessi.

I cittadini italiani all'estero non si accontentano più di seguire il rudimentale sistema dell'invio di carta moneta ai parenti in Patria o del versamento al modico interesse corrisposto sui libretti postali; essi migliorano le loro aziende investendo il loro risparmio dove si trovano, dando all'economia dei Paesi, dove abitano, oltre il loro braccio anche i loro capitali, faticosamente accumulati; e d'altra parte, con molta nostra soddisfazione constatiamo che, in ispecie gli italiani residenti nel continente americano, impiegano largamente i loro risparmi nei prestiti italiani pubblici e privati già emessi all'estero.

Mutato perciò l'andamento del risparmio, che affluiva alla Cassa depositi e prestiti, il Governo fascista, con decreto-legge che risale ancora al 26 dicembre 1924, provvide alla emissione dei buoni postali fruttiferi, che incontrarono largamente fortuna presso i risparmiatori italiani, tanto che se ne sono collocati, nel periodo dal 1° gennaio 1925 al 15 maggio 1928, lire 1,339 milioni al netto dei rimborsi.

Tali buoni sono nominativi; è sembrato però conveniente di crearne anche al portatore in limitata misura, per detti 200 milioni, per dare così al mercato un doppio tipo e accrescere le disponibilità della Cassa depositi e prestiti, premuta con richieste di mutui per opere pubbliche, necessarie, da comuni, provincie ed altri Enti pubblici, ai quali conviene venire incontro quando il mercato del denaro lo consente.

Ma tanto un tipo di buoni come l'altro ha ed avrà in corrispettivo mutui od operazioni attive della Cassa depositi e prestiti per cifre richieste che superano le disponibilità.

Per affinità di oggetto voglio considerare anche la posizione delle Aziende autonome statali; ed io non posso che unirmi all'esortazione del relatore della Commissione di finanze, quando chiede che tutte le Aziende autonome individuino il loro bilancio patrimoniale e il loro bilancio di esercizio all'infuori dello Stato.

Alcuni provvedimenti in questo senso furono presi e, fra i più recenti quello per la gestione autonoma dei monopoli delle private ed altri, sono in corso od in studio. Ma anch'io sono di avviso, ora che i tempi più tranquilli lo consentono, e che anche per queste Aziende autonome la situazione è più stabile, che venga apprestare migliori ordinamenti per chiarire la situazione patrimoniale e di esercizio delle singole Aziende autonome, soprattutto nei rapporti col bilancio e colla Cassa dello Stato.

Voglio anche dire al relatore che il suo desiderio di un controllo contabile sul movimento del portafoglio è stato da me preventivamente soddisfatto. La chiusura delle grandi gestioni fuori bilancio, la nuova attrezzatura dell'Istituto di emissione e dell'Istituto nazionale dei cambi portano la necessità di un riordinamento della Direzione generale del Te-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

soro e del movimento dei fondi, che può anche portare a richiedere modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, modificazioni che, nel caso, sarà mio dovere di presentare alla approvazione del Parlamento.

Un argomento che ha attinenza con la Cassa dello Stato ed il debito pubblico, di cui io ho parlato rapidamente prima, è quello della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. Io ho già detto che la Cassa d'ammortamento, che ha iniziato le sue operazioni nel mese di ottobre, è da troppo poco tempo in azione per dare già i frutti abbondanti che ognuno di noi desidererebbe. Io mi rimetto all'accertamento patrimoniale al 31 marzo, che ha formato oggetto di un chiaro allegato alla relazione della vostra Commissione di finanze.

È evidente che l'azione della Cassa d'ammortamento dipende dalle possibilità di prelevare disponibilità dalla Cassa dello Stato; ma occorre non sottovalutare due principi, già acquisiti per virtù della istituzione della Cassa:

1° che gli avanzi di bilancio sono definitivamente assegnati all'ammortamento del debito pubblico;

2° che lo Stato ha uno strumento idoneo per contrastare qualunque illecita speculazione, che potesse essere tentata su titoli del debito pubblico, vale a dire sul credito della Nazione.

L'ordinamento, dato alla Cassa, ha voluto sancire l'impegno del Tesoro dello Stato a fornire, nei limiti del possibile, la Cassa di mezzi, quando si presenti l'opportunità di azione di essa sul mercato; ma si è voluto anche prevedere l'eventualità di circostanze eccezionali, quando le condizioni del mercato dei valori pubblici rendessero conveniente l'acquisto dei titoli di debito pubblico, anche in misura eccedente le disponibilità liquide del Tesoro. A tali fini è stata disciplinata la facoltà di accendere obbligazioni temporanee, ma in confronto di terzi, e cioè senza che i mezzi che si realizzassero in tal modo avessero nemmeno da passare per la Cassa dello Stato, come si è potuto interpretare.

In ogni modo tale facoltà, studiata da una Commissione presieduta da uno dei nostri colleghi, l'on. Schanzer, nella sua qualità di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato,

è circondata da eccezionali cautele e la Cassa di ammortamento non se ne varrà che in condizioni eccezionali e quando ciò rappresenterà un suo sicuro profitto, che coincida con l'interesse più vero e maggiore del pubblico risparmiatore, quello cioè di vedere difeso il corso del titolo dello Stato.

Ogni altra interpretazione — tengo a dichiararlo — è fuori dal pensiero e dalla volontà della finanza. Posso rassicurare il Senato, che intende sopra ogni altra cosa il grande valore morale della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno e ricordo che esso ha già dato prova tangibile, immediatamente dopo la sua costituzione, del benevolo giudizio da parte del pubblico portatore del debito dello Stato.

Per quanto si riferisce al bilancio propriamente detto, la Commissione di finanze ha fatto cenno al trasferimento avvenuto nel movimento dei capitali dei 500 milioni già destinati alla estinzione della circolazione bancaria per conto dello Stato, che fu regolata con le plusvalenze delle valute pregiate della Banca d'Italia ed ha fatto pure cenno della utilizzazione delle disponibilità per tal modo costitutesi nella parte effettiva del bilancio per l'esercizio 1926-27. Tale utilizzazione fu determinata dall'andamento della gestione dopo gli sgravi tributari, avuto riguardo alle condizioni generali dell'economia del Paese e in attesa della riforma monetaria, che si andava predisponendo. Dato che il margine esisteva, conveniva impiegarlo nel soddisfacimento di spese straordinarie che erano venute a risultare più difficilmente sostenibili dalla gestione 1927-28.

Aggiungerò, come già dissi alla Camera, che «ove non si fosse operato in tal modo il consuntivo per l'esercizio 1926-27 si sarebbe chiuso con un avanzo effettivo di 936 milioni, anzichè con l'avanzo di 436 milioni di lire, nel mentre l'esercizio 1927-28 sopportava l'onere degli sgravi tributari ed ansava per la costrizione di tutta l'economia del Paese al nuovo livello dei prezzi, collegato alla definitiva parità della lira.

«Ho preferito sacrificare la forma, piuttosto che aggravare ancora di più, in quella circostanza, il sacrificio di tutto il popolo italiano.

«Naturalmente questo provvedimento, che

trovava ragione in circostanze eccezionalissime del periodo testè chiuso, non deve far ritenere che il ministro delle finanze non persegua con la massima energia una politica di riduzione di spese, che deve intensificarsi e per la quale bisogna contare sulla buona volontà di tutti».

Queste le mie dichiarazioni all'altro ramo del Parlamento, che, in questa sede, pienamente confermo.

Il peggioramento al 30 aprile 1928 in confronto del 30 giugno 1927, della situazione dei debiti di tesoreria di lire 2,531 milioni va opportunamente discriminato, in quanto esso è costituito per lire 1,579 milioni da aumento nei conti interni e quindi puramente formale, mentre il vero indebitamento della tesoreria si limita a circa 940 milioni, compensato però da un aumento di 650 milioni nel fondo di Cassa verificatosi nel periodo sopra indicato. La cosa è giustificata dal fatto che, nel periodo considerato, la Cassa ha dovuto fronteggiare pagamenti per importi superiori alle somme introitate; ma nel ciclo di un intero esercizio l'equilibrio tra incassi e pagamenti deve necessariamente ristabilirsi.

Come già ho avuto a dichiarare all'altro ramo del Parlamento, tutte le passività, che col decreto 21 dicembre si era fatto obbligo di estinguere con le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve, sono state effettivamente estinte nell'ordine di gradazione indicato dal decreto stesso.

Si è soltanto fatto il ricorso alla impostazione nel movimento di capitale per un miliardo, ma ciò senza un nuovo onere per lo Stato, in quanto essa è sostitutiva degli stanziamenti per i due esercizi 1926-27 e 1927-28 di 500 milioni ciascuno, destinati appunto a ridurre il debito dello Stato verso la Banca d'Italia.

È stato soltanto per maggiore chiarezza che nel conto del Tesoro al 20 gennaio u. s. si è voluto dichiarare che la impostazione predetta è considerata come il controvalore in lire di quanto nei prossimi esercizi dovrà corrispondersi per la cessione dei dollari introitati dai mutui contratti all'estero ai comuni di Milano e Roma ed al Consorzio per Opere pubbliche.

L'onorevole relatore rileva che negli ultimi anni le previsioni iniziali di bilancio hanno

subito, nel corso di ciascun esercizio, notevoli aumenti, che hanno toccato particolarmente la spesa. Ciò è giusto, ma a prescindere dal fatto che si tratta di anni eccezionali, per tradizione la pubblica finanza fa le previsioni iniziali di introiti sempre molto prudenzialmente e il loro incremento ha sempre largamente compensato l'inevitabile aumento di spesa, tanto che tutti i bilanci sono stati largamente in pareggio e lo saranno. Si pensi che i bilanci sono stabiliti a volte fino ad otto mesi prima dell'inizio della gestione e quindi venti mesi avanti la chiusura dell'esercizio, al quale si riferiscono, quando in tempi così mutevoli ci difettano elementi sicuri di valutazione e quando le variazioni si impongono per necessità sopravvenute. Naturalmente le variazioni sono tutte derivanti da leggi o decreti, che prevalentemente concernono la parte passiva del bilancio; perchè l'entrata costituisce una semplice valutazione, come dissi, sempre prudenziale; essa non viene quindi rettificata nel corso dell'esercizio che quando intervengano nuovi provvedimenti legislativi.

Ma, come ho già detto, noi ci avviciniamo ad un periodo di assetto finanziario statale definitivo ed anche questi inconvenienti sono destinati gradualmente a scomparire.

È stata infine richiamata l'attenzione del Senato e del Governo sulle discussioni, che in questi ultimi tempi si sono vieppiù intensificate, circa la possibilità di una riforma delle finanze locali che porti, fra l'altro, all'abolizione dei dazi interni di consumo o, quanto meno, alla soppressione delle cinte daziarie.

Io non ho bisogno di indugiarmi a dimostrare la importanza e la gravità di siffatto argomento.

Fin dallo scorso anno, nel fare la mia esposizione finanziaria all'altro ramo del Parlamento, non mancai di avvertire che, pure essendo nel pensiero l'abolire le antiquate e vessatorie cinte e lasciar sussistere, — come in sintesi ha detto il Capo del Governo, — un sol comune chiuso ossia l'Italia, il problema era tuttavia ponderoso e di non facile soluzione. E pochi giorni or sono l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, in questa aula con sicura coscienza di tali difficoltà, poneva in rilievo un altro aspetto dell'assillante questione per dedurne che un passo decisivo verso

la sistemazione delle finanze locali debba, anzitutto, esser costituito dalla intensificazione dei controlli sulle spese e dalla diminuzione e progressiva eliminazione di quelle di carattere facoltativo.

Certo, è, per altro, che, comunque il problema si consideri, ogni studio e ogni proposito, inteso alla conveniente sua soluzione, non possa non essere condotto e perseguito se non con il prudente accorgimento e che a raggiungere l'intento giovi, sopra ogni cosa, il poter attendere all'arduo compito con serenità e tranquillità.

Ritengo che ciò basti a dissipare ogni dubbio e ogni preoccupazione da parte di tutti coloro, amministratori e amministrati, che seguono lo svolgimento di questo arduo problema.

Essi devono sapere che lo Stato fascista, mentre agisce rapidamente e decisamente, ha dato ognora prova del maggior equilibrio nella considerazione e valutazione dei molteplici e svariati interessi.

Onorevoli colleghi, le mie brevi dichiarazioni sono finite.

Dopo quelle più ampie e che avete voluto riconoscere esaurienti, da me fatte in questa Aula il 17 febbraio scorso, il Senato, nella sua altissima comprensione dei momenti più significativi della vita della Nazione, ha espresso la propria volontà di adesione e di solidarietà alla politica finanziaria del Governo con voto solenne, quale quasi mai aveva dato dopo la guerra, con l'unanimità cioè e con un solo astenuto.

Questi pubblici conti che vi sono oggi presentati per l'approvazione non sono che la traduzione in cifre della lunga ed aspra opera che avete voluto così largamente confortare.

Il Governo della finanza è particolarmente difficile in un grande Paese come il nostro, che, avendo ancora una economia generale in formazione, sente tutti i generosi impeti di gioventù della razza e le insopprimibili necessità del suo addivenire; sente il posto degno che occupa ormai nel mondo, posto che il Capo del Governo, con mirabile e definitiva parola, ha ieri fissato e precisato, dopo che il Fascismo, in sei anni di strenuo lavoro, sotto la sua guida senza pari, ha compiuto ciò che poteva sembrare miracoloso.

La finanza pubblica non deve e non può straniarsi da questa magnifica e nobilissima rinascita in ogni campo d'azione, altrimenti mancherebbe ai suoi doveri fondamentali costruttivi, ma deve condurre e coordinare lo sforzo nei limiti dei mezzi che la Nazione può fornire.

È questo spesso un compito ingrato, sempre durissimo, fatto di troppe rinunce dolorose, che ogni giorno si debbono chiedere e che quasi sempre vengono accettate in piena disciplina.

In questa materia, come in tante altre, la critica è estremamente facile, l'azione estremamente difficile e perciò le parole di comprensione, con le quali la Commissione di finanze chiude la sua relazione, sono per me e per i miei collaboratori, quali ci attendevamo dal suo patriottismo; essa dice e vuole soltanto: « affiancare la diuturna immane fatica di chi ha risollevato i destini della Patria e contribuire pur essa al miglior risultato dell'Opera che tiene legati in profondo consenso 50 milioni di italiani ». (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi, in nome della Commissione di finanze mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziare l'on. ministro delle finanze per le esaurienti risposte date alle diverse considerazioni svolte nella relazione, che fu dettata con quello spirito di collaborazione e con quel sentimento patriottico che il ministro si è compiaciuto di rilevare.

È obbligo però del relatore della Commissione di finanze di approfondire un momento, il più brevemente possibile, alcuni rilievi che hanno trovato in quest'aula una vivace opposizione: accenno, innanzi tutto, alla Cassa di ammortamento per il debito interno.

L'on. ministro delle finanze sa che due anni or sono, esaminando le difficili condizioni in cui ci trovavamo, parlando degli attacchi che allora venivano mossi alla lira, il relatore della Commissione di finanze diceva: « Poichè ci troviamo di fronte a fenomeni psicologici, cerchiamo di combatterli sul terreno della psicologia. Perchè sull'esempio inglese non si potrebbe inscrivere con legge di bilancio una somma per ammortizzare i nostri debiti in-

terni?» Il ministro delle finanze annuì, e qualche tempo dopo, quando, come ha detto testè, la cosa è stata possibile (perchè dovevamo dapprima eliminare difficoltà e problemi più gravi) venne istituita la Cassa di ammortamento.

Il Senato, e per esso la Commissione di finanze, ha salutato con vivo compiacimento l'istituzione della Cassa, ma trova che, col decreto ministeriale dell'8 febbraio, si è completamente deformato lo scopo fondamentale. Io non posso sottoscrivere alla critica del senatore Loria, perchè va molto più in là di quello che sono i fatti; mi limito a rilevare al collega Schanzer, il quale ha fatto oggi una strenua difesa del decreto ministeriale, quali sono le circostanze reali. Il Governo col decreto istituzionale del 5 agosto ha precisato: alla Cassa di ammortamento sono assegnati questi e questi fondi, e cioè non soltanto gli avanzi effettivi dei bilanci 1924-25, 1925-26, 1926-27, e la somma di 500 milioni (che poi è stata tolta ed è inutile qui il ricercarne il perchè); ma dovevano affluire alla Cassa anche l'avanzo effettivo di bilancio da accertarsi annualmente alla chiusura dei conti, gli interessi che si sarebbero dovuti corrispondere in ciascun esercizio sui titoli acquistati per l'ammortamento, l'ammontare delle rendite e dei capitali dei titoli di debito pubblico e dei buoni del Tesoro colpiti da prescrizione, l'importo dei biglietti di Stato prescritti, le somme che dal primo luglio 1927 sarebbero state riscosse dallo Stato per l'ammortamento del capitale e per pagamento di interessi sui mutui concessi a enti parastatali, a industrie per la difesa nazionale e ad industrie della Venezia Giulia, nonchè per ricupero di somme dovute da governi esteri per cessione di materiali o per altra causa.

Orbene, in base a queste disposizioni, quale avrebbe dovuto essere la situazione della Cassa di ammortamento? Essa avrebbe dovuto avere un miliardo e 321 milioni, quale avanzo dei tre esercizi 1924-27 più gli altri cespiti. Questa era la chiara intenzione del Governo, come è dimostrato dalla relazione ministeriale, che accompagna alla Camera dei deputati la proposta di approvazione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto istituzionale del 5 agosto 1927.

Dice questa relazione: « Per tale compito è

stata assegnata alla Cassa una dotazione iniziale costituita dagli avanzi dei tre ultimi esercizi finanziari, dalla somma di 300 milioni disponibili sui fondi relativi a spese per liquidazione di gestioni di guerra, non che dalla somma di 500 milioni stanziata nel bilancio dell'esercizio scorso per la riduzione della circolazione bancaria per conto dello Stato ».

E diceva ancora il ministro: « L'attività della Cassa non solo ridurrà i debiti dello Stato, ma eserciterà una opportuna azione equilibratrice sul vasto mercato dei titoli pubblici, che diventerà di mano in mano sempre più larga ed efficace. Essa, inoltre, attraverso l'acquisto dei titoli metterà cospicui capitali a disposizione degli impieghi produttivi del Paese e contribuirà ad ingrandire la forza finanziaria dello Stato ed a consolidare il credito pubblico all'interno ed all'estero ». Ora, quando mi trovo di fronte alla situazione finanziaria della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno e vedo che invece di 1 miliardo e 321 milioni che dovevano venire dall'avanzo dei bilanci, c'è un *credito* verso il bilancio dello Stato di un miliardo e 431 milioni, quando mi accorgo che fino ad ora non furono acquistati titoli che per 314 milioni e, detraendo gli 80 milioni ottenuti con le obbligazioni triennali, rimane un esborso effettivo di 230 milioni, io penso che la cassa autonoma di ammortamento non ha corrisposto a quelle intenzioni che aveva il Governo quando la propose, a quelle speranze, a quella fiducia che nutriva il Senato quando approvava il relativo disegno di legge. E poi, con le modificazioni introdotte, a un debito consolidato si è sostituito un debito a termine.

Ha detto l'on. senatore Schanzer: i debiti, si ammortizzano in quanto gli avanzi di bilancio lo permettano. Io non discuterò se non sia preferibile il sistema inglese che obbliga la gestione del bilancio a fare una determinata economia, perchè stabilisce una determinata cifra fissa e non si affida agli avanzi. La funzione è indubbiamente molto superiore, quando lo Stato dice: una parte, sia pure una piccola parte, delle *entrate* le destino ad ammortizzare il debito pubblico ed è meno tranquillante quando una parte di quello che avanza lo si destina ad ammortizzare il debito pubblico. Per questo noi salutammo con grande compiacimento lo stanziamento di 500 milioni che poi, per ragioni

di cui io riconosco tutta l'importanza, fu eliminato. Come disse l'on. ministro all'altro ramo del Parlamento: il bilancio dello Stato non poteva sopportare il peso di questi 500 milioni. Ma che cosa ne deriva? Il collega on. Schanzer dice che si tratta di una grande elasticità che è necessaria per questa Cassa di ammortamento. Io trovo che questa elasticità è troppa in quanto che, per effetto del decreto ministeriale, pubblicato nel bollettino del personale del ministero delle finanze, la Cassa, di fatto, non potrà disporre che di un terzo dell'importo assegnato in origine.

Dunque il tesoro non può versare il miliardo e 400 milioni perchè, datè le nostre condizioni, non avanzano questi denari. È in questo appunto che l'amico Schanzer trova che c'è elasticità...

SCHANZER. Momentaneamente non li può versare. Ma resta un credito della Cassa di ammortamento verso lo Stato.

MAYER, *relatore*. Ma la Cassa di ammortamento non può emettere obbligazioni che per un terzo del credito; quindi se la Cassa di ammortamento emettesse obbligazioni per 480 milioni; (circa un terzo di un miliardo e 400 milioni), non potrebbe far altre operazioni.

SCHANZER. Ma questo non toglie che lo Stato debba il resto e, appena può, debba integrare.

MAYER, *relatore*. Frattanto la Cassa di ammortamento non può procedere ad altre operazioni. Il Tesoro non versò il danaro perchè non lo aveva disponibile, lo avrebbe versato quando questa disponibilità ci fosse stata, ma era inutile fare un decreto per emettere nuove obbligazioni per procurarsi dei fondi. Non è esatto, a mio parere, quel che ha detto il collega Loria, e che cioè l'operazione sia stata dannosa per lo Stato, perchè la spesa rappresenta un'inezia, vale a dire le obbligazioni dalla Cassa di ammortamento emesse al 5 % in realtà, con lo scarto, danno un reddito di 5.1 % ma non c'è neppure il vantaggio che crede di poter affermare il collega Schanzer, quando afferma che si sono guadagnati 20 milioni come differenza tra il prezzo di acquisto, circa 80, e il valore nominale. Tutto al più siccome lo Stato ha emesso il prestito del Littorio a 87,50 la differenza può essere calcolata fra 80 e 87,50.

SCHANZER. Ma no! Perchè il nominale del debito dello Stato è cento!

MAYER, *relatore*. Ma è un debito consolidato, e quindi non si può calcolare il nominale. La Cassa di ammortamento fa un'operazione favorevole o sfavorevole a seconda che acquista a prezzo più basso o più alto di quello che risulta nel giorno che fa il bilancio.

SCHANZER. Ad ogni modo anche con il suo ragionamento... (*rumori*).

MAYER, *relatore*. Apprezzo tutte le ragioni che hanno potuto portare a questo decreto ministeriale, ma mi permetto di far voti perchè, appena possibile, si torni al decreto originale, alla Cassa di ammortamento come è stata felicemente ideata e che può e deve giovare al credito pubblico. Io mi associo interamente alla considerazione svolte nella relazione dell'onorevole ministro quando presentò alla Camera dei deputati il decreto legge del 5 agosto 1927.

Mi fermo un momento, più che altro per una interruzione del ministro Volpi...

VOLPI, *ministro delle finanze*. Che non la riguardava!

MAYER, *relatore* ...che non mi riguardava, ma non posso non soffermarmi sulla questione del miliardo.

Si tratta del miliardo acceso quale « passività finanziaria ». Un bel giorno è comparsa nel conto del Tesoro una « passività finanziaria » per pagare i comuni di Roma, di Milano e il Consorzio delle Opere pubbliche che cedettero all'Istituto dei cambi per conto del Tesoro i dollari ricevuti da prestiti contratti all'estero. Entrata e spesa nel movimento dei capitali, operazione, in quel momento, puramente contabile.

Che cosa è questo miliardo che manca per pagare in lire quello che è entrato in valute auree? Io ne ho fatto richiesta a quanti potevano informarmene, ma senza avere risposte precise. Non mi pareva possibile che questo miliardo fosse proprio quello spettante ai comuni di Milano e di Roma. E qui faccio una parentesi. L'onorevole ministro non può fare i conti personalmente: lo si capisce benissimo che non può mettersi ogni giorno a fare i conti della Cassa, delle entrate e delle spese. Deve, quindi, fidarsi di quello che gli dicono o gli propongono. Io ritengo che questa impostazione è stata male proposta.

Come è avvenuta questa passività finanziaria? Quale ne è la causa? Il decreto del 21 dicembre per la stabilizzazione della lira precisa all'art. 3, che le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia avocate allo Stato dovevano servire *a)* alla estinzione del debito in biglietti della Banca emessi per conto dello Stato (lire 4 miliardi e 227 milioni), *b)* a regolare le differenze di cambio (351 milioni) con i Banchi meridionali, *c)* al regolamento delle differenze del prestito Morgan (790 milioni) e *d)* a regolare le differenze con l'Istituto dei cambi.

Ora si dice che si intendeva di coprire questi debiti nell'ordine di gradazione indicato. Ma l'interpretazione non pare esatta. Quando si afferma che con le plusvalenze si regoleranno determinate passività si deve presumere che siano stati fatti i conti e che le plusvalenze bastino a coprire le passività indicate. Io devo supporre che le plusvalenze non erano sufficienti nè per rimborsare i Banchi meridionali, nè per pagare le differenze di cambio del prestito Morgan alla Banca d'Italia, nè quelle dell'Istituto dei cambi.

Infatti se si considera che le plusvalenze non potevano incidere che sull'oro di proprietà della Banca d'Italia, circa un miliardo (dico cifre tonde per non annoiare soverchiamente il Senato) che possedeva prima che affluissero i dollari o le divise dei prestiti esteri e sull'oro di pertinenza del R. Tesoro (circa 577 milioni), noi troviamo che le plusvalenze potevano ascendere ad una somma presso a poco uguale a quelle del debito per i biglietti.

Per regolare le differenze con i Banchi meridionali, per regolare le differenze del prestito Morgan con la Banca d'Italia e per regolare le eventuali differenze con l'Istituto dei cambi le plusvalenze non c'erano. Questa mia supposizione non deve dispiacere al ministro delle finanze, verso il quale mi muove soltanto il desiderio di collaborazione nell'interesse generale. Quando, dopo aver avuto i dollari destinati ai Comuni di Roma, di Milano, ed al Consorzio per opere pubbliche, si accende un debito per pagare le lire corrispondenti, si ha l'apparenza di aver consumato i dollari. Invece la verità è più semplice. Le plusvalenze bastavano per il comma *a)*, non c'erano per il *b)*, *c)* e *d)*.

E che nel momento in cui fu promulgato il

decreto-legge del 21 dicembre ci fosse un errore (possibilissimo come ci ha spiegato or ora il ministro, data la grande quantità di partite non regolate derivanti dalla guerra e dal dopo guerra, e con la tendenza, non del ministro ma di alcuni organi, di un eccessivo riserbo), che in quel momento si vertesse in un errore, lo prova il fatto seguente. Quando l'Ufficio centrale del Senato che esaminava il citato disegno di legge richiese dei particolari, l'onorevole ministro fece avere una nota verbale. Pareva allora che le plusvalenze calcolate sull'intera somma d'oro che possedeva la Banca d'Italia ascendessero a oltre nove miliardi di lire e, detratte le contro partite di circa altri nove miliardi, si riteneva che rimanessero al Tesoro dello Stato altri 120 o 130 milioni. Quindi, quando la Commissione di finanze afferma che « è stata concorde sensazione conseguita dalla dizione del provvedimento legislativo che le partite di debito e le differenze citate all'art. 3 avessero trovate tutte la loro sistemazione », si trova nel vero. E quando afferma che evidentemente per successivi migliori accertamenti, di cui, diciamo ancora una volta, non si vuole far colpa a nessuno, non è stato possibile coprire tutte le partite, interpreta la « passività finanziaria » di un miliardo in un modo molto più favorevole di quanto apparisca nei conti mensili del Tesoro.

Questa passività finanziaria di un miliardo si è detto, non apporta nuovi oneri allo Stato, perchè sostituisce gli stanziamenti dei due esercizi 1926-27 e 1927-28 di 500 milioni ciascuno che erano destinati appunto alla riduzione del debito, in biglietti, verso la Banca d'Italia. È un ragionamento che io non sono arrivato a comprendere. Vediamo: prima della stabilizzazione della lira, quando non si parlava di plusvalenze, il Governo si era proposto di destinare 500 milioni delle entrate effettive a pagare questo debito; vale a dire pagarlo facendo delle economie. Ad un certo punto ci siamo accorti che queste economie non si potevano fare: il bilancio non poteva sopportare questo sforzo e allora abbiamo trasportato i 500 milioni dalle spese effettive alla categoria « movimento di capitali ». Vale a dire che ci siamo proposti di pagare questo debito accendendo contabilmente un altro debito. Poi è venuta la stabilizzazione, sono apparse le plusvalenze e con

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

queste abbiamo saldato tutto il debito in biglietti. I cinquecento milioni non sono stati più necessari e li abbiamo soppressi anche per la Cassa d'ammortamento. Come si può farli rivivere ora? Che allora si credesse che tutto fosse ben definito risulta anche dalla relazione che un'alta personalità finanziaria, il comm. Stringher, governatore della Banca d'Italia faceva ai suoi azionisti il 31 marzo:

« L'importanza delle accennate operazioni e di quelle altre che l'Istituto ha compiuto, quale provveditore della divisa occorrente per i pagamenti all'estero del Regio Tesoro, e per il servizio dei debiti di guerra verso i due Paesi anglo-sassoni e per quello del prestito Morgan, spiega il perchè del notevole ausilio fornito dalla Banca d'Italia all'Istituto per i cambi, e del conseguente indebitamento di questo verso quella, che si è via via ingrossato a cagione della somministrazione dei biglietti richiesti per le operazioni di intervento sul mercato della lira. Siffatto indebitamento, che ha toccato il punto massimo, nel dicembre 1927, con lire 3634 milioni, è stato interamente coperto mediante il passaggio alla Banca d'Italia delle scorte d'oro e delle divise estere esistenti presso l'Istituto, in seguito all'attuazione del decreto-legge 21 dicembre 1927 per la riforma monetaria. *Così ogni cosa è stata messa a posto con reciproco gradimento* ».

E qui consenta l'onorevole ministro che io gli rivolga una fervida preghiera.

Nel momento attuale ci sono difficoltà di bilancio e di cassa, ci sono divergenze di interpretazione tra la Commissione di finanze e l'onorevole ministro su alcuni punti. La Commissione ritiene che si possa provvedere in un modo, l'onorevole ministro che ha maggiori responsabilità e deve conoscere meglio la situazione ritiene che si possa provvedere in altro modo; ma io non credo che ci troviamo in condizioni gravi. Per uscire dalle difficoltà attuali bisogna soprattutto non spendere più di quanto lo Stato ricava dalle entrate. (*Approvazioni*). Questa è una necessità, assoluta, inderogabile. Il nostro popolo lavora e produce, abbiamo l'ordine e la disciplina; il Governo cerca in tutti i modi di aiutare, di cooperare al desiderio di espansione, di potenza economica che è sempre più largamente diffuso in tutte le classi. Il bilancio dello Stato non è in condizioni cat-

tive. Certo ci sono i melanconici i quali presentano sempre dei disastri e quando la Commissione di finanze onestamente, lealmente fa dei rilievi o delle osservazioni, le interpretano come vogliono e si abbandonano a degli apprezzamenti che non corrispondono davvero nè alle nostre intenzioni, nè alle circostanze di fatto.

Ma torno alla preghiera che io volevo indirizzare al ministro. Non si tratta di appagare un desiderio della Commissione di finanze, non si tratta di una questione che riguardi soltanto l'on. ministro. Si tratta di cosa che riguarda il credito dello Stato. È indispensabile che i nostri conti siano chiari, precisi, evidenti. Questo giova sicuramente all'Italia nei riguardi dell'estero. Bisogna pubblicare i conti dell'Istituto dei cambi. Certamente ci sono state delle perdite. A quanto ascendono? Nel consuntivo del 1925-26 le perdite di portafoglio risultanti al 30 giugno 1926 e addebitate al Ministero delle finanze ascendevano a 86 milioni. Nel consuntivo del 1926-27 non risulta dal conto speciale (n. 20) la perdita dei cambi, ma al capitolo 377 *bis* troviamo « differenze passive fra prezzo di acquisto e valore attuale di divise estere del Tesoro » lire 220 milioni; poi nel capitolo 91 (se non erro) si accenna ad un aumento di circa 200 milioni per spese di commissione, di cambio ed altre. Tutto insieme sono, mettiamo, circa 500 milioni. Io ritengo fermamente che se il ministro delle finanze quando la lira era insidiata da ogni parte (bisogna che ci trasportiamo col pensiero a quell'epoca) ha creduto necessario di difenderla ed ha speso perciò 500 milioni, non è il caso di lagnarci, ma ritengo del pari altrettanto fermamente che siccome per l'azienda del portafoglio prima, per l'Istituto dei cambi poi è responsabile il Tesoro, e utili o perdite incidono direttamente sul Tesoro sia vantaggioso avere un quadro delle operazioni compiute.

E in quanto all'Istituto dei cambi, mi pare che abbia esaurita la sua funzione; a mio avviso sarebbe opportuno liquidarlo e passare alla Banca d'Italia le poche partite che ancora possono essere in sospenso.

Una serie di affidamenti dati oggi dal ministro concordano perfettamente con le considerazioni svolte dalla Commissione. Noi sappiamo che tutti gli Stati hanno in determinati

periodi bisogni di cassa. Anche l'Inghilterra, che si trova in condizioni molto migliori delle nostre, ha ogni tanto necessità di cassa ed emette dei buoni a brevissima scadenza. Quello che la Commissione di finanze desidererebbe è che il Tesoro non sia costretto a prendere provvedimenti quasi tumultuari. Anche la Cassa ha bisogno di un preventivo. Non si possono prendere, a nostro avviso, dei provvedimenti giorno per giorno; ieri era l'Istituto dei cambi cui si concedeva facoltà di emettere buoni od una specie di buoni; un altro giorno è la Cassa depositi e prestiti che viene autorizzata ad emettere buoni; un altro giorno si autorizzano le obbligazioni della Cassa di ammortamento. Tutte piccole cose; 200 milioni, 80 milioni che non hanno grande importanza di fronte all'entità del bilancio, ma che dimostrano come il ministro non abbia creduto finora di provvedere con organicità ai bisogni che si presentano per il Tesoro.

La Cassa depositi e prestiti ha degli introiti minori, per quelle considerazioni che ha svolto oggi giustamente l'on. ministro; e per quanto ci siano molti che lo deplorino, io sono perfettamente d'accordo col ministro. È un indice della maggiore evoluzione economica del popolo italiano, il quale ragiona: perchè devo depositare al 3 % o poco più quando posso avere il 5 %? Quindi è la comprensione economica che si diffonde. Non è questo che deploro, ma vorrei che il Tesoro attingesse meno denari dalla Cassa depositi e prestiti. Il conto corrente fruttifero della Cassa depositi e prestiti verso il Tesoro che al 30 giugno ascendeva a 250 milioni di lire, al 30 aprile aveva raggiunto 700 milioni di lire. La Cassa del tesoro avendo bisogno di danaro sottrae così fondi ai compiti della Cassa depositi e prestiti verso i comuni e le provincie.

(L'on. Volpi, ministro del tesoro, fa cenni di diniego).

L'onorevole ministro fa cenni di diniego, ma io non mi valgo che dei suoi dati; nei debiti di tesoreria sono iscritti 246 milioni al 30 giugno verso la Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero, 701 milioni di lire al 30 aprile.

Non mi soffermerò più di quello che occorra sulla spesa dei 500 milioni che si fa quest'anno e si trasporta nel conto dell'anno precedente. Il ministro ha detto: « è stata un'operazione che

ho ritenuta necessaria in quel momento per non aggravare le condizioni del bilancio ». Ha aggiunto: « provvedimento preso una volta in via eccezionale, in circostanze speciali, non si farà più ». È inutile soffermarsi.

Il ministro ci ha dato poi la confortante notizia che eliminerà le contabilità fuori di bilancio e che disporrà il controllo preventivo sull'azienda del Contabile del portafoglio.

Uno scrittore tedesco, di grande fantasia, ha descritto in un suo celebre volume, le pene, le affezioni, le torture di un uomo che inconsideratamente aveva ceduto la propria ombra.

L'ombra è indispensabile, anzi fa parte della luce, come la meditazione rende più profonde le decisioni del pensiero.

La Commissione di finanze del Senato ha messo costantemente in evidenza tutta la luce dei provvedimenti di questi ultimi anni e non vuole, non può, non deve cedere l'ombra. La Commissione di finanze ha piena fiducia nell'avvenire del paese ed è sicura che il Governo traendo felice ispirazione dalle virtù del suo Capo, garantirà alla Nazione un domani di rinnovata potenza economica. (*Applausi, congratulazioni*).

VOLPI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ringrazio il collega on. Mayer che, oltre ad avere ispirato tutta la sua relazione ad un gran senso di moderazione, di collaborazione e di responsabilità tecnica e che non poteva cedere come quell'ombra di cui ha parlato e noi anzi teniamo mantenga, ha anche, in queste sue comunicazioni verbali, contenuta la discussione sulla stessa linea.

Anzi l'on. Mayer mi deve permettere di rilevare un piccolissimo neo nella sua esposizione obbiettiva, calma, tecnica, fatta di collaborazione. Quando egli ha parlato della Cassa di ammortamento ha ripetuto qualche cosa che aveva già detto l'on. Schanzer, a cui io mi associo, e ha fatto delle raccomandazioni che io ho accettato nel mio discorso, ma ha detto una sola cosa che mi è dispiaciuta.

L'on. Loria, che non viene troppo spesso al Ministero delle finanze, può parlare in un senso che può prestarsi ad interpretazioni non esatte, di un decreto ministeriale pubblicato nel bol-

lettino ufficiale del personale, facendo quasi intendere che si è pubblicato clandestinamente; ma non l'on. Mayer, che è uno dei più assidui frequentatori al Ministero delle finanze, che è il relatore del bilancio del Ministero delle finanze e che sa che questo bollettino è il solo sul quale il ministro delle finanze può stampare i suoi decreti.

Ed ho finito questo punto; tutto il resto è idilliaco.

MAYER, *relatore*. Mi abbonerò al Bollettino: non vi ero abbonato finora.

VOLPI. (*Mostrando il bollettino*). Qui è detto: Ministero delle finanze, Corte dei Conti, Bollettino Ufficiale del personale.

Questo bollettino è composto di due parti: l'una, la prima, nella quale vengono raccolte e pubblicate disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, compresi i decreti ministeriali; l'altra, disposizioni che, comunque, interessano tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

L'on. Mayer ha parlato lungamente della questione del miliardo; sobriamente ed ottimisticamente dicendo che nessuno fa colpa al Governo se valendosi delle plusvalenze in relazione alla stabilizzazione non ha avuto margine per tutti i pagamenti, poichè il limite di stabilizzazione non è stato fatto per creare una differenza di plusvalenza, ma per rispondere ai bisogni reali dell'economia del Paese. Se non avete potuto coprire tutte le vostre passività non vi è nulla da dire, ha affermato, ma non è stato esatto nei fatti riguardo le plusvalenze. Noi abbiamo pagato esattamente, se pure gradualmente, tutte quelle previste dal decreto 21 dicembre e cioè esattamente: il debito pei biglietti, la differenza dei conti sul prestito Morgan e sui Banchi meridionali, il debito per i biglietti all'Istituto internazionale dei cambi.

On. Mayer la spiegazione è facilissima: non potevamo coprire un debito che non avevamo ancora acceso. Il miliardo è quello che al 31 dicembre il Tesoro deve ancora pagare negli anni avvenire, a Milano, a Roma e al Consorzio opere pubbliche; quindi è un debito che allora non era possibile pagare.

MAYER, *relatore*. Sì, ma l'Istituto dei cambi, onorevole ministro, ha avuto i dollari; ha la contro partita. Se deve fare un debito vuol dire che gli manca il miliardo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Questo fa parte del cumulo di dollari che abbiamo passato all'Istituto dei cambi. Noi abbiamo detto già che questo è un debito di tesoreria che andrà a verificarsi negli anni venturi; vi saranno ancora tre o quattro anni per pagare questo debito. Comunque ciò che ha detto l'on. Mayer, che non si poteva prevedere come le plusvalenze si potessero pagare, è assolutamente ortodosso.

Per ciò che riguarda la preghiera di rendere pubblici i conti, io non ho nessuna difficoltà ad accettare tale raccomandazione sebbene io creda che se i conti del Tesoro hanno avuto nel tempo passato un difetto, è quello di averne comunicati tanti che la gente ha finito per non capirne più niente. Si comunicano le conclusioni e si comunicano i conti che contano. Ma ciò detto, ripeto che il Governo in un periodo di tranquillità quale è quello che si verifica, sorpassate le gestioni fuori di bilancio e regolate queste gestioni, lo farà volentieri.

L'on. Mayer ha parlato inoltre indirettamente di perdite o di benefici in materia di cambi. Io ho dichiarato esattamente alla Camera ed al Senato in occasione dei singoli bilanci che ho avuto l'onore di amministrare, quali sono state le perdite e le conclusioni definitive. L'on. Mayer sa meglio di me che nel luglio 1925 la Cassa del Tesoro non aveva dollari; e la Cassa del Tesoro ha consegnato 270 milioni di dollari alla Banca d'Italia al 21 dicembre 1927. Qualcuno li ha pagati. Quindi vuol dire che perdite non ne ve sono state. Ma intendiamoci bene: cosa significano le perdite che abbiamo dichiarate nei bilanci del 1925, '26 e '27? Cosa sono state? per esempio il 1° settembre 1926 avevamo circa 70 milioni di dollari nella Cassa del Tesoro; il dollaro dopo il discorso di Pesaro, grazie al cielo, è diminuito di 5 lire. Queste rappresentano vicino a 400 milioni di differenza di prezzo che abbiamo perduto tutti, per la svalutazione della moneta estera che avevamo...

MAYER, *relatore*. E per questo io domando, nell'interesse generale, i particolari dei conti.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Lei li avrà: renderli pubblici è un'altra cosa.

MAYER, *relatore*. Ma io non lo dico per curiosità mia personale!

VOLPI, *ministro delle finanze*. Vi è anche un

pubblico internazionale che si diverte con le speculazioni della moneta.

MAYER, *relatore*. Per il pubblico internazionale, io credo sia molto meglio fare i conti chiari. All'estero si può dubitare.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Al massimo il Governo li farà con le Commissioni di finanze dei due rami del Parlamento.

Inoltre l'onorevole Mayer ha parlato dei buoni del tesoro ed io non ho niente da rilevare: siamo d'accordo.

Dove ha chiesto una innovazione è sulle previsioni di cassa. I colleghi che sono vecchi parlamentari sanno che questa prassi c'era e che è stata abbandonata dopo discussioni infinite fra il pro ed il contra su questi preventivi di cassa. Le previsioni di cassa si presentavano quasi sempre a fine d'esercizio, oppure si presentavano con poche cifre sparute che non significavano niente. Ho detto scherzosamente che i preventivi di cassa fatti durante e dopo la guerra assomigliavano da vicino alle previsioni del Barbanera. Ma non ora; ora ci avviciniamo all'identità del conto di competenza al conto di cassa. Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, io non dispero che si possa venire rapidamente di nuovo ai preventivi di cassa; ma ad essi non si può pervenire che in condizioni normali e tranquille.

Sulla Cassa depositi e prestiti, considero di aver parlato esaurientemente nelle mie brevi dichiarazioni: ma l'onorevole Mayer ha voluto rilevare la situazione del conto corrente col Tesoro. L'on. Mayer sa che, come tutte le grandi amministrazioni dello Stato, la Cassa depositi e prestiti ha un suo conto corrente continuamente presso il Tesoro; e questo conto corrente non si può esaminare in due sole cifre, che sono specialissime, quella del 31 giugno 1927 e quella del 30 aprile 1928. Quella del 30 giugno 1927 (e l'on. Ciano che è l'amministratore delle Casse postali lo può attestare) indicava il momento della maggiore pressione da parte delle Casse postali. Quella del 30 aprile 1928 ha già nella cassa, per brevissimo tempo, perchè già destinata ad operazioni della Cassa depositi e prestiti, una parte del ricavo dei buoni fruttiferi postali e non postali che abbiamo emesso. Non si tratta dunque di cifre indicative.

Ma tengo a dichiarare che quello che ho detto inizialmente è precisamente quello che sto facendo. La situazione di cassa è quella che occupa, ma non preoccupa il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo all'esame dei capitoli.

## TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri generali dello Stato.

*Debiti perpetui.*

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 3,421,640,599.87 |
| 2 | Rendita per la Santa Sede . . . . .  | 3,225,000 »      |
| 3 | Somma dovuta al Consorzio Nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'art. 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 . . . . . | 6,289,994.50     |

---

3,431,155,594.37

---

*Debiti redimibili.*

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| 4 | Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 205,550,239.73 |
| 5 | Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nu. 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria) . . . . . | 130,000,000 »  |

---

335,550,239.73

---

*Debiti variabili.*

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 6 | Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)                     | 312,218 »          |
| 7 | Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . . | <i>per memoria</i> |

---

*Da riportarsi* . . . . . 312,218 »

|    |  |                |
|----|--|----------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .   | 312,218 »      |
| 8  | Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . . | 440,000,000 »  |
| 9  | Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria). . . . .   | 190,000,000 »  |
| 10 | Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 20,337,317.23  |
| 11 | Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584) . . . . .   | 4,000,000 »    |
|    |  | 654,649,535.23 |
|    | <i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>   |                |
| 12 | Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria). . . . .  | 8,476,809.74   |
| 13 | Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo . . . . .  | 36,535,270.88  |
| 14 | Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 505,000 »      |
| 15 | Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .   | 3,890,000 »    |
| 16 | Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903; n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66) . . . . .  | 4,500,000 »    |
|    |  | 53,907,080.62  |

*Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 17 | Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine) . . . . .   | 100,000 »   |
| 18 | Sussidio da corrispondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12) ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449 . . . . . | 337,750 »   |
| 19 | Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578). (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 6,000,000 » |
| 20 | Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 . . . . .   | 91,815 »    |
|    |   | 6,529,565 » |

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.**Dotazioni.*

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 21 | Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792) . . . . . | 11,250,000 » |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 11,250,000 » |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .  | 11,250,000 »        |
| 22 | Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901) . . . . .  | 2,000,000 »         |
| 23 | Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2229). . . . .   | 1,000,000 »         |
| 24 | Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª e 20 dicembre 1925, n. 2228) . . . . .                                  | 1,000,000 »         |
| 25 | Appannaggio a S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1931) . . . . .   | 400,000 »           |
|    |   | <hr/> 15,650,000 »  |
|    | <i>Spese per le Camere legislative.</i>   |                     |
| 26 | Spese pel Senato del Regno . . . . .  | 9,900,000 »         |
| 27 | Spese per la Camera dei Deputati . . . . .  | 14,830,000 »        |
| 28 | Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . . | 4,906,554.80        |
|    |   | <hr/> 29,636,554.80 |
|    | <i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>   |                     |
| 29 | Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .  | 96,380 »            |
| 30 | Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .   | 130,000 »           |
| 31 | Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo . . . . .                            | 130,000 »           |
| 32 | Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio . . . . .   | 150,000 »           |
| 33 | Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .   | 325,000 »           |
| 34 | Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .  | 100,000 »           |
|    |   | <hr/> 931,380 »     |

*Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.*

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 35 | Personale della Consulta Araldica . . . . .  | 10,500 »    |
| 36 | Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . .  | 27,220 »    |
| 37 | Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . .  | 900,000 »   |
| 38 | Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo . . . . .   | 1,800,000 » |
| 39 | Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162) . . . . .   | 348,700 »   |
| 40 | Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, n. 1162) . . . . .                         | 540,000 »   |
| 41 | Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4 lettere a) e c) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 . . . . .         | 540,000 »   |
| 42 | Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile. . . . .  | 700,000 »   |
| 43 | Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile. . . . .  | 30,000 »    |
| 44 | Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali. . . . . | 1,060,000 » |
| 45 | Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi . . . . .  | 800,000 »   |
|    |  | 6,756,420 » |

*Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

|    |  |
|----|--|
| 46 | Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa |
|----|--|

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |  |              |
|----|--|--------------|
|    | per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione. (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223 e 11 aprile 1926, n. 663) . . . . .  | 15,430,000 » |
| 47 | Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223) . . . . . | 10,500,000 » |
| 48 | Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa . . . . .  | 4,500,000 »  |
| 49 | Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi . . . . .  | 1,085,000 »  |
| 50 | Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza . . . . .   | 3,530,000 »  |
| 51 | Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale . . . . .   | 2,940,000 »  |
| 52 | Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale . . . . .  | 10,000,000 » |
| 53 | Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari. . .   | 900,000 »    |
| 54 | Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di bi-  |              |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 48,885,000 » |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .  | 48,885,000 »       |
|    | ciclette. Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni . . . . .  | 800,000 »          |
| 55 | Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena . . . . .   | 670,000 »          |
| 56 | Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 . . . . .   | 1,000,000 »        |
| 57 | Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 58 | Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .   | 575,000 »          |
| 59 | Indennità e paghe agli ufficiali aiutanti capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa . . . . . | 6,400,000 »        |
| 60 | Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario . . . . .   | 900,000 »          |
| 61 | Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale . . . . .   | 120,000 »          |
| 62 | Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia . . . . .  | 35,000 »           |
|    |   | 59,385,000 »       |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <i>Corte dei conti.</i>                   |  |              |
| 63  | Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .   | 9,200,000 »  |
| 64  | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . . . .  | 280,000 »    |
| 65  | Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie . . . . .   | 37,000 »     |
| 66  | Fitto di locali . . . . .  | 75,000 »     |
|   |  | 9,592,000 »  |
| <i>Avvocature erariali.</i>               |  |              |
| 67  | Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .   | 8,000,000 »  |
| 68  | Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .  | 200,000 »    |
| 69  | Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .  | 370,000 »    |
|   |  | 8,570,000 »  |
| <i>Spese generali di amministrazione.</i> |  |              |
| <i>Ministero e Intendenze di finanza.</i> |  |              |
| 70  | Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (Gruppo A) (Spese fisse) . . . . . | 40,400,000 » |
| 71  | Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . .  | 300,000 »    |
| 72  | Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero . . . . .  | 55,000 »     |
| 73  | Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse) . . . . .   | 1,100,000 »  |
| 74  | Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .  | 500,000 »    |
|   |  | 42,355,000 » |

*Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 75 | Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse) . . . . .  | 14,500,000 » |
| 76 | Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze . . . . .  | 10,500,000 » |
| 77 | Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti . . . . .  | 500,000 »    |
| 78 | Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra . . . . .   | 735,000 »    |
| 79 | Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . | 400,000 »    |
| 80 | Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali. . . . .   | 136,200 »    |

---

26,771,200 »

---

*Servizi del Tesoro.*

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 81 | Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (Spese fisse) . . . . .  | 11,000,000 » |
| 82 | Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) . . . . .  | 8,150 »      |
| 83 | Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per il servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; . . . . . | 11,008,150 » |

---

*Da riportarsi* . . . . . 11,008,150 »

|    |  |              |
|----|--|--------------|
|    | <i>Riporto</i> . . .   | 11,008,150 » |
|    | retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale;aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornalieri dei corsi dei cambi e delle rendite . . | 3,000,000 »  |
| 84 | Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro .   | 50,000 »     |
| 85 | Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .  | 1,300,000 »  |
| 86 | Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca . . . . .                             | 1,100,000 »  |
| 87 | Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia. . . . .  | 57,000 »     |
| 88 | Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi. . . . .  | 20,000 »     |
| 89 | Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 8,000 »      |
| 90 | Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera <i>d</i> ), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gen-   |              |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 16,543,150 » |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . .   | 16,543,150 »       |
|    | naio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50 . . . . .  | 12,000 »           |
| 91 | Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 92 | Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 93 | Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero.   | 600,000 »          |
| 94 | Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni . . . . .   | 400,000 »          |
| 95 | Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine). . . . . | 1,035,000 »        |
| 96 | Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine). . . . .   | 100,000 »          |
| 97 | Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835) . . . . .                           | 2,250,000 »        |
|    |  | 20,940,150 »       |
|    | <i>Spese diverse.</i>  |                    |
| 98 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni . . . . .  | 1,520,000 »        |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 1,520,000 »        |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 1,520,000 »        |
| 99  | Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio. . . . . | 600,000 »          |
| 100 | Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie. . . . .  | 700,000 »          |
| 101 | Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 1,300,000 »        |
| 102 | Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 103 | Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .   | 70,000 »           |
| 104 | Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria . . . . .  | 80,000 »           |
| 105 | Spese casuali . . . . .   | 60,000 »           |
| 106 | Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti . . . . .  | 12,000,000         |
| 107 | Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 108 | Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, . . . . .   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 16,330,000 «       |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
|     | <i>Riparto</i> . . .   | 16,330,000 »              |
|     | Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .   | 29,200 »                  |
| 109 | Rimborsò all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .                                 | 500,000 »                 |
|     |  | <hr/> 16,859,200 » <hr/>  |
|     | <i>Debito vitalizio.</i>   |                           |
|     | <i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>   |                           |
| 110 | Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .   | 80,000,000 »              |
| 111 | Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . . . .   | 40,000,000 »              |
| 112 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . . | 200,000 »                 |
| 113 | Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori. . . . .  | 1,300,000 »               |
| 114 | Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto. . . . .                           | 600,000 »                 |
|     |  | <hr/> 122,100,000 » <hr/> |
|     | <i>Spese per servizi speciali.</i>   |                           |
|     | <i>Spese comuni alle Amministrazioni esterne.</i>  |                           |
| 115 | Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).   | 185,000,000 »             |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 185,000,000 »             |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 185,000,000 » |
| 116 | Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse) . . . . .   | 4,700,000 »   |
| 117 | Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse) . . . . .   | 4,200,000 »   |
|     |   | 193,900,000 » |
|     | <i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>   |               |
| 118 | Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero. . . . . | 7,500,000 »   |
| 119 | Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 10,000 »      |
| 120 | Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 150,000 »     |
| 121 | Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale. . . . .  |               |
| 122 | Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . .         | 1,400,000 »   |
| 123 | Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza . . . . .  | 3,500,000 »   |
| 124 | Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . . . .  | 100,000 »     |
|     |   | 12,710,000 »  |

*Amministrazione del demanio e delle tasse.**Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.*

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 125 | Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria) . . . . . | 200,000 »    |
| 126 | Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie . . . . .   | 6,000 »      |
| 127 | Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse  | 3,000,000 »  |
| 128 | Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici . . . . .  | 225,000 »    |
| 129 | Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 618,000 »    |
| 130 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .   | 15,000,000 » |
|     |  | 19,049,000 » |

*Spese proprie dei servizi delle tasse.*

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 131                        | Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria) . . . . . | 17,000,000 » |
| 132                        | Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative . . . . .  | 25,000 »     |
| <i>Da riportarsi . . .</i> |  | 17,025,000 » |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 17,025,000 »  |
| 133 | Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici . . . . . | 2,000,000 »   |
| 134 | Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .   | 800,000 »     |
| 135 | Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine) . . . . .   | 2,000,000 »   |
| 136 | Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine) . . . . .  | 1,000,000 »   |
| 137 | Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine) . . . . .  | 10,000,000 »  |
| 138 | Quota spettante ai comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (art. 17 del Testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283) (Spesa d'ordine) . . . . .  | 17,000,000 »  |
| 139 | Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine) . . . . .  | 60,000,000 »  |
| 140 | Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa  |               |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 109,825,000 » |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 109,825,000 » |
|     | sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonché premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 9,500,000 »   |
| 141 | Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito . . . . .  | 4,000,000 »   |
|     |   | 123,325,000 » |
|     | <i>Spese proprie dei servizi del demanio.</i>   |               |
| 142 | Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio-salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio . . . . .  | 272,400 »     |
| 143 | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .   | 1,500,000 »   |
| 144 | Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 . . . . . | 640,000 »     |
|     |   | 2,412,400 »   |
|     | <i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>   |               |
| 145 | Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse . . . . .  | 30,000 »      |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 30,000 »      |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 30,000 »     |
| 146 | Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico. . . . .            | 2,000,000 »  |
| 147 | Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .   | 35,500 »     |
| 148 | Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 650,000 »    |
|     |   | 2,715,500 »  |
|     | <i>Provveditorato generale dello Stato.</i>   |              |
|     | <i>Amministrazione dei beni dell'antico demanio.</i>  |              |
| 149 | Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse) . . . . .   | 250,000 »    |
| 150 | Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . . . .   | 8,000 »      |
| 151 | Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale . . . . .  | 12,000 »     |
| 152 | Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 105,000 »    |
| 153 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .  | 120,000 »    |
| 154 | Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) . . . . . | 17,000,000 » |
| 155 | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .  | 4,500,000 »  |
|     |   | 21,995,000 » |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928*Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.*

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 156 | Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica. . . . . | 15,539,000 » |
| 157 | Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica e spese varie inerenti agli stampati elettorali . . . . .  | 35,868,200 » |
| 158 | Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato  | 54,000 »     |
| 159 | Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma . . . . .   | 500,000 »    |
| 160 | Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .   | 130,000 »    |
| 161 | Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale . . .  | 150,000 »    |
| 162 | Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> ; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 2,180,000 »  |

---

54,421,200 »

---

*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 163 | Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori. . . .  | 400,000 »    |
| 164 | Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti . . . . . | 5,500,000. » |

---

*Da riportarsi* . . . 5,900,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 5,900,000 »  |
| 165 | Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .  | 13,500,000 » |
|     |  | 19,400,000 » |
|     | <i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>  |              |
| 166 | Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medicofiscali. . . . .   | 2,300,000 »  |
| 167 | Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte . . . . .  | 40,000 »     |
| 168 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle vólture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria). . . . . | 60,000 »     |
| 169 | Diritto di scritturazione ed altri stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte . . . . .               | 1,700,000 »  |
| 170 | Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie . . . . .   | 500,000 »    |
| 171 | Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 2,500 »      |
| 172 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria). . . . .  | 115,000 »    |
| 173 | Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria) . . . . .         | 2,000,000 »  |
| 174 | Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di opero-  |              |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 6,717,500 »  |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                            |               |
|-----|--|----------------------------|---------------|
|     |  | <i>Riporto</i> . . .       | 6,717,500 »   |
|     | sità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . . . .  |                            | 250,000 »     |
| 175 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .   |                            | 100,000,000 » |
|     |  |                            | 106,967,500 » |
|     | <i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>   |                            |               |
| 176 | Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 . . . . .   |                            | 190,000,000 » |
| 177 | Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti . . . . .  |                            | 100,000 »     |
| 178 | Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza   |                            | 8,500,000 »   |
| 179 | Spese per i servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114) . . .   |                            | 200,000 »     |
| 180 | Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale familiare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato . . |                            | 250,000 »     |
| 181 | Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative . . .   |                            | 3,800,000 »   |
| 182 | Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina adetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai conse-  |                            |               |
|     |  | <i>Da riportarsi</i> . . . | 202,850,000 » |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .   | 202,850,000 » |
|     | gnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio . . . . .  | 1,200,000 »   |
| 183 | Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . . .  | 2,800,000 »   |
| 184 | Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare . . . . .   | 250,000 »     |
| 185 | Rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria). . . . . | 2,000,000 »   |
| 186 | Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse) . . . . .   | 5,000,000 »   |
|     |  | 214,100,000 » |
|     | <i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>   |               |
|     | <i>Spese generali.</i>   |               |
| 187 | Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette . . . . .   | 7,000 »       |
| 188 | Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese   |               |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 7,000 »       |

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .   | 7,000 »                  |
|     | per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033) . . . . .  | 200,000 »                |
| 189 | Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo . . . . . | 6,000,000 »              |
| 190 | Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette . . .   | 155,000 »                |
| 191 | Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 100,000 »                |
|     |  | <hr/> 6,462,000 » <hr/>  |
|     | <i>Imposte di fabbricazione</i>  |                          |
| 192 | Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine) . . . . .  | 30,000 »                 |
| 193 | Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).   | 10,000,000 »             |
| 194 | Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . .   | 6,500,000 »              |
| 195 | Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione . . .   | 50,000 »                 |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .   | <hr/> 16,580,000 » <hr/> |

|     |   |                                |              |
|-----|---|--------------------------------|--------------|
|     |   | <i>Riporto</i> . . . . .       | 16,580,000 » |
| 196 | Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione. . . . .   |                                | 5,000 »      |
|     |   |                                | 16,585,000 » |
|     | <i>Dogane.</i>  |                                |              |
| 197 | Mercedi alle visitatrici doganali . . . . .   |                                | 555,000 »    |
| 198 | Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse) . . . . .  |                                | 85,000 »     |
| 199 | Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero . . . . .   |                                | 2,700,000 »  |
| 200 | Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane . . . . . |                                | 500,000 »    |
| 201 | Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere . . . . .   |                                | 900,000 »    |
| 202 | Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)  |                                | 85,000 »     |
| 203 | Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; con-   |                                |              |
|     |   | <i>Da riportarsi</i> . . . . . | 4,825,000 »  |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                                |              |
|-----|--|--------------------------------|--------------|
|     |  | <i>Riporto</i> . . . . .       | 4,825,000 »  |
|     | tributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . . . . .  |                                | 100,000 »    |
| 204 | Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione e dei dazi interni di consumo - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti . . . . .   |                                | 350,000 »    |
| 205 | Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . . |                                | 20,000,000 » |
|     |  |                                | 25,275,000 » |
|     | <i>Dazi di consumo.</i>  |                                |              |
| 206 | Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale . . . . .  |                                | 350,000 »    |
| 207 | Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativa, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117. . . . .  |                                | 200,000 »    |
|     |  |                                | 550,000 »    |
|     | <i>Amministrazione delle private.</i>  |                                |              |
|     | <i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.</i>  |                                |              |
| 208 | Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria) . . . . .   |                                | 75,000 »     |
|     |  | <i>Da riportarsi</i> . . . . . | 75,000 »     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     | <i>Ripporto</i> . . .   | 75,000 »      |
| 209 | Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private. . . .  | 150,000 »     |
| 210 | Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse . . . . .  | 170,000 »     |
| 211 | Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1913, n. 560 (Spesa obbligatoria).   | 10,000 »      |
|     |   | 405,000 »     |
|     | <i>Lotto.</i>   |               |
| 212 | Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) . . . . . | 500,000 »     |
| 213 | Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 . . . . .  | 10,000 »      |
| 214 | Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine) . . . . .  | 35,000,000 »  |
| 215 | Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 198,000,000 » |
| 216 | Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .   | 4,000 »       |
|     |   | 233,514,000 » |

*Fondi di riserva.*

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 217 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato) . . . . . | 40,000,000 »             |
| 218 | Fondi di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .          | 40,000,000 »             |
|     |  | <hr/> 80,000,000 » <hr/> |

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA.****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.****Spese per organi e servizi generali dello Stato.***Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.*

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| 219 | Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 22,302,166.28              |
| 220 | Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma. . . . .   | 67,570,000 »               |
| 221 | Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine) . . . . .   | 5,525,200 »                |
| 222 | Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria) . . . . .                | 27,807,750.21              |
| 223 | Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . . . . | 290,000 »                  |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | <hr/> 123,495,116.49 <hr/> |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 123,495,116,49     |
| 224 | Somma da corrisondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283) . . . . .   | 91,200 »           |
| 225 | Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 226 | Assegno annuo da corrisondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa . . . . .   | 300,000 »          |
| 227 | Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per i due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 228 | Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901; Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485) . . . . . | <i>per memoria</i> |
|     |  | 123,886,316,49     |
|     | <i>Spese diverse.</i>  |                    |
| 229 | Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (9ª rata) . . . . .  | 10,000,000 »       |
| 230 | Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle  |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 103,740,068,47     |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 10,000,000 »       |
|     | somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie . . . . .   | 6,043,097.10       |
| 231 | Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 25,000 »           |
| 232 | Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 600 »              |
| 233 | Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .   | 300 »              |
| 234 | Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 . . . . .  | 200,000 »          |
| 235 | Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrisponderci alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 236 | Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate. . . . .   | 200,000 »          |
| 237 | Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (art. 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . .  | 16,000,000         |
| 238 | Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 32,468,997.10      |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 32,468,997.10      |
|     | mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887) . . . . .   | 3,071,071.37       |
| 239 | Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . .   | 5,000,000 »        |
| 240 | Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace. . . .   | 650,000 »          |
| 241 | Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace . . . . .   | 4,000,000 »        |
| 242 | Spese varie esclusi, i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici . . . . .  | 150,000 »          |
| 243 | Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti . . . . .                            | 5,000,000 »        |
| 244 | Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (sesta delle venti rate) . . . . . | 400,000 »          |
| 245 | Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria). . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 246 | Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445) . . . . .  | 1,000,000 »        |
| 247 | Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quinta ed ultima rata) . . . . .   | 52,000,000 »       |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .  | 103,740,068.47     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .   | 103,740,068.47     |
| 248 | Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) . . . . .  | 1,000,000 »        |
| 249 | Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756. . . . . | 1,000,000 »        |
| 250 | Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 251 | Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965 . . .  | 10,680,000 »       |
| 252 | Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817). . .   | 2,500,000 »        |
| 253 | Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478). . . . .   | 155,000 »          |
| 254 | Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .  | 22,000,000 »       |
| 255 | Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, n. 15 e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816.                              | 15,000,000 »       |
| 256 | Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 257 | Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 156,075,068.47     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 156,075,068.47     |
|     | 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 258 | Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448) . . . . .  | 1,000,000 »        |
| 259 | Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)  | 15,000 »           |
| 260 | Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 261 | Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità) . . . . .  | 4,500,000 »        |
| 262 | Assegnazione straordinaria per la esecuzione per mezzo dell'Azienda generale italiana dei petroli, di ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 300). . . . .  | 7,000,000 »        |
| 263 | Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964). . . . .  | 141,350,000 »      |
|     |   | <hr/>              |
|     |   | 309,940,068.47     |
|     |   | <hr/>              |
|     | <i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>   |                    |
| 264 | Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . . . | 5,262,438 »        |
| 265 | Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria).  | 350,000 »          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .  | 5,612,438 »        |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 5,612,438 »   |
| 266 | Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . . .                                  | 14,440,200 »  |
| 267 | Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 55,050,500 »  |
| 268 | Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni . . . . .  | 112,250,000 » |
|     |  | 187,353,138 » |
|     | <i>Spese per la beneficenza romana.</i>  |               |
| 269 | Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 26,045,605.28 |
|     | <i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>  |               |
|     | <i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>   |               |
| 270 | Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (Decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440). . . . . | 800,000 »     |
| 271 | Sussidi temporanei ai Comuni provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 . . . . .  | 35,000,000 »  |
| 272 | Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481. . . . .  | 22,000,000 »  |
| 273 | Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza . . . . .   |               |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 57,800,000 »  |

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 57,800,000 »             |
|     | e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055) . . . . .   | 475,000 »                |
| 274 | Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra.  | 400,000 »                |
| 275 | Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151 . . . . .   | 300,000 »                |
| 276 | Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali . . . . . | 1,128,536 »              |
| 277 | Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse . . . . .  | 900,000 »                |
|     |   | <hr/> 61,003,536 » <hr/> |
|     | <i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica.</i>   |                          |
| 278 | Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162) . . . . .  | 53,518 »                 |
| 279 | Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (articolo 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577) . . . . .  | 500,000 »                |
|     |   | <hr/> 553,518 » <hr/>    |
|     | <i>Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.</i>   |                          |
| 280 | Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma . . . . .   | 1,460 »                  |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .  | <hr/> 1,460 »            |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 1,460 »      |
| 281 | Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse . . . . .   | 18,000,000 » |
|     |   | 18,001,460 » |
|     | <i>Spese generali di amministrazione.</i>   |              |
|     | <i>Servizi diversi.</i>   |              |
| 282 | Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . . | 25,400,000 » |
| 283 | Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .   | 2,000,000 »  |
| 284 | Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .  | 2,000,000 »  |
| 285 | Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza. . . . .   | 120,000 »    |
| 286 | Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319). . . . .   | 100,000 »    |
| 287 | Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860 . . . . .   | 1,000 »      |
| 288 | Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime . . . . .   | 900,000 »    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 30,521,000 » |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 30,521,000 »       |
| 289 | Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria) . . . . . | <i>per memoria</i> |
|     |  | 30,521,000 »       |
|     | <i>Spese per servizi speciali.</i>   |                    |
|     | <i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>  |                    |
| 290 | Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe . . . . .  | 13,500,000 »       |
|     | <i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>  |                    |
| 291 | Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria). . . . .  | 600 »              |
| 292 | Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - <sup>ss</sup> Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .   | 13,000 »           |
| 293 | Spesa per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici di Sant'Andrea e della Panetteria in Roma (articolo 5 lettera <i>a</i> ) del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2036 (Spesa ripartita - Seconda rata) . . . . .  | 833,333 »          |
|     |  | 846,933 »          |
|     | <i>Provveditorato generale dello Stato.</i>  |                    |
| 294 | Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . . . .   | 28,800 »           |
| 295 | Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di . . . . .   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 28,800 »           |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 28,800 »           |
|     | danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 51,600 »           |
|     |  | 80,400 »           |
|     | <i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>  |                    |
| 296 | Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine). . . . .  | 400 »              |
|     | <i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>   |                    |
| 297 | Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 . . . . . | 14,000,000 »       |
| 298 | Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Quarta delle sei rate). . . . .  | 1,000,000 »        |
|     |  | 15,000,000 »       |
|     | <i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>   |                    |
| 299 | Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>   |                    |
| 300 | Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca. . . . .  | 1,150,000,000 »    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 1,150,000,000 »    |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 1,150,000,000 » |
| 301 | Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7) . . . .   | 4,500,000 »     |
| 302 | Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .   | 5,000,000 »     |
| 303 | Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro . . . . .   | 40,000,000 »    |
| 304 | Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275) e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519) . . . . .  | 1,000,000 »     |
| 305 | Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . .   | 125,000 »       |
| 306 | Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra . . . . .   | 20,000 »        |
| 307 | Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio . . . . .   | 50,000 »        |
| 308 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 5,000 »         |
| 309 | Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .   | 700,000 »       |
| 310 | Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero . . . . . | 2,000,000 »     |
| 311 | Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .   | 2,800,000 »     |
| 312 | Retribuzione al personale avventizio . . . . .  | 250,000 »       |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .  | 1,206,450,000 » |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 1,206,450,000 »    |
| 313 | Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .   | 345,000 »          |
| 314 | Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .  | 155,000 »          |
| 315 | Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti . . . .  | 1,500,000 »        |
|     |   | 1,208,450,000 »    |
|     | <i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>   |                    |
| 316 | Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .  | 15,000,000 »       |
|     | <i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>   |                    |
| 317 | Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi . . .  | 20,000 »           |
| 318 | Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .  | 14,000 »           |
| 319 | Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi . . . . . | 2,000,000 »        |
| 320 | Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426) . .  | <i>per memoria</i> |
| 321 | Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra . . . . .   | 345,000 »          |
|     |   | 2,379,000 »        |

*Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.*

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 322 | Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852) . . . . . | <i>per memoria</i> |
|-----|---|--------------------|

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Estinzione di debiti.*

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 323 | Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 114,936,079.83     |
| 324 | Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1 <sup>a</sup> annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977) . . . . .  | 32,700,000 »       |
| 325 | Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)  | 40,000 »           |
| 326 | Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro . . . . .   | 6,912,102.93       |
| 327 | Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 328 | Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 20,137,788.43      |
| 329 | Versamento alla Cassa d'ammortamento dei debiti pubblici interni delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministrate per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro . . . . .  | 31,461,485.52      |
| 330 | Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (11 <sup>a</sup> delle 49 annualità) . . . . . | 383,696.20         |
| 331 | Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 120,000 »          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 206,691,152.91     |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 206,691,152.91     |
| 332 | Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 333 | Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . .                   | <i>per memoria</i> |
| 334 | Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (8 <sup>a</sup> delle 35 annualità scadenti il 1 <sup>o</sup> gennaio di ogni anno) . . . . . | 19,693.08          |
| 335 | Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450: (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752) . . . . .               | 837,161.39         |
|     |   | 207,548,007.38     |
|     | <i>Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.</i>  |                    |
| 336 | Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1114 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Accensione di crediti.</i>   |                    |
| 337 | Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate . . . . .  | 500,000 »          |
|     | <i>Riscatti di ferrovie.</i>  |                    |
| 338 | Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . . . .  | 1,376,294.89       |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .  | 1,376,294.89       |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Ripporto . . .</i>   | 1,376,294.89       |
| 339 | Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923) . . . . .  | 6,500,000 »        |
|     |   | 7,876,294.89       |
|     | <i>Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.</i>   |                    |
| 340 | Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione. . . . .  | 300,000,000 »      |
| 341 | Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quarta delle sei rate) . . . . .  | 100,000,000 »      |
| 342 | Somministrazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per acquisti destinati ad aumento delle scorte. . . . .   | 30,000,000 »       |
|     |   | 430,000,000 »      |
|     | <i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>   |                    |
| 343 | Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351. . . . . | <i>per memoria</i> |
| 344 | Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (4 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .  | 6,641,258.58       |
| 345 | Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .  | 12,000,000 »       |
|     | <i>Da riportarsi . . .</i>  | 18,641,208.58      |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .  | 18,641,258.58      |
| 346 | Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705   | <i>per memoria</i> |
| 347 | Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e pei lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da ricuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59 . . . . .   | 35,280,000 »       |
| 348 | Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 349 | Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (sesta rata) . . . . .  | 13,200,000 »       |
| 350 | Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia  | 2,000,000 »        |
| 351 | Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo) . . . | 15,714,285.70      |
| 352 | Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa Depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso . . . . .  | <i>per memoria</i> |
|     |   | 84,835,544.28      |

*Partite che si compensano coll'entrata.**Spese diverse.*

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 353 | Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine). . . . .  | 2,000,000 »        |
| 354 | Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .        | 2,023,195.84       |
| 355 | Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (22 <sup>a</sup> delle cinquanta annualità) . . . . .  | 9,310.04           |
| 356 | Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).  | <i>per memoria</i> |
| 357 | Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettere A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021). . . . . | <i>per memoria</i> |
| 358 | Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021). . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 359 | Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391). . . . .   | 300,000 »          |

*Da riportarsi . . .*

4,332,505.88

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . .   | 4,332,505.88       |
| 360 | Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (4ª rata).  | 1,250,000 »        |
| 361 | Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) . . . .  | 3,000,000 »        |
| 362 | Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri-<br>vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri-<br>vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine) .  | <i>per memoria</i> |
| 363 | Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge<br>22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine) . . . . .  | 1,060,000 »        |
| 364 | Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili<br>ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini<br>per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota<br>d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa<br>depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della<br>legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . . | 13,591.30          |
| 365 | Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per<br>il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Monte-<br>catini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite<br>ai sensi del Regio decreto 1º marzo 1925, n. 275. . . . .  | 818,163.60         |
| 366 | Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla<br>Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921,<br>approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965 . . . . .  | 4,000,000 »        |
|     |  | 14,474,260.78      |
|     | <i>Spese per il servizio del credito<br/>agli impiegati ed ai salariati dello Stato.</i>   |                    |
| 367 | Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati . . . .  | 75,500 »           |
| 368 | Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . . . .   | 349,000 »          |
| 369 | Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ine-<br>renti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al<br>Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello<br>Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di<br>garanzia: . . . . .  | 120,000 »          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . .   | 544,500 »          |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 544,500 »          |
| 370 | Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . .   | 40,000 »           |
| 371 | Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . .   | 350,000 »          |
|     |   | <hr/>              |
|     |   | 934,500 »          |
|     |   | <hr/>              |
|     | <i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>  |                    |
| 372 | Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) | <i>per memoria</i> |
|     |   | <hr/>              |

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.**Oneri generali dello Stato.*

|  |                  |
|--|------------------|
| Debiti perpetui . . . . .  | 3,431,155,594.37 |
| Debiti redimibili . . . . .                                      | 335,550,239.73   |
| Debiti variabili . . . . .                                       | 654,649,535.23   |
| Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi . . . . .                 | 53,907,080.62    |
| Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali . . . . . | 6,529,565 »      |

---

4,481,792,014.95

---

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.*

|  |               |
|--|---------------|
| Dotazioni . . . . .  | 15,650,000 »  |
| Spese per le Camere legislative . . . . .                            | 29,636,554.80 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .                      | 931,380 »     |
| Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio . . . . .          | 6,756,420 »   |
| Servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni . . . . .        | »             |
| Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . . | 59,385,000 »  |
| Corte dei conti . . . . .  | 9,592,000 »   |
| Avvocature erariali . . . . .  | 8,570,000 »   |

---

*Da riportarsi* . . . . . 130,521,354.80

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|   |               |
|---|---------------|
| <i>Spese generali di amministrazione.</i>                               |               |
| Ministero e Intendenze di finanza. . . . .                              | 42,355,000 »  |
| Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza | 26,771,200 »  |
| Servizi del Tesoro . . . . .  | 20,940,150 »  |
| Spese diverse . . . . .   | 16,859,200 »  |
| Debito vitalizio:   |               |
| <i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i> . . . . .               | 122,100,000 » |
|   | 229,025,550 » |
| <i>Spese per servizi speciali.</i>                                      |               |
| Spese comuni alle Amministrazioni esterne . . . . .                     | 193,900,000 » |
| Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. . . . .              | 12,710,000 »  |
| Amministrazione del demanio e delle tasse:                              |               |
| <i>Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse</i> . . . . .      | 19,049,000 »  |
| <i>Spese proprie dei servizi delle tasse</i> . . . . .                  | 123,325,000 » |
| <i>Spese proprie dei servizi del Demanio</i> . . . . .                  | 2,412,400 »   |
| <i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i> . . . . .  | 2,715,500 »   |
| Provveditorato generale dello Stato:                                    |               |
| <i>Amministrazione dei beni del demanio</i> . . . . .                   | 21,995,000 »  |
| <i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i> . . . . | 54,421,200 »  |
| Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .              | 19,400,000 »  |
| Amministrazione delle imposte dirette . . . . .                         | 106,967,500 » |
| Corpo della Regia Guardia di finanza. . . . .                           | 214,100,000 » |
|   | 770,995,600 » |
| <i>Da riportarsi</i> . . . . .  |               |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Riporto</i> . . . . .   | 770,995,600 »    |
| Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:                      |                  |
| <i>Spese generali</i> . . . . .  | 6,462,000 »      |
| <i>Imposte di fabbricazione</i> . . . . .                                    | 16,585,000 »     |
| <i>Dogane</i> . . . . .  | 25,275,000 »     |
| <i>Dazi di consumo</i> . . . . .   | 550,000 »        |
| Amministrazione delle private:   |                  |
| <i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette</i> | 405,000 »        |
| <i>Lotto</i> . . . . .   | 233,514,000 »    |
| Fondi di riserva . . . . .   | 80,000,000 »     |
|  | <hr/>            |
|  | 1,133,786,600 »  |
|  | <hr/>            |
| Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .                 | 5,975,125,519.75 |
|  | <hr/>            |

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.*

|  |                |
|--|----------------|
| Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari . . . . .                                  | 123,886,316.49 |
| Spese diverse . . . . .  | 309,940,068.47 |
| Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità . . . . .                      | 187,353,138 »  |
| Spese per la beneficenza romana . . . . .  | 26,045,605.28  |
| Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:                                       |                |
| <i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i> . . . . . | 61,003,536 »   |
| <i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica</i> . . . . .                             | 553,518 »      |
| Assegni vitalizi e pensioni straordinarie . . . . .                                      | 18,001,460 »   |
|  | <hr/>          |
|  | 726,783,642.24 |

*Spese generali di amministrazione.*

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Servizi diversi . . . . . | 30,521,000 » |
|---------------------------|--------------|

*Spese per servizi speciali.*

|   |              |
|---|--------------|
| Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . . | 13,500,000 » |
| Amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .         | 846,933 »    |
| Provveditorato generale dello Stato . . . . .               | 80,400 »     |
| Amministrazione delle imposte dirette . . . . .             | 400 »        |
| Corpo della Regia Guardia di finanza . . . . .              | 15,000,000 » |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Da riportarsi</i> . . . . . | 29,427,733 » |
|--------------------------------|--------------|

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
|   | <i>Riporto</i> . . . . . | 29,427,733 »           |
| Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette . . . . .  |                          | <i>per memoria</i>     |
| Amministrazione delle pensioni di guerra. . . . .   |                          | 1,208,450,000 »        |
| Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie   |                          | 15,000,000 »           |
| Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. . . . .         |                          | 2,379,000 »            |
| Onere per la concessione delle polizze ai combattenti . . . . .   |                          | <i>per memoria</i>     |
|   |                          | <hr/> 1,255,256,733 »  |
| Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .  |                          | <hr/> 2,012,561,375.24 |
| <i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>   |                          |                        |
| Estinzione di debiti. . . . .   |                          | 207,548,007.38         |
| Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.   |                          | <i>per memoria</i>     |
| Accensione di crediti . . . . .   |                          | 500,000 »              |
| Riscatti di ferrovie . . . . .  |                          | 7,876,294.89           |
| Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle altre Aziende autonome di Stato . . . . . |                          | 430,000,000 »          |
| Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali . . . . .   |                          | 84,835,544.28          |
| Partite che si compensano coll'entrata. . . . .   |                          | 14,474,260.78          |
| Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato  |                          | 934,500 »              |
| Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. . . . .   |                          | <i>per memoria</i>     |
| Totale della categoria seconda della parte straordinaria. . . . .   |                          | <hr/> 746,168,607.33   |
| Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .   |                          | <hr/> 2,758,729,982.57 |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . . . .   |                          | <hr/> 8,733,855,502.32 |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

|  |                  |
|--|------------------|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 7,987,686,894.99 |
| Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)      | 746,168,607.33   |
|  | <hr/>            |
| Totale generale  | 8,733,855,502.32 |
|  | <hr/>            |

## ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
- » n. 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
  - » n. 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
  - » n. 7. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
  - » n. 8. Interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.
  - » n. 9. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.
  - » n. 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
  - » n. 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.
  - » n. 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).
  - » n. 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari; ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
  - » n. 19. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
  - » n. 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 89. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
- » n. 92. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
  - » n. 96. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
  - » n. 101. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 102. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 107. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18)
  - » n. 109. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
  - » n. 111. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 119. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
  - » n. 120. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.
  - » n. 125. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alle Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).
  - » n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
  - » n. 134. Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.
  - » n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 136. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto.
- » n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Articoto 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).
  - » n. 138. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli, ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283).
  - » n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).
  - » n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
  - » n. 147. Canoni ed annualità passive.
  - » n. 148. Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate.
  - » n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 154. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
  - » n. 162. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.
  - » n. 168. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
  - » n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 172. Spese di coazioni e di liti.
  - » n. 173. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
  - » n. 175. Restituzioni e rimborsi.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 185. Pagamento delle rette di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. — Profilassi contro le malattie infettive e veneree, mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti Sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).
- » n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 192. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.
  - » n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
  - » n. 211. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
  - » n. 214. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
  - » n. 215. Vincite al lotto.
  - » n. 219. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.
  - » n. 221. Rimborsi vari.
  - » n. 222. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.
  - » n. 223. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 225. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 231. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
- » n. 232. Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.
  - » n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - » n. 235. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
  - » n. 245. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esercizio dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
  - » n. 264. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.
  - » n. 265. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimeposte provinciali e comunali abbonate.
  - » n. 266. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.
  - » n. 267. Contributi diretti dello Stato a favore dell'«Unione edilizia» e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.
  - » n. 269. Spese per la beneficenza romana.
  - » n. 289. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.
  - » n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 293. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 296. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
  - » n. 308. Spese di liti.

## Segue Elenco N. 1.

## CAPITOLO n. 323. Debiti redimibili - Ammortamento.

- » n. 325. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 328. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.
- » n. 330. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 347. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 4997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).
- » n. 352. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 361. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 362. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 370. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

## CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.
- » n. 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
- » n. 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 31. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 8. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 5. Spese di liti.
- » n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.
  - » n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro,aggio, sconto e commissioni su divise estere.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
  - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 10. Spese di liti:
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 17. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e articolo 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).
  - » n. 24. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, corpi ed istituti.

*Segue* Elenco N. 1.

## MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
- » n. 14. Spese di liti.
  - » n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).
  - » n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
  - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 27. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione. Retribuzione agli amministratori.
  - » n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
  - » n. 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).
  - « n. 56. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
  - » n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ». (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594 e 20 febbraio 1927, n. 376).
  - » n. 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
  - » n. 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di

## Segue Elenco N. 1.

riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

- CAPITOLO n. 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole:
- a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 108. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 109. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126, e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 110. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.
- » n. 113. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.
- » n. 114. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco 1.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 15. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 16. Premi da corrisondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
  - » n. 24. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 27. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.
  - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
- » n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
  - » n. 19. Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).
  - » n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
  - » n. 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato

## Segue Elenco N. 1.

con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453, del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

- CAPITOLO n. 40. Spese di giustizia penale militare.
- » n. 43. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore pel fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

## MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 51. Spese di giustizia.

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- CAPITOLO n. 2. Spese di telegrammi.
- » n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.
- » n. 11. Spese di liti.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 26 Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.
- » n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).
  - » n. 48. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
  - » n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 75. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
  - » n. 77. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
  - » n. 93. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
  - » n. 104. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
  - » n. 105. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).
  - » n. 112. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.
  - » n. 113. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
  - » n. 134. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
  - » n. 141. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi

*Segue Elenco N. 1.*

sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

CAPITOLO n. 143. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

#### MINISTERO PER LE CORPORAZIONI

CAPITOLO n. 13. Spese per telegrammi all'interno ad all'estero e per comunicazioni telefoniche interurbane.

## Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 83. Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.
- » n. 89. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
  - » n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
  - » n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
  - » n. 152. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 170. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
  - » n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti

## Segue Elenco N. 2.

- allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- CAPITOLO n. 172. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 175. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 189. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.
  - » n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 192. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.
  - » n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.
  - » n. 209. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.
  - » n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 295. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).
  - » n. 296. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

## Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
- » n. 35. Personale della Consulta Araldica.
  - » n. 63. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
  - » n. 67. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
  - » n. 70. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (gruppo A) (Spese fisse).
  - » n. 75. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
  - » n. 76. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonché personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).
  - » n. 81. Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme, non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).
  - » n. 110. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 111. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
  - » n. 112. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 113. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
  - » n. 114. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.
  - » n. 115. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.
  - » n. 130. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
  - » n. 142. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).
  - » n. 149. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 153. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
- » n. 175. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
  - » n. 176. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.
  - » n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).
  - » n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).
  - » n. 215. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
  - » n. 263. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
  - » n. 278. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).
  - » n. 280. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
  - » n. 281. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
  - » n. 282. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 283. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 284. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 285. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
  - » n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
  - » n. 300. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 301. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
- » n. 302. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
  - » n. 303. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.
  - » n. 304. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1540).
  - » n. 309. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
  - » n. 311. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
  - » n. 312. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
  - » n. 314. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 347. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse).
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923; n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse).
  - » n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 36. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
  - » n. 37. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 44. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
- » n. 46. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
  - » n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.
  - » n. 50. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse).
  - » n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).
  - » n. 22. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.
  - » n. 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
  - » n. 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
  - » n. 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
  - » n. 43. Competenze al personale delle scuole all'estero.
  - » n. 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 70. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 18. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 22. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.
  - » n. 42. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
  - » n. 52. Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 57. Regi Istituti dei sordo-muti - Regia Scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.
  - » n. 60. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
  - » n. 67. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 71. Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 73. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).
  - » n. 98. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).
  - » n. 100. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (Spese fisse).
  - » n. 101. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 103. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927 n. 1966.
  - » n. 125. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

## MINISTERO DELL'INTERNO.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).
  - » n. 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).
  - » n. 85. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

- » n. 87 Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).

- » n. 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo.

- » n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica — Stipendi e indennità fisse.

- » n. 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

- » n. 31. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

- » n. 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

- » n. 72. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

- » n. 75. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

- » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- » n. 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

- » n. 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.

- » n. 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

- » n. 35. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei circoli ferroviari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 49. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
- » n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
  - » n. 60. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (Spese fisse).
  - » n. 62. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.
  - » n. 66. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 12. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
  - » n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.
  - » n. 41. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).
  - » n. 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 50. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
  - » n. 57. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
  - » n. 58. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
  - » n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
  - » n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
  - » n. 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
  - » n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.
  - » n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
  - » n. 50. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
  - » n. 52. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
  - » n. 56. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
  - » n. 59. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 78. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
  - » n. 79. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.
  - » n. 80. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
  - » n. 81. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
  - » n. 83. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

- CAPITOLO n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 17. Pensioni al personale lavorante.

- » n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).
- » n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
- » n. 44. Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.
  - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 86. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari ed allievi della milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.
  - » n. 90. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio.
  - » n. 91. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).
  - » n. 92. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse):
- » n. 15. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

## Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli per i quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine).
- » n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
  - » n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).
  - » n. 138. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283). (Spesa d'ordine).
  - » n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).
  - » n. 169. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
  - » n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 352. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
  - » n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

## APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29

(Articolo 9 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)

---

## BILANCIO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione dei monopoli di Stato  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA

*Tabacchi.*

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 1 | Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari . . . . .                             | 835,000,000 » |
| 2 | Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, nonchè dei prodotti secondari . . . . . | 48,500,000 »  |
| 3 | Canoni delle rivendite . . . . .   | 18,000,000 »  |
| 4 | Proventi eventuali . . . . .   | 12,000,000 »  |
| 5 | Proventi dell'esercizio diretto delle rivendite di Stato . . . . .   | 1,140,000 »   |
|   |  | <hr/>         |
|   |  | 914,640,000 » |

*Sali.*

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 6 | Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . .                                 | 95,700,000 »  |
| 7 | Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria. . . . . | 15,650,000 »  |
| 8 | Proventi eventuali . . . . .   | 350,000 »     |
|   |  | <hr/>         |
|   |  | 111,700,000 » |

*Chinino di Stato.*

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 9 | Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali . . . | 20,000,000 » |
|---|--|--------------|

*Entrate diverse.*

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 10 | Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 11 | Recupero fondi . . . . .  | <i>per memoria</i> |

**TITOLO II.****ENTRATA STRAORDINARIA**

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 12 | Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609) . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 13 | Sovvenzione straordinaria del Tesoro per acquisti destinati ad aumento di scorte ed a spese ammortizzabili . . . . .   | 30,000,000 »       |
|    |  | 30,000,000 »       |

**TITOLO III.****PARTITE DI GIRO**

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 14 | Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati . . . . . | 500,000 »    |
| 15 | Imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui compensi vari agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti . . . . .  | 14,000,000 » |
|    |   | 14,500,000 » |

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tabacchi . . . . .                   | 914,640,000 »      |
| Sali . . . . .                       | 111,700,000 »      |
| Chinino . . . . .                    | 20,000,000 »       |
| Entrate diverse . . . . .            | <i>per memoria</i> |
| Totale delle entrate ordinarie . . . | 1,046,340,000 »    |

## TITOLO II.

|  |               |
|--|---------------|
| ENTRATA STRAORDINARIA . . . . .                      | 30,000,000 »  |
| Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . | 1,076,340,000 |

## TITOLO III.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| PARTITE DI GIRO . . . . .          | 14,500,000 »    |
| Totale generale dell'entrata . . . | 1,090,840,000 » |

## TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*Spese generali.*

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1  | Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo) . . . . .  | 27,720,000 »  |
| 2  | Indennità temporanea mensile al personale di ruolo . . . . .  | 2,600,000 »   |
| 3  | Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa . . . . .                     | 3,400,000 »   |
| 4  | Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . .   | 2,700,000 »   |
| 5  | Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale . . . . .  | 4,000,000 »   |
| 6  | Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti . . . . .   | 100,000 »     |
| 7  | Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e dei tabacchi ed assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita . . . . .   | 2,900,000 »   |
| 8  | Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato . . . . .                         | 450,000 »     |
| 9  | Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico della Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza . . . . .   | 67,000,000 »  |
| 10 | Spese casuali . . . . .   | 10,000 »      |
| 11 | Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese di trasporto |               |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 110,880,000 » |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
|    | <i>Ripporto</i> . . . . .  | 110,880,000 » |
|    | degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti -<br>Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle sa-<br>line . . . . .   | 850,000 »     |
| 12 | Contributo per il dopo-lavoro del personale delle private a termine<br>dell'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743. . . . .   | 450,000 »     |
| 13 | Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento -<br>Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per il vestiario uni-<br>forme agli agenti - Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e<br>provinciali) . . . . .   | 1,445,000 »   |
| 14 | Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota<br>parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato<br>per la manutenzione del palazzo delle finanze . . . . .   | 2,000,000 »   |
| 15 | Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'A-<br>zienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri e per abbonamenti<br>a pubblicazioni periodiche e giornali - Spese di traduzioni - Spese<br>per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie -<br>Spese varie di rappresentanza . . . . .                 | 150,000 »     |
| 16 | Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . . . . .  | 50,000 »      |
| 17 | Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed amplia-<br>mento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei mo-<br>nopoli di Stato, anche per abitazione del personale. Canoni, contri-<br>buti e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e<br>strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici . . | 6,000,000 »   |
|    |  | 121,825,000 » |
|    | <i>Debito vitalizio.</i>   |               |
| 18 | Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti - Indennità una volta<br>tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31<br>dicembre 1925, n. 2383). . . . .  | 14,700,000 »  |
| 19 | Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti, prov-<br>visti di pensione . . . . .   | 8,650,000 »   |
| 20 | Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'in-<br>dennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Am-<br>ministrazione od ai loro superstiti . . . . .  | 4,000,000 »   |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 27,350,000 »  |

*Spese d'esercizio.**Tabacchi.*

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 21 | Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei magazzini tabacchi greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . . . .                                   | 128,500,000 » |
| 22 | Compra di tabacchi e relative spese accessorie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi . . . . . | 497,000,000 » |
| 23 | Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati . . . . .  | 1,000,000 »   |
| 24 | Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi . . . . .  | 51,000,000 »  |
| 25 | Trasporto tabacchi e di materiali diversi . . . . .   | 19,500,000 »  |
| 26 | Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto . . . . .   | 800,000 »     |
| 27 | Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti . . . . .  | 100,000 »     |
|    |   | 697,900,000 » |

*Sali.*

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| 28                             | Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . . . .  | 14,900,000 » |
| 29                             | Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata — Spese per otturazione sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale . . . . . | 2,000,000 »  |
| 30                             | Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline . . . . .  | 4,900,000 »  |
| 31                             | Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative . . . . .   | 39,500,000 » |
| 32                             | Indennità di rivenditori di generi di privativa per trasporto sali . . . . .  | 8,500,000 »  |
| <i>Da riportarsi . . . . .</i> |   | 69,800,000 » |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
|    | <i>Riporto</i> . . .   | 69,800,000 » |
| 33 | Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri . . . . .   | 10,000 »     |
|    |  | 69,810,000 » |
|    | <i>Chinino di Stato.</i>   |              |
| 34 | Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di chinina . . . . .  | 5,500,000 »  |
| 35 | Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . .                                       | 1,200,000 »  |
| 36 | Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato . . . . .  | 2,900,000 »  |
| 37 | Trasporto dei preparati chinacei . . . . .   | 150,000 »    |
| 38 | Aggio di vendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso ed ai farmacisti, medici e rivenditori . . .   | 500,000 »    |
|    |  | 10,250,000 » |
|    | <i>Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.</i>   |              |
| 39 | Indennità ai magazzinieri di vendita ad agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio — Spese di varia indole inerenti ai servizi di vendita. . . . .               | 17,500,000 » |
| 40 | Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei magazzini di deposito tabacchi e sali — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna. . . . . | 1,900,000 »  |
| 41 | Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, articoli, attrezzi e materiali diversi per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita.                                   | 150,000 »    |
| 42 | Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio . . . . .  | 4,338,287 »  |
|    |  | 23,888,277 » |

*Fondi di riserva.*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 43 | Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .         | 9,146,000 »  |
| 44 | Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei sali (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .             | 1,117,000 »  |
| 45 | Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda del chinino di Stato (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . . | 200,000 »    |
|    |   | 10,463,000 » |

*Utili industriali.*

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 46 | Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . . | 104,241,713 » |
|----|--|---------------|

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA**

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 47 | Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi . . . . .   | 80,000 »     |
| 48 | Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (2 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .   | 10,500,000 » |
| 49 | Pro-rata al municipio di Pontecorvo per il prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali di uso dell'Agenzia delle coltivazioni tabacchi (Legge 7 luglio 1898, n. 1310) (30 <sup>a</sup> delle 30 annualità) . . . . . | 12,000 »     |
| 50 | Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni   |              |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . .  | 10,592,000 » |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
|    | <i>Riporto</i> . . .   | 10,592,000 » |
|    | stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562) . . . . .   | 10,000 »     |
| 51 | Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (Art. 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445) . . . . . | 10,000 »     |
|    |  | 10,612,000 » |

### TITOLO III.

#### PARTITE DI GIRO

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 52 | Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero . .                               | 500,000 »    |
| 53 | Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui vari compensi agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti a terzi . . . . . | 14,000,000 » |
|    |   | 14,500,000 » |

### RIASSUNTO PER TITOLI

#### TITOLO I.

##### SPESA ORDINARIA.

|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
|  | Spese generali . . . . .   | 121,825,000 » |
|  | Debito vitalizio . . . . . | 27,350,000 »  |
|  | <i>Da riportarsi</i> . . . | 149,175,000 » |

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
|                               | <i>Riporto</i> . . .                                 | 149,175,000 »   |
| Spese d'esercizio:            |  |                 |
| tabacchi . . . . .            | 697,900,000  |                 |
| sali . . . . .                | 69,810,000   |                 |
| chinino . . . . .             | 10,250,000   |                 |
| promiscue . . . . .           | 23,888,287   |                 |
|                               | <hr/>  | 801,848,287 »   |
| Fondo di riserva . . . . .    |  | 10,463,000 »    |
| Utili industriali . . . . .   |  | 104,241,713. »  |
|                               |  | <hr/>           |
|                               | Totale delle spese ordinarie . . . .                 | 1,065,728,000 » |
|                               |  | <hr/>           |
| <b>TITOLO II.</b>             |  |                 |
| SPESA STRAORDINARIA . . . . . |  | 10,612,000 »    |
|                               |  | <hr/>           |
|                               | Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . . | 1,076,340,000 » |
|                               |  | <hr/>           |
| <b>TITOLO III.</b>            |  |                 |
| PARTITE DI GIRO . . . . .     |  | 14,500,000 »    |
|                               |  | <hr/>           |
|                               | Totale generale delle spese . . . .                  | 1,090,840,000 » |

## APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-929

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

# STATI DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

## Massa del Corpo.

*Redditi patrimoniali.*

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 1                              | Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma . . . . .  | 908,547.50         |
| 2                              | Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 3                              | Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .       | <i>per memoria</i> |
|                                |  | 908,547.50         |
| <i>Entrate diverse.</i>        |  |                    |
| 4                              | Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917 . . . . . | 3,000,000 »        |
| 5                              | Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo. . . . .  | 600,000 »          |
| 6                              | Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa . . . . .  | 71,990 »           |
| <i>Da riportarsi . . . . .</i> |  | 3,671,990 »        |

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . .   | 3,671,990 >        |
| 7  | Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo . . . . .                   | 12,600,000 >       |
| 8  | Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .                  | <i>per memoria</i> |
| 9  | Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti . . . . . | 50,000 >           |
| 10 | Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari . . . . .   | 6,000 >            |
| 11 | Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . . . .           | 80,000 >           |
|    |  | 16,407,990 >       |

## TITOLO II

### ENTRATE STRAORDINARIE

#### CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

##### *Massa del Corpo.*

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 12 | Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 13 | Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . . | <i>per memoria</i> |

##### *Massa individuale.*

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 14 | Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo. . . . . | 11.500,000 > |
|    | <i>Premi di rafferma.</i>  |              |
| 15 | Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti . . . . .                     | 6,188,500 >  |

*Partite che si compensano nella spesa.*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 16 | Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali. . . .  | 5,000 »     |
| 17 | Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari.  | 500,000 »   |
| 18 | Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa. . . . .  | 90,000 »    |
| 19 | Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) . . .   | 150,000 »   |
| 20 | Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) .                                   | 2,000,000 » |
| 21 | Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) . . . . . | 60,000 »    |
|    |   | 2,805,000 » |

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

## Massa del Corpo:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <i>Redditi patrimoniali</i> . . . . . | 908,547.50    |
| <i>Entrate diverse</i> . . . . .      | 16,407,990 »  |
| Totale della Categoria I . . . .      | 17,316,537.50 |

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

|   |                    |
|---|--------------------|
| Massa del Corpo . . . . .                       | <i>per memoria</i> |
| Massa individuale . . . . .                     | 11,500,000 »       |
| Premi di rafferma . . . . .                     | 6,188,500 »        |
| Partite che si compensano nella spesa . . . . . | 2,805,000 »        |
| <hr/>   |                    |
| Totale della Categoria II . . . . .             | 20,493,500 »       |
| <hr/>   |                    |
| Totale della entrata straordinaria . . . . .    | 20,493,500 »       |
| <hr/>   |                    |
| Totale generale . . . . .                       | 37,810,037.50      |
| <hr/>   |                    |

## TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa dell' Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Massa del Corpo.

*Spese d'amministrazione e diverse.*

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1 | Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse) . . . . .  | 68,700 »           |
| 2 | Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza . . . . . | 78,500 »           |
| 3 | Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo . . . . .  | 40,000 »           |
| 4 | Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria) . . . . .  | 12,000,000 »       |
| 5 | Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 6 | Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa . . . . .  | 120,000 »          |
| 7 | Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario. . . . .   | 20,000 »           |
|   | <i>Da riportarsi . . . . .</i>   | 12,327,200 »       |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .  | 12,327,200 »       |
| 8  | Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo ((Spesa obbligatoria). . . . .  | 700,000 »          |
| 9  | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell' interesse nell'Amministrazione della Massa . . . . .   | 100,000 »          |
| 10 | Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine). . . . .  | 35,000 »           |
| 11 | Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 12 | Spese casuali . . . . .   | 50,000 »           |
| 13 | Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d' infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria) . . . . . | 500,000 »          |
|    |   | 13,712,200 »       |
|    | <i>Spese d'istituto.</i>  |                    |
|    | (Erogazione degli utili netti patrimoniali).  |                    |
| 14 | Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664. . . . .   | 2,000,000 »        |
|    | <i>Fondi di riserva.</i>  |                    |
| 15 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .   | 1,589,337.50       |
| 16 | Fondo di riserva per le spese impreviste. . . . .   | 15,000 »           |
|    |   | 1,604,337.50       |

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Massa del Corpo.*

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| 17                        | Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 18                        | Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . .  | <i>per memoria</i> |
| 19                        | Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . . | <i>per memoria</i> |
|                           |   | »                  |
| <i>Massa individuale.</i> |   |                    |
| 20                        | Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa. . . . .  | 4,000,000 »        |
| 21                        | Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti . . . . .   | 12,600,000 »       |
|                           |   | 16,600,000 »       |
| <i>Premi di rafferma.</i> |   |                    |
| 22                        | Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 6,188,500 »        |

*Partite che si compensano nell'entrata.*

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 23 | Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria) . . . . .   | 5,000 »                 |
| 24 | Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria) . . . . .        | 500,000 »               |
| 25 | Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine) . . . . .  | 90,000 »                |
| 26 | Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine) . . . . .  | 150,000 »               |
| 27 | Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine) . . . . .               | 2,000,000 »             |
| 28 | Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine) . . . . . | 60,000 »                |
|    |   | <hr/> 2,805,000 » <hr/> |

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

## Massa del Corpo:

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Spese d'amministrazione e diverse</i> . . . . . | 13,712,200 » |
| <i>Spese d'istituto</i> . . . . .                  | 2,000,000 »  |
| Fondi di riserva . . . . .                         | 1,604,337.50 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Totale della Categoria I. . . . . | 17,316,537.50 |
|-----------------------------------|---------------|

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

|  |                    |
|--|--------------------|
| Massa del Corpo . . . . .                        | <i>per memoria</i> |
| Massa individuale . . . . .                      | 16,600,000 »       |
| Premi di rafferma . . . . .                      | 6,188,500 »        |
| Partite che si compensano nell'entrata . . . . . | 2,805,000 »        |
| <hr/>  |                    |
| Totale della Categoria II . . . . .              | 25,593,500 »       |
| <hr/>  |                    |
| Totale della spesa straordinaria . . . . .       | 25,593,500 »       |
| <hr/>  |                    |
| Totale generale . . . . .                        | 42,910,037.50      |
| <hr/>  |                    |

TABELLA D E E.

## RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

## PARTE ORDINARIA.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Entrata . . . . .    | 17,316,537.50 |
| Spesa . . . . .      | 17,316,537.50 |
| Differenza . . . . . | »             |

## TITOLO II.

## CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

## PARTE STRAORDINARIA.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Entrata . . . . .    | » |
| Spesa . . . . .      | » |
| Differenza . . . . . | » |

## Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Entrata . . . . .    | 17,316,537.50 |
| Spesa . . . . .      | 17,316,537.50 |
| Differenza . . . . . | »             |

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## PARTE STRAORDINARIA.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Entrata . . . . .    | 20,493,500 »  |
| Spesa . . . . .      | 25,593,000 »  |
| Differenza . . . . . | — 5,100,000 » |

## Riassunto generale delle differenze.

|   |               |
|---|---------------|
| Differenza della Categoria I. . . . .   | »             |
| Differenza della Categoria II . . . . . | 5,100,000 »   |
| Differenze totali . . . . .             | — 5,100,000 » |



## ELENCO A.

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese pel mantenimento delle infermiere legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Capitolo n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

## ELENCO B.

SPESE PER INDENNITÀ ED ALTRE, INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29, PER LE QUALI POSSONO ESSERE AUTORIZZATE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4. Acquisti di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese per il mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi

di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.

Capitolo n. 20. Pagamenti di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero delle guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



TABELLA F.

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

## REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1  | Redditi dei terreni e fabbricati del demanio . . . . .  | 10,000,000 »  |
| 2  | Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno . . . . .   | 3,800,000 »   |
| 3  | Proventi dei canali Cavour . . . . .  | 9,000,000 »   |
| 4  | Proventi dei canali dell'antico demanio . . . . .   | 2,800,000 »   |
| 5  | Proventi dei canali navigabili . . . . .  | 300,000 »     |
| 6  | Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . . | 3,652,684.30  |
| 7  | Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie . . . . .   | 20,000,000 »  |
| 8  | Proventi del demanio termale dello Stato . . . . .  | 1,500 »       |
| 9  | Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .  | 2,250,000 »   |
| 10 | Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca . . . . .   | 23,000,000 »  |
| 11 | Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia . . . . .  | 500,000 »     |
| 12 | Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali . . . . .   | 3,500,000 »   |
| 13 | Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale . . . . .  | 100,000 »     |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 78,904,184.30 |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .   | 78,904,184.30      |
| 14 | Proventi delle pertinenze di bonifica di 1 <sup>a</sup> categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256) . . . . . | 2,000,000 »        |
| 15 | Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158) . . . . .   | 700,000 »          |
| 16 | Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158) . . . . .  | 300,000 »          |
| 17 | Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285) . . . . .                                   | 200,000 »          |
| 18 | Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .   | 500,000 »          |
| 19 | Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro . . . . .  | 657,725 »          |
| 20 | Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .   | 1,000,000 »        |
| 21 | Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371 e modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 316) . . . . .   | 132,510 »          |
| 22 | Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .   | 398,644.17         |
| 23 | Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico . . . . .   | 1,301,000 »        |
| 24 | Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 86,094,063.47      |

|    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .   | 86,094,063.47         |
| 25 | Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . . | 611,500 »             |
| 26 | Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .                            | 100,000 »             |
| 27 | Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)  | <i>per memoria</i>    |
|    | <b>Totali dei redditi patrimoniali dello Stato . . . . .</b>   | <b>86,805,563.47</b>  |
|    | <i>Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi dei telefoni e dei monopoli Stato.</i>  |                       |
| 28 | Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .   | 24,400,000 »          |
| 29 | Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al tesoro dello Stato (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520).   | 15,422,113.44         |
| 30 | Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al tesoro dello Stato (Art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884) . . . . .                        | 11,115,355.63         |
| 31 | Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .  | 104,241,713 »         |
|    | <b>Totale . . . . .</b>  | <b>155,179,182.07</b> |
|    | <b>CONTRIBUTI.</b>   |                       |
|    | <i>Imposte dirette.</i>  |                       |
| 32 | Imposta sui fondi rustici . . . . .  | 112,500,000 »         |
| 33 | Imposta sui fabbricati . . . . .   | 210,000,000 »         |
| 34 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .  | 3,400,000,000 »       |
|    | <i>Da riportarsi . . . . .</i>   | 3,722,500,000 »       |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  | <i>Riporto</i> . . . . .   | 3,722,500,000 »        |
| 35   | Contributo del centesimo di guerra . . . . .   | 6,000,000 »            |
| 36   | Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . . . .  | 210,000,000 »          |
| 37   | Contributo sui terreni bonificati . . . . .  | 500,000 »              |
| 38   | Imposta personale progressiva sui celibi . . . . .   | 50,000,000 »           |
| 39   | Contributo personale straordinario di guerra . . . . .   | <i>per memoria</i>     |
| 40   | Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori . . . . .   | <i>per memoria</i>     |
| 41   | Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni . . . . .  | <i>per memoria</i>     |
| 42   | Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila . . . . .   | 25,000,000 »           |
| 43   | Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra . . . . .   | 90,000,000 »           |
| 44   | Imposta straordinaria sul patrimonio . . . . .   | 700,000,000 »          |
| 45   | Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra . . . . .   | 15,000,000 »           |
| 46   | Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni . . . . .   | 3,000,000 »            |
| 47   | Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 . . . . . | 7,000,000 »            |
|  | <b>Totale delle imposte dirette</b> . . . . .  | <b>4,829,000,000 »</b> |
| <i>Tasse sullo scambio della ricchezza<br/>in amministrazione del Ministero delle finanze.</i> |  |                        |
| 48   | Tasse di successione . . . . .   | 75,000,000 »           |
| 49   | Tasse di manomorta . . . . .   | 20,000,000 »           |
| 50   | Tasse di registro . . . . .  | 800,000,000 »          |
|  | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 895,000,000 »          |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |  |                      |                    |
|----|--|----------------------|--------------------|
|    |  | <i>Riporto</i>       | 895,000,000 »      |
| 51 | Tassa di bollo ordinaria . . . . .   |                      | 460,000,000 »      |
| 52 | Tassa di bollo sulle cambiali . . . . .  |                      | 150,000,000 »      |
| 53 | Tassa di bollo sui contratti di borsa . . . . .  |                      | 4,000,000 »        |
| 54 | Tassa di bollo sulle scommesse . . . . .   |                      | 6,000,000 »        |
| 55 | Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .   |                      | 280,000,000 »      |
| 56 | Tasse ipotecarie . . . . .   |                      | 140,000,000 »      |
| 57 | Tasse sulle concessioni governative . . . . .  |                      | 200,000,000 »      |
| 58 | Tasse sugli autoscafi . . . . .  |                      | <i>per memoria</i> |
| 59 | Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri . . . . .   |                      | 100,000,000 »      |
| 60 | Contributo di miglioramento stradale (articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446). . . . .   |                      | 35,000,000 »       |
| 61 | Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553 . . . . . |                      | 60,000,000 »       |
| 62 | Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo . . . . .  |                      | 1,000,000 »        |
| 63 | Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie . . . . .  |                      | 17,000,000 »       |
| 64 | Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40) . . . . .  |                      | 6,000,000 »        |
| 65 | Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275) . . . . .       |                      | 2,000,000 »        |
| 66 | Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate . . . . .  |                      | 2,000,000 »        |
| 67 | Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali . . . . .                              |                      | 1,300,000 »        |
| 68 | Tassa di bollo sugli scambi . . . . .  |                      | 700,000,000 »      |
| 69 | Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato  |                      |                    |
|    |  | <i>Da riportarsi</i> | 3,059,300,000 »    |

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .  | 3,059,300,000 »        |
|    | dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553 . . . . .  | 35,000,000 »           |
| 70 | Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato . . . . .  | 25,000,000 »           |
| 71 | Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato . . . . .   | 70,000,000 »           |
| 72 | Tassa di bollo sulle carte da giuoco . . . . .  | 10,000,000 »           |
| 73 | Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615)   | 15,000,000 »           |
|    | <b>Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza . . . . .</b>   | <b>3,214,300,000 »</b> |
|    | <i>Imposte indirette sui consumi.</i>   |                        |
| 74 | Imposta sulla fabbricazione degli spiriti . . . . .   | 375,000,000 »          |
| 75 | Imposta sulla fabbricazione della birra . . . . .   | 60,000,000 »           |
| 76 | Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose . . . . .  | 6,000,000 »            |
| 77 | Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti . . . . .   | 4,500,000 »            |
| 78 | Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno . . . . .   | 1,260,000,000 »        |
| 79 | Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine . . . . .  | 9,000,000 »            |
| 80 | Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi . . . . .   | 8,000,000 »            |
| 81 | Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro . . . . .  | <i>per memoria</i>     |
| 82 | Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54 . . . . . | 5,000,000 »            |
| 83 | Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento . . . . .   | 220,000,000 »          |
| 84 | Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè . . . . .   | 35,000,000 »           |
|    | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 1,982,500,000 »        |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
|    | <i>Riporto</i> . . . . .   | 1,982,500,000 » |
| 85 | Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica . . . . .  | 10,000,000 »    |
| 86 | Imposta sul consumo del caffè . . . . .  | 260,000,000 »   |
| 87 | Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) . . . . .  | 1,415,858,000 » |
| 88 | Sopratasse di confine . . . . .  | 60,000,000 »    |
| 89 | Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373) . . . . .  | 80,000,000 »    |
| 90 | Dazio sull'importazione del grano . . . . .  | 412,875,000 »   |
| 91 | Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117 e Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769) . . . . . | 220,000,000 »   |
|    | Totali delle imposte indirette sui consumi . . . . .   | 4,441,233,000 » |
|    | <i>Privative.</i>  |                 |
| 92 | Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi . . . . .   | 140,000,000 »   |
| 93 | Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, per consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi . . . . .  | 10,000,000 »    |
| 94 | Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . .   | 2,337,000,000 » |
| 95 | Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258). . . . .  | 78,300,000 »    |
|    | Totali delle privative . . . . .   | 2,565,300,000 » |
|    | <i>Lotto.</i>  |                 |
| 96 | Lotto e tassa sulle tombole . . . . .  | 480,000,000 »   |

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 97 | Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo) . . . . . | 20,000,000 » |
|----|---|--------------|

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 98 | Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria . . . . . | 50,000,000 » |
|----|---|--------------|

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 99 | Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero. (Articoli 18, 20, 26 e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205). | 14,000,000 » |
|----|---|--------------|

---

64,000,000 »

---

**PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.**

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 100 | Tasse di pubblico insegnamento . . . . . | 50,000,000 » |
|-----|--|--------------|

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 101 | Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . . | 2,000,000 » |
|-----|---|-------------|

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 102 | Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole . . . . . | 1,900,000 » |
|-----|--|-------------|

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 103 | Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi . . . . . | 18,000,000 » |
|-----|---|--------------|

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 104 | Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102 . . . . . | 15,000,000 » |
|-----|--|--------------|

---

*Da riportarsi* . . . . . 86,900,000 »

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 86,900,000 »       |
| 105 | Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrisponderci ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 106 | Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall' articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102 . . . . .  | 1,700,000 »        |
| 107 | Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .  | 20,000,000 »       |
| 108 | Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 109 | Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 110 | Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043) . . . . .  | 500,000 »          |
| 111 | Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 112 | Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali. (Articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 113 | Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni al Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, relativo alla speciale tassa sugli animali caprini. . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 114 | Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 109,100,000 »      |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|   | <i>Riporto</i> . . . . .   | 109,100,000 » |
|   | la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . .  | 9,000 »       |
| 115                                     | Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive) . . . . .  | 6,900,000 »   |
| 116                                     | Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .   | 200,000 »     |
| 117                                     | Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti d'antichità e d'arte in esportazione. (Articolo 154 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni) . . . . .  | 130,000 »     |
| 118                                     | Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .   | 2,000,000 »   |
| 119                                     | Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi . . . . .   | 4,250,000 »   |
| 120                                     | Proventi delle carceri . . . . .   | 20,000,000 »  |
| 121                                     | Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367) . . . . .  | 100,000 »     |
| 122                                     | Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati . . . . .   | 500,000 »     |
| 123                                     | Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .   | 327,000 »     |
|   | Totali dei proventi di servizi pubblici minori . . . . .   | 143,516,000 » |
| <b>RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.</b> |  |               |
| 124                                     | Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) . . . . . | 524,000 »     |
|   | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 524,000 »     |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 524,000 »          |
| 125 | Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza . . . . .   | 67,000,000 »       |
| 126 | Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti . . . . .  | 4,000,000 »        |
| 127 | Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .   | 14,889,019.02      |
| 128 | Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796) . . . . .  | 200,000 »          |
| 129 | Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .  | 356,077,495.79     |
| 130 | Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio. (Articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) . . . . . | 333,196.32         |
| 131 | Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 132 | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . .   | 418,725.65         |
| 133 | Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .  | 334,979.05         |
| 134 | Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722 e Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763) . . . . .  | 51,142, 75 »       |
| 135 | Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione                   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 494,919,490.83     |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 494,919,490.83     |
|     | di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari . . . . .   | 80,251,200 »       |
| 136 | Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 . . . . . | 19,118,100 »       |
| 137 | Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) . . . . .  | 14,467,000 »       |
| 138 | Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .  | 11,010,886 »       |
| 139 | Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .  | 8,257,199 »        |
| 140 | Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539) . . . . .  | 493,980 »          |
| 141 | Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227) . . . . .     | 12,187,922.94      |
| 142 | Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 143 | Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102) . . . . .  | 270,536 »          |
| 144 | Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .  | 2,863,626 »        |
| 145 | Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672) . . . . .  | 112,000 »          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 643,951,940.77     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 643,951,940.77     |
| 146 | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno . . . . .  | 384,260 »          |
| 147 | Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 148 | Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379 . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 149 | Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .   | 15,210 »           |
| 150 | Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . . . . .  | 4,800,000 »        |
| 151 | Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .  | 1,440,000 »        |
| 152 | Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915) . . . . .   | 547,000 »          |
| 153 | Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506) . . . . .   | 37,480,000 »       |
| 154 | Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità . . . . .   | 350,000 »          |
| 155 | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni . . . . .   | 1,106,000 »        |
| 156 | Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . . .   | 2,400,000 »        |
| 157 | Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc. . . . .   | 12,500,000 »       |
| 158 | Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori . . . . .  | 8,000,000 »        |
| 159 | Rimborso dell'azienda foreste demaniali della spesa per registri, moduli, carta, ecc., sostenuta per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .   | 20,000 »           |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 712,994,410.77     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
|                         | <i>Riporto</i> . . . . .   | 712,994,410.77     |
| 160                     | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .  | 3,985,797.50       |
| 161                     | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .  | 302,000 »          |
| 162                     | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale . . . . .  | 814,814 »          |
| 163                     | Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 164                     | Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213) . . . . .                             | 1,835 »            |
| 165                     | Contributo dell'azienda forestale demaniale per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172) . . . . .   | 120 000 »          |
| 166                     | Contributo dell'azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552) . . . . .   | 163,260 »          |
| 167                     | Contributo dell'azienda foreste demaniali per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 168                     | Rimborso all'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . . | 900,000 »          |
| 169                     | Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066) . . . . .   | 10,700,000 »       |
|                         | Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria) . . . . .   | 729,982,117.27     |
| <b>ENTRATE DIVERSE.</b> |  |                    |
| 170                     | Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero . . . . .   | 1,200,000 »        |
|                         | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 1,200,000 »        |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 1,200,000 »        |
| 171 | Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni  | 105,000,000 »      |
| 172 | Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .  | 10,000,000 »       |
| 173 | Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . . . . .  | 2,000,000 »        |
| 174 | Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367) . . . . .   | 20,000,000 »       |
| 175 | Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 dello stesso anno) . . . . .   | 1,000,000 »        |
| 176 | Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria. . . . .  | 219,874,116.25     |
| 177 | Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 178 | Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento . . . . . | 13,750,000 »       |
| 179 | Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 180 | Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287 . . . . .   | 1,500,000 »        |
| 181 | Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 182 | Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 374,324,116.25     |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 374,324,116.25     |
| 183 | Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364) . . . . .   | 2,200,000 »        |
| 184 | Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 185 | Somma da prelevarsi dai sopravvanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 186 | Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100 . . . . .   | 15,000,000 »       |
| 187 | Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 . . . . .   | 4,500,000 »        |
| 188 | Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione . . . . .  | 9,000,000 »        |
| 189 | Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .   | 5,000,000 »        |
| 190 | Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636 . . . . . | 300,000 »          |
| 191 | Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 . . . . .  | 2,000,000 »        |
| 192 | Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e del-   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 412,324,116.25     |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 412,324,116.25     |
|     | l'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 193 | Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge . . . . .   | 200,000 »          |
| 194 | Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . . . . . | 350,000 »          |
| 195 | Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 . . . . .  | 100,000 »          |
| 196 | Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 . . . . .   | 1,000,000 »        |
| 197 | Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (articolo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . . .                                   | 2,000,000 »        |
| 198 | Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino' . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 199 | Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 200 | Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria . . . . .  | 70,000 »           |
| 201 | Entrate diverse dei Ministeri . . . . .   | 20,000,000 »       |
| 202 | Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .   | 90,000,000 »       |
| 203 | Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .   | 14,000,000 »       |
| 204 | Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .  | 2,000,000 »        |
| 205 | Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre . . . . .)  |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 542,044,116.25     |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 542,044,116.25      |
|     | 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369 . . . . .   | 2,500,000 »         |
| 206 | Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . . . .                       | <i>per memoria</i>  |
| 207 | Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .  | <i>per memoria</i>  |
| 208 | Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)   | <i>per memoria.</i> |
| 209 | Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923) . . . . .  | <i>per memoria</i>  |
| 210 | Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574) . . . . .  | <i>per memoria</i>  |
| 211 | Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130) . . . . .  | <i>per memoria</i>  |
| 212 | Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371 . . . . .  | <i>per memoria</i>  |
| 213 | Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722 e 20 agosto 1926, n. 1667) . . . . . | <i>per memoria</i>  |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 544,544,116.25      |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | <i>Riporto</i> . . . .   | 544,544,116.25     |
| 214  | Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1 <sup>a</sup> — <i>Spese effettive</i> . . . . .  | 200,000,000 »      |
|  | Totale delle entrate diverse ordinarie . . . . .   | 744,544,116.25     |
| <br><b>TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.</b><br><br> |  |                    |
| <b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>               |  |                    |
| <b>RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.</b>                |  |                    |
| 215  | Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .   | 3,568,333.33       |
| 216  | Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria .   | 50,000 »           |
| 217  | Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime .   | 4,030,000 »        |
| 218  | Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311 . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 219  | Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508 . . . . .   | 50,000 »           |
| 220  | Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 221  | Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 222  | Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .   | 1,800,000 »        |
| 223  | Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .  | <i>per memoria</i> |
|  | <i>Da riportarsi</i> . . . .   | 9,498,333.33       |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                                |                    |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|
|     |  | <i>Riporto</i> . . . . .       | 9,498,333.38       |
| 224 | Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .  |                                | 845,294.76         |
| 225 | Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .  |                                | 1,000,000 »        |
| 226 | Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540) . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 227 | Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529) . . . . .  |                                | <i>per memoria</i> |
| 228 | Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717 . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 229 | Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II) . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 230 | Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 . . . . . |                                | 2,000 »            |
| 231 | Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 232 | Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .  |                                | <i>per memoria</i> |
| 233 | Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845) . . . . .  |                                | <i>per memoria</i> |
| 234 | Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo per il culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire ai sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria . . . . .         |                                | <i>per memoria</i> |
| 235 | Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione   |                                |                    |
|     |  | <i>Da riportarsi</i> . . . . . | 11,345,628.09      |

|     |  |                                |                    |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|
|     |  | <i>Riporto</i> . . . . .       | 11,345,628.09      |
|     | dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . .  |                                | 44,584.94          |
| 236 | Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909) . . . . .  |                                | 550,000 »          |
| 237 | Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonché delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto ed alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare. (Articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395) . . . . . |                                | 2,990,000 »        |
| 238 | Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze . . . . .  |                                | 55,000 »           |
| 239 | Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (8ª rata) . . . . .   |                                | 1,827,098.48       |
| 240 | Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 241 | Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724) . . . . .   |                                | 300,000 »          |
| 242 | Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di ospitalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457 . . . . .   |                                | <i>per memoria</i> |
| 243 | Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .  |                                | <i>per memoria</i> |
| 244 | Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo . . . . .   |                                |                    |
|     |  | <i>Da riportarsi</i> . . . . . | 17,112,311.47      |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
|                         | <i>Riporto</i> . . . . .  | 17,112,311.47      |
|                         | per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 245                     | Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 246                     | Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (5 <sup>a</sup> delle sette annualità) . . . . .  | 488,095 »          |
| 247                     | Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1921, n. 324) . . . . .   | 100,000 »          |
| 248                     | Rimborso dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401) . . . . .   | 155,000 »          |
| 249                     | Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923, e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|                         | Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria) . . . . .  | 17,855,406.51      |
| <b>ENTRATE DIVERSE.</b> |   |                    |
| 250                     | Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .   | 1,000 »            |
| 251                     | Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379). . . . .  | <i>per memoria</i> |
|                         | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 1,000 »            |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 1,000 »            |
| 252 | Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . . | 20,702 »           |
| 253 | Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490).  | <i>per memoria</i> |
| 254 | Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 255 | Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .   | 4,800,000 »        |
| 256 | Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 257 | Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 258 | Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate . . . . .   | 19,000,000 »       |
| 259 | Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico . . . . .   | 90,000 »           |
| 260 | Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125. . . . .  | 177,000 »          |
| 261 | Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .   | 5,000 »            |
| 262 | Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o del-   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 24,093,702 »       |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 24,093,702 »       |
|     | l'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356) . . . . .   | 2,500,000 »        |
| 263 | Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86) . . . . .  | 50,000 »           |
| 264 | Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86) . . . . .   | 50,000 »           |
| 265 | Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 266 | Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 267 | Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 268 | Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del prestito nazionale autorizzato col decreto stesso . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 269 | Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 270 | Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . . | 100,000 »          |
| 271 | Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 26,793,702 «       |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 26,793,702 »       |
|     | emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 272 | Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 273 | Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 274 | Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 275 | Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 276 | Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 277 | Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 278 | Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 279 | Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 280 | Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 26,793,702 »       |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 26,793,702 »       |
| 281 | Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 282 | Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 283 | Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 284 | Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 285 | Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 286 | Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 287 | Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 288 | Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 289 | Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 %, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (5ª rata) . . . . . | 3,999.24           |
| 290 | Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .  | 12,000,000 »       |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 38,797,701.24      |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 38,797,701.24      |
| 291 | Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .  | 1,800,000 »        |
| 292 | Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199. | 2,916,666.67       |
| 293 | Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cottonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2148) . . . . .                         | 6,210,000 »        |
| 294 | Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 295 | Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 296 | Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 297 | Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824  | 600,000 »          |
| 298 | Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 . . . . .  | 200,000 »          |
| 299 | Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)   | 536,265.52         |
| 300 | Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448) . . . . .   | 20,997.48          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 51,081,630.91      |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | <i>Riporto</i> . . . . .  | 51,081.630.91         |
| 301   | Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua . . . . .  | 30,155.03             |
| 302   | Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (3 <sup>a</sup> annualità. Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155) . . . . .  | 128,833.15            |
| 303   | Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonché dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . . . . | <i>per memoria</i>    |
| 304   | Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I (Spese effettive) . . . . .   | 90,000,000 »          |
|   | <b>Totali delle entrate diverse straordinarie</b> . . . . .   | <b>141,240,619.09</b> |
| <b>SOMME VERSATE DA GOVERNI DI STATI EX-NEMICI, ESCLUSI QUELLI DELLA GERMANIA E DELL'AUSTRIA, IN CONTO RIPARAZIONI DEI DANNI DI GUERRA.</b> |   |                       |
|   | Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra . . . . .   | 10,000,000 »          |
| <b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>  |   |                       |
| <b>VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.</b>  |   |                       |
| 306   | Vendita di beni immobili . . . . .  | 2,000,000 »           |
| 307   | Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede . . . . .  | <i>per memoria</i>    |
|   | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 2,000,000 »           |

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
|                              | <i>Riporto</i> . . . . .  | 2,000,000 »          |
| 308                          | Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (4ª delle 20 rate) . . . . . | 338,582.28           |
| 309                          | Somma dovuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova in conto della somma di lire 31,000,000 stabilita quale corrispettivo della cessione fatta dal demanio dello Stato al Consorzio medesimo di aree e fabbricati per la formazione di nuove banchine e per la sistemazione del promontorio di San Benigno (Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 321) (2ª delle tre rate) . . . . .                        | <i>per memoria</i>   |
| 310                          | Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .  | 575,000 »            |
| 311                          | Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .  | 550,000 »            |
| 312                          | Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . . . .  | <i>per memoria</i>   |
| 313                          | Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379) . . . . .  | <i>per memoria</i>   |
| 314                          | Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (4ª annualità). . . . .   | 20,000,000 »         |
|                              | <b>Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni</b> . . . . .  | <b>23,463,582.28</b> |
| <b>ACCENSIONE DI DEBITI.</b> |   |                      |
| 315                          | Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione. . . . .   | 300,000,000 »        |
|                              | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 300,000,000 »        |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 300,000,000 »      |
| 316 | Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 317 | Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 318 | Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato 5 per cento, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 319 | Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima . . . . .   | 1,376,294.89       |
| 320 | Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443 . . . . .   | 6,500,000 »        |
| 321 | Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata) . . . . .  | 52,000,000 »       |
| 322 | Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 323 | Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 324 | Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 325 | Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio de-   |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 359,876.294.89     |

|                                |   |                    |
|--------------------------------|---|--------------------|
|                                | <i>Riporto</i> . . . .  | 359,876,294.89     |
|                                | creto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)   | 47,000,000 »       |
| 326                            | Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 327                            | Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (9ª e penultima rata) . . . . .  | 10,000,000 »       |
| 328                            | Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 329                            | Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262) . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 330                            | Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
|                                | Totali delle accensioni di debiti . . . . .   | 416,876,294.89     |
| <b>RISCOSSIONE DI CREDITI.</b> |   |                    |
| 331                            | Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988) . . . . .  | 400,000 »          |
|                                | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 400,000 »          |

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   | <i>Riporto</i> . . . . .   | 400,000 »          |
| 332   | Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 333   | Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493 . . . . .   | 151,740.60         |
| 334   | Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (4ª annualità) . . . . .   | 12,042.79          |
|   | Totale delle riscossioni di crediti . . . . .  | 563,783.39         |
| <b>RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.</b> |  |                    |
| 335   | Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . . . . .   | 661,860.98         |
| 336   | Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti . . . . .   | 909,533.65         |
| 337   | Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 . . . . . | 2,107,424 »        |
| 338   | Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli   |                    |
|   | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 3,678,818.63       |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 3,678,818.63       |
|     | ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286) . . . . .  | 12,000,000 »       |
| 339 | Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .  | 250,000 »          |
| 340 | Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 341 | Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .  | 58,874,335.79      |
| 342 | Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) . . . . .   | 129,511.45         |
| 343 | Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 5 <sup>a</sup> delle 15 annualità) . . . . . | 289,026.87         |
| 344 | Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 345 | Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 346 | Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 75,221,692.74      |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 75,221,692.74      |
| 347 | Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 348 | Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .   | 625,000 »          |
| 349 | Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 350 | Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819 . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 351 | Quota annua di lire 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1° del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37. . . . .                 | 500,000 »          |
| 352 | Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 . . . . .   | 1,000,000 »        |
| 353 | Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288 . . . . .           | 1,000,000 »        |
| 354 | Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .  | 633,750 »          |
| 355 | Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .  | 200,000 »          |
| 356 | Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo . . . . . | 1,000,000 »        |
| 7   | Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 80,180,442.74      |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 80,180,442.74      |
| 358 | Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 % . . . . .   | 2,000,000 »        |
| 359 | Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 360 | Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 361 | Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039. . . . .   | 2,893,175.28       |
| 362 | Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo - 1 <sup>a</sup> della 14 annualità . . . . . | 83,333.33          |
| 363 | Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, numero 119) . . . . .   | 213,816.96         |
| 364 | Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448) . . . . .   | 11,148.91          |
| 365 | Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua . . . . .  | 12,706.83          |
| 366 | Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concesso per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (3 <sup>a</sup> annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155). . . . .  | 30,608.85          |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 85,425,232.90      |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | <i>Riporto</i> . . . . .   | 85,425,232.90      |
| 367  | Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dall'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . . . .                         | <i>per memoria</i> |
|  | Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .   | 85,425,232.90      |
| ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI<br>PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI. |  |                    |
| 368  | Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.   |  |                    |
| 369  | Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .   | 2,000,000 »        |
| 370  | Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .  | 3,000,000 »        |
| 371  | Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 372  | Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .   | 1,070,000 »        |
| 373  | Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . . | 13,591.30          |
| 374  | Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento do-   |                    |
|  | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 6,083,591.30       |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .  | 6,083,591.30       |
|     | vuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275 . . . . .  | 818,163.60         |
| 375 | Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso . . . . .   | 934,500 »          |
| 376 | Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .  | 9,310.04           |
| 377 | Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) . . . . .  | 770,000 »          |
| 378 | Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (4ª rata) . . . . .   | 480,000 »          |
| 379 | Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391) . . . . .   | 300,000 »          |
| 380 | Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera <i>b</i> del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 381 | Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. <i>a</i> ) e <i>g</i> ) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . . | <i>per memoria</i> |
| 382 | Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera <i>d</i> ), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 383 | Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori . . . . .   | 10,000 »           |
| 384 | Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del  |                    |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .  | 9,405,564.94       |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 9,405,564.94         |
|     | Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .  | 2,023,195.84         |
| 385 | Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965 . . . . .  | 4,000,000 »          |
|     | <b>Totali delle partite che si compensano nella spesa</b> . . . . .  | <b>15,428,760.78</b> |
|     | SOMME DOVUTE ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO<br>DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.  |                      |
| 386 | Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 . . . . .  | <i>per memoria</i>   |
|     | EMISSIONI DI MONETE.   |                      |
| 387 | Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .   | <i>per memoria</i>   |
| 388 | Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .  | <i>per memoria</i>   |
| 389 | Valore nominale delle monete di argento da lire 5 e lire 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506 . . . . .  | <i>per memoria</i>   |
| 390 | Valore nominale delle monete di argento da lire 20 da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148 . . . . .   | <i>per memoria</i>   |
|     | <b>Totali</b> . . . . .  | <b>»</b>             |
|     | RICUPERI DIVERSI.  |                      |
| 391 | Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325) . . . . . | 133,378.13           |
|     | <i>Da riportarsi</i> . . . . .   | 133,378.13           |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
|     | <i>Riporto</i> . . . . .   | 133,378.13         |
| 392 | Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 393 | Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi per bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . . . . . | 5,000,000 »        |
| 394 | Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665) . . . . .   | <i>per memoria</i> |
| 395 | Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .  | 300,000 »          |
| 396 | Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 397 | Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari . . . . .   | 112,113 »          |
| 398 | Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 399 | Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) . . . . .  | <i>per memoria</i> |
| 400 | Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II - Movimento di capitali . . . . .   | 50,000 »           |
|     | Totale dei ricuperi diversi . . . . .  | 5,595,491.13       |

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .   | 86,805,563.47     |
| Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi,<br>dei telefoni e dei monopoli di Stato. . . . . | 155,179,182.07    |
| Contributi:  |                   |
| <i>Imposte dirette</i> . . . . .   | 4,829,000,000 »   |
| <i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero<br/>delle finanze</i> . . . . .                    | 3,214,300,000 »   |
| <i>Imposte indirette sui consumi</i> . . . . .   | 4,441,233,000 »   |
| <i>Privative</i> . . . . .   | 2,565,300,000 »   |
| <i>Lotto</i> . . . . .   | 480,000,000 »     |
| <i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i> .   | 20,000,000 »      |
| <i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri</i> .   | 64,000,000 »      |
| Proventi di servizi pubblici minori . . . . .  | 143,516,000 »     |
| Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .  | 729,982,117.27    |
| Entrate diverse . . . . .  | 744,544,116.25    |
| Totale della categoria 1 <sup>a</sup> (parte ordinaria) . . . . .  | 17,473,859,979.06 |

## TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

|   |                |
|---|----------------|
| Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . . | 17,855,406.51  |
| Entrate diverse . . . . .                 | 141,240,619.09 |
| <i>Da riportarsi</i> . . . . .            | 159,096,025.60 |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|  |                          |                    |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | <i>Riporto</i> . . . . . | 159,096,025.60     |
| Somme versate dai Governi di Stati ex-nemici esclusi quelli della Germania e dell'Austria in conto riparazioni dei danni di guerra . . . . . |                          | 10,000,000 »       |
|  |                          | <hr/>              |
| Totale della categoria 1 <sup>a</sup> (parte straordinaria) . . . . .  |                          | 169,096,025.60     |
|  |                          | <hr/>              |
| <i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>  |                          |                    |
| Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .   |                          | 23,463,582.28      |
| Accensione di debiti . . . . .   |                          | 416,876,294.89     |
| Riscossione di crediti . . . . .   |                          | 563,783.39         |
| Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .  |                          | 85,425,232.90      |
| Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali . . . . .   |                          | <i>per memoria</i> |
| Partite che si compensano nella spesa . . . . .  |                          | 15,428,760.78      |
| Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.  |                          | <i>per memoria</i> |
| Emissione di monete . . . . .  |                          | <i>per memoria</i> |
| Ricuperi diversi . . . . .   |                          | 5,595,491.13       |
|  |                          | <hr/>              |
| Totale della categoria II . . . . .  |                          | 547,353,145.37     |
|  |                          | <hr/>              |
| Totale del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> . . . . .   |                          | 716,449,170.97     |
|  |                          | <hr/>              |
| Totale dell'entrata ( <i>ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .   |                          | 18,190,309,150.03  |
|  |                          | <hr/>              |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

## Categoria I. — Entrate effettive:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>Parte ordinaria</i> . . . . .     | 17,473,859.979.06 |
| <i>Parte straordinaria</i> . . . . . | 169,096,025.60    |

---

17,642,956,004.66

|  |                |
|--|----------------|
| Categoria II. — Movimento di capitali ( <i>Parte straordinaria</i> ) . . . . . | 547,353,145.37 |
|--|----------------|

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Totale generale . . . . . | 18,190,309,150.03 |
|---------------------------|-------------------|

---

## RIEPILOGO

DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per

|   | Parte ordinaria                |                                | PA |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
|   | Entrate e spese effettive<br>1 | Entrate e spese effettive<br>2 |    |
| <b>Spesa:</b>   |                                |                                |    |
| Ministero delle finanze . . . . .                     | 5,975,125,519.75               | 2,012,561,375.24               |    |
| Id. della giustizia e degli affari di culto . . . . . | 430,779,000 »                  | 30,202,000 »                   |    |
| Id. degli affari esteri . . . . .                     | 78,499,100 »                   | 59,093,000 »                   |    |
| Id. delle colonie . . . . .                           | 7,533,500 »                    | 375,238,833.15                 |    |
| Id. dell'istruzione pubblica . . . . .                | 1,164,288,760 »                | 134,800,710 »                  |    |
| Id. dell'interno . . . . .                            | 602,968,740 »                  | 143,998,985 »                  |    |
| Id. dei lavori pubblici . . . . .                     | 258,295,500 »                  | 757,173,700 »                  |    |
| Id. delle comunicazioni . . . . .                     | 379,067,375 »                  | 215,564,100 »                  |    |
| Id. della guerra . . . . .                            | 2,403,660,300 »                | 248,967,745 »                  |    |
| Id. della marina . . . . .                            | 911,982,000 »                  | 239,800,030 »                  |    |
| id. dell'aeronautica . . . . .                        | 654,044,000 »                  | 45,956,000 »                   |    |
| Id. dell'economia nazionale . . . . .                 | 193,174,500 »                  | 46,771,371.08                  |    |
| Id. delle corporazioni . . . . .                      | 2,125,000 »                    | 120,000 »                      |    |
|   | 13,061,543,294.75              | 4,310,247,849.47               |    |
| <b>Entrata</b> . . . . .                              | 17,473,859,979.06              | 169,096,025.60                 |    |
| Differenza . . . . .                                  | + 4,412,316,684.31             | - 4,141,151,823.87             |    |

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

| RTE STRAORDINARIA          |                             | INSIEME                        |                            |                                      |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Movimento di capitali<br>3 | Totale (Colonne 2 e 3)<br>4 | Entrate e spese effettive<br>5 | Movimento di capitali<br>6 | Totale generale (Colonne 5 e 6)<br>7 |
| 746,168,607.33             | 2,758,729,982.57            | 7,987,686,894.99               | 746,168,607.33             | 8,733,855,502.32                     |
| »                          | 30,202,000 »                | 460,981,000 »                  | »                          | 460,981,000 »                        |
| »                          | 59,093,000 »                | 137,592,100 »                  | »                          | 137,592,100 »                        |
| 30,608.85                  | 375,269,442 »               | 382,772,333.15                 | 30,608.85                  | 382,802,942 »                        |
| 512,750 »                  | 135,313,460 »               | 1,299,089,470 »                | 512,750 »                  | 1,299,602,220 »                      |
| 71,612 »                   | 144,070,597 »               | 746,967,725 »                  | 71,612 »                   | 747,039,337 »                        |
| 153,711 »                  | 757,327,411 »               | 1,015,469,200 »                | 153,711 »                  | 1,105,622,911 »                      |
| »                          | 215,564,100 »               | 594,631,475 »                  | »                          | 594,631,475 »                        |
| 3,000,000 »                | 251,967,745 »               | 2,652,628,045 »                | 3,000,000 »                | 2,655,628,045 »                      |
| »                          | 239,800,030 »               | 1,151,782,030 »                | »                          | 1,151,782,030 »                      |
| »                          | 45,956,000 »                | 700,000,000 »                  | »                          | 700,000,000 »                        |
| 56,380,708.10              | 103,152,079.18              | 239,945,371.08                 | 56,380,708.10              | 296,326,579.18                       |
| »                          | 120,000 »                   | 2,245,000 »                    | »                          | 2,245,000 »                          |
| 806,317,997.28             | 5,116,565,846.75            | 17,371,791,144.22              | 806,317,997.28             | 18,178,109,141.50                    |
| 547,353,145.37             | 716,449,170.97              | 17,642,956,004.66              | 547,353,145.37             | 18,190,309,150.03                    |
| 258,964,851.91             | 4,400,116,675.78            | + 271,164,860.44               | - 258,964,851.91           | + 12,200,008.53                      |



PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'art. 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28 — l'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato, a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

#### Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

(Approvato).

#### Art. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1929, e salvo il disposto dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti somme:

a) di lire 55,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'art. 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di lire 500,000, e favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di lire 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

(Approvato).

#### Art. 10.

È autorizzato l'anticipato stanziamento, nel bilancio delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, della somma di lire 49 milioni,

in conto della rata che, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, sarebbe da inscrivere nell'esercizio 1930-31, per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno, di cui alla lettera a) dell'art. 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di lire 1,800,000.

(Approvato).

#### Art. 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme fissate nella lettera b) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1928-29, in lire 300 milioni.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione suddetta ad estinzione delle sovvenzioni fatte dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1928-29, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui agli articoli 4, della legge 30 aprile 1899, n. 168; 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540; 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444; ed 8' del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 10 milioni.

(Approvato).

## Art. 14.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

Per gli acquisti straordinari di scorte da effettuare, nell'esercizio 1928-29, dall'Amministrazione autonoma predetta è autorizzata una anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 milioni. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la restituzione della somma anticipata.

(Approvato).

## Art. 15.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A) annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco B) annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

## CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

## Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

## Art. 17.

Ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento — ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 45 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

## Art. 18.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1928-29, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi, avuto riguardo all'aumentato potere di acquisto della moneta nazionale, in dipendenza della riforma monetaria.

(Approvato).

## Art. 19.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto. (Approvato).

## Art. 20.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 19, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, dal precedente art. 13. (Approvato).

## Art. 21.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, cioè:

## RIEPILOGO.

## ENTRATA E SPESA EFFETTIVA

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| Entrata .....      | L. | 17,642,956,004.66 |
| Spesa .....        |    | 17,371,791,144.22 |
|                    |    | —————             |
| Avanzo effettivo + | L. | 271,164,860.44    |
|                    |    | =====             |

## MOVIMENTO DI CAPITALI.

|                     |    |                |
|---------------------|----|----------------|
| Entrata .....       | L. | 547,353,145.37 |
| Spesa .....         |    | 806,317,997.28 |
|                     |    | —————          |
| Eccedenza passiva — | L. | 258,964,851.91 |
|                     |    | =====          |

## RIASSUNTO GENERALE.

|                 |    |                   |
|-----------------|----|-------------------|
| Entrata .....   | L. | 18,190,309,150.03 |
| Spesa .....     |    | 18,178,109,141.50 |
|                 |    | —————             |
| Avanzo finale + | L. | 12,200,008.53     |
|                 |    | =====             |

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore » (N. 1262).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 23 novembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento della istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organo permanente consultivo e di informazione del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne lo sviluppo ed i progressi dell'attività scientifica all'interno ed all'estero.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo dei suoi delegati, ha facoltà di accedere agli istituti, laboratori e stabilimenti nei quali si eseguono ricerche scientifiche; ma chiederà caso per caso l'assenso del ministro competente.

## Art. 2.

La ripartizione della somma stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 117 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, è disposta dal ministro, udito il parere di un comitato composto di tre membri designati dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui uno per la Facoltà di giurisprudenza e uno per la Facoltà di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.

È abrogato il secondo comma del citato art. 117.

## Art. 3.

I concorsi alle borse di perfezionamento di cui all'art. 118 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono giudicati, per gli studi di medicina e chirurgia e di scienze matematiche fisiche e naturali, da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

## Art. 4.

Per lo studio degli argomenti di cui al precedente articolo 1, è aggregato al direttore del Consiglio nazionale delle ricerche il direttore generale dell'istruzione superiore.

## Art. 5.

Per la compilazione ufficiale della bibliografia scientifica tecnica italiana, affidata dal Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, al Consiglio nazionale delle ricerche, tutti i tipografi, i quali abbiano stampato, per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche che non periodiche e comunque interessanti la scienza e la tecnica, devono, entro un mese dalla ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel caso di mancata consegna di una pubblicazione, entro il termine fissato dal comma precedente, il tipografo è passibile di una ammenda che non può essere minore del triplo del prezzo di copertina della pubblicazione, e mai inferiore a lire 50, fermo restando l'obbligo di consegnare la pubblicazione stessa. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

La denuncia sarà fatta dal presidente del Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche; e sarà competente a giudicare il pretore della circoscrizione ove ha sede la tipografia.

## Art. 6.

I direttori delle scuole di perfezionamento, dei seminari e degli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, debbono, alla fine di ogni anno accademico, inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

## Art. 7.

Presso la Regia Università di Perugia è consentita la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche.

Le spese per l'istituzione dei posti di ruolo e tutte le altre inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Facoltà stessa gravano sul bilancio della Università di Perugia.

## Art. 8.

Presso la Facoltà di lettere della Regia Università di Roma è istituita la cattedra di « storia e letteratura ungherese ».

Al conferimento di detta cattedra si provvede con decreto del ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri per gli esteri e per le finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.

## Art. 9.

L'art. 22 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

All'art. 8 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il ministro ritenga opportuno di non addivenire momentanea-

mente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o pro direttore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Università o all'Istituto, sia tra quelli di altra Università o Istituto della stessa sede. Il prorettore o pro direttore non può durare in ufficio oltre l'anno accademico, ed ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore ».

#### Art. 10.

L'art. 29, comma 1º, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è da intendersi nel senso che le punizioni ivi contemplate si applicano, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituali mancanze ai doveri d'ufficio;
- c) abituali irregolarità di condotta;
- d) atti, in genere, che comunque ledano la dignità e l'onore del professore.

#### Art. 11.

Alla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni sono apportate le variazioni seguenti:

|  |    |    |
|--|----|----|
| Napoli (Università) Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .                      | N. | 25 |
| Napoli (Università) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali » . . . . . | »  | 20 |
| Napoli (Università) Facoltà di lettere e filosofia . . . . .                       | »  | 16 |
| Roma (Università) Facoltà di lettere e filosofia . . . . .                         | »  | 32 |

Conseguentemente il numero complessivo dei posti di professore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di cui all'art. 9 ultimo comma, del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è portato a 766.

#### Art. 12.

Ai liberi docenti può essere revocata dal ministro l'abilitazione all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sarà prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

#### Art. 13.

Gli esami di profitto e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

#### Art. 14.

L'anno accademico comincia il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario coincide con l'anno accademico.

## Art. 15.

Alla scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche annessa alla Regia Scuola d'ingegneria di Torino possono essere ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico, in attività di servizio, forniti della laurea in ingegneria, o che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale di studi in ingegneria e superato i relativi esami.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

## Art. 16.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola di perfezionamento di cui all'articolo precedente, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

## Art. 17.

Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'art. 51, ultimo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma.

Coloro che, per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, debbono sostenere esami di profitto, o di laurea, o diploma, sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse.

## Art. 18.

Le Casse scolastiche delle Università e degli Istituti superiori possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'opera universitaria.

## Art. 19.

Il giudizio sugli aspiranti al titolo di specialista, in base alle norme che saranno determinate con decreto Reale, è dato da speciali Commissioni nominate dal ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il funzionamento di dette Commissioni sono a carico degli aspiranti, i quali, prima della riunione della Commissione, saranno invitati a depositare presso il cassiere del Ministero della pubblica istruzione la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno essere giudicati da ciascuna Commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese stesse.

## Art. 20.

La somma, entro i limiti della quale il ministro per la pubblica istruzione può concedere gli assegni, di cui all'art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 563, è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 21.

La disposizione dell'art. 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, riguardante i rendiconti consuntivi delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori, è estesa, a decorrere dall'esercizio 1927-28, a tutti gli altri Istituti superiori, ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

## Art. 22.

Per il primo funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche di cui all'art. 7 del presente decreto le norme da inserirsi nello statuto dell'Università saranno proposte dal rettore dell'Università stessa.

Ai posti di professore della Facoltà predetta provvederà il ministro per la pubblica istruzione trasferendovi, con il loro consenso, professori di qualsiasi Università o Istituto d'istruzione superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o per altra materia, o procedendo a nomine, eventualmente in deroga, nell'uno o nell'altro caso, alle vigenti disposizioni.

Il conferimento degli incarichi d'insegnamento sarà fatto dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del rettore.

## Art. 23.

I professori di ruolo che, anteriormente al 1° dicembre 1924, erano in servizio nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, sono considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo dei professori di ruolo che, anteriormente alla data suddetta, erano in servizio nelle libere Università di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Per i professori che, anteriormente al 1° dicembre 1924, abbiano prestato servizio di ruolo nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze e che, anteriormente alla data stessa, siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, il servizio prestato nell'Istituto suddetto è considerato, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo che se fosse stato prestato in analoghe condizioni nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Le qualifiche di reggente e di titolare, già vigenti per i professori dell'Istituto suddetto, sono considerate rispettivamente equivalenti a quelle di straordinario e di ordinario già vigenti per i professori degli altri Istituti di istruzione superiore. Tuttavia, coloro che alla data del 30 novembre 1924 erano reggenti nell'Istituto medesimo conservano ivi la stabilità come reggenti; ma non possono conseguire la qualifica di professori stabili ai sensi dell'articolo 19 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se non nei modi all'uopo prescritti. In caso di trasferimento ad altro Istituto d'istruzione superiore, si applicano nei loro riguardi le disposizioni di cui al suddetto art. 19, commi 3° e 4°, decorrendo dalla data del trasferimento il triennio per il

conseguimento della stabilità, salvo che gli interessati non chiedano l'abbreviazione del periodo medesimo, tenuto conto del servizio prestato come reggenti.

Le disposizioni di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo hanno effetto dal 1° dicembre 1924, esclusa, peraltro, la corresponsione di eventuali differenze di trattamento economico, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 24.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori e degli Istituti superiori di magistero, la cui nomina sia scaduta il 15 ottobre 1927, s'intendono confermati nell'ufficio sino al giorno 31 del mese stesso.

Art. 25.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i posti di assistente nel ruolo del personale degli osservatori astronomici e vesuviano possono essere conferiti, in deroga a quanto dispone l'art. 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, a funzionari appartenenti a qualunque ruolo dell'Amministrazione dello Stato, quando siano riconosciuti idonei all'ufficio da una Commissione formata da tre direttori di osservatorio o professori di ruolo di Università o di Istituto superiore.

Art. 26.

Per coprire i posti di professore di ruolo presso la Scuola d'ingegneria aeronautica annessa alla Regia Scuola d'ingegneria di Roma attualmente vacanti, potranno bandirsi ed espletarsi concorsi, procedendo alle conseguenti nomine entro i limiti stabiliti dal Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e prescindendo dai termini prescritti dall'art. 10 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nel testo modificato dall'art. 5 del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, e dal disposto del comma 3° articolo stesso.

Art. 27.

Per un quinquennio dalla data di pubblicazione del presente decreto il direttore della Regia Scuola d'ingegneria di Milano potrà scegliersi anche tra persone di riconosciuta alta fama negli studi d'ingegneria che non ricoprono l'ufficio di professore di ruolo, ferme restando tutte le altre norme contenute nell'art. 8 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 28.

Presso la libera Università di Camerino potrà istituirsi una Facoltà di scienze chimiche, rimanendo soppresso il corso quadriennale di medicina.

## Art. 29.

Le norme relative al funzionamento presso le scuole d'ingegneria dei corsi complementari in discipline tecnico-scientifiche o giuridico-economiche, previste dall'art. 10 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, possono essere provvisoriamente approvate per l'anno accademico 1927-28 con ordinanza del ministro, udita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

L'ordinanza è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

## Art. 30.

Gli studenti, che seguirono i corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova, possono, per l'anno scolastico 1927-28, ottenere l'iscrizione presso un Istituto superiore di magistero Regio o pareggiato al corso successivo a quello da essi già seguito; ed il Consiglio direttivo dell'Istituto provvede a determinare l'ulteriore svolgimento della loro carriera scolastica.

Gli studenti che seguirono i corsi anzidetti per tutti gli anni prescritti per il conseguimento di uno dei diplomi di cui all'art. 2 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono essere ammessi a sostenere, limitatamente agli anni scolastici 1927-28 e 1928-29, il corrispondente esame di diploma presso un Istituto superiore di magistero Regio o pareggiato. Il Consiglio direttivo stabilirà, caso per caso, gli esami di profitto che il candidato debba eventualmente sostenere prima di essere ammesso all'esame di diploma.

I corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova non potranno più essere svolti, a decorrere dall'anno scolastico 1927-28.

## Art. 31.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri, disporsi, in deroga, alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario (1) ad altro istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

## Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

(1) Cfr. *Errata-corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 275 del 28 novembre 1927 - Anno VI.

## Art. 33.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente le variazioni necessarie in conseguenza del presente decreto.

## Art. 34.

Il presente decreto, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, data la qualità dell'oratore, non avrei bisogno di premettere che non avrò nulla di nuovo da dire. Non ostante, voglio premettere espressamente questa dichiarazione, per ricollegarvi una non inopportuna riflessione. Quando lo stesso senatore, allo stesso Governo, a poca distanza di tempo, ripete le stesse cose, due ipotesi sono normalmente possibili: o le cose dette la prima volta non meritavano nessuna considerazione, o il Governo ha avuto torto di non prenderle in considerazione. È naturale, è umano, che il Governo si attenga alla prima

alternativa, è altrettanto umano che io mi attenga alla seconda.

L'altra volta dissi, se ben ricordo, che mi doleva di parlare senza mio interesse personale diretto, perchè (non so se fortunatamente o sfortunatamente) ero fuori tiro della legge che allora si discuteva. Questa volta debbo ripetere lo stesso. E me ne duole, perchè tra galantuomini (e noi siamo qui tutti galantuomini), quando c'è un interesse personale diretto, la opposizione assume un carattere lodevolmente più fervido, lodevolmente più preciso. Nonostante, cercherò di essere, se non lodevolmente, sufficientemente fervido e preciso.

La legge Casati, che ha retto fino a pochi anni fa l'istruzione superiore in Italia, aveva gravissimi difetti, come sappiamo; tra gli altri

quello di rendere quasi del tutto illusorie le sanzioni contro quei professori delle Università e degli Istituti superiori che per un verso o per l'altro moralmente, disciplinarmente, didatticamente, non facessero il loro dovere. Il decreto-legge dell'on. Gentile, che mi rincresce di non vedere oggi al suo posto, decreto-legge disastroso per tanti altri rispetti, lodevolmente rimediò a questo inconveniente. Ma, nonostante il rimedio, ammetto volentieri possa esservi bisogno di qualche piccolo ritocco, di qualche piccola modificazione dichiarativa. Tale è l'art. 10 del decreto-legge di cui si chiede oggi la conversione; e se non mi sbaglio, almeno per quanto mi pare di poter rilevare dalla bella relazione del nostro collega Mazzoni, tale è sembrato anche al nostro Ufficio centrale che senza osservazioni lo accetta. Alla approvazione del nostro Ufficio centrale aggiungo modestamente la mia.

Invece c'è un altro articolo, l'art. 31, che voglio rileggere perchè ciascun senatore ne misuri tutta la enorme gravità.

« Art. 31. — Entro un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi *comunque* incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale. »

Onorevoli ministri, voi vi credete dunque infallibili? Parlo al plurale, perchè il plurale è in qualche modo una attenuazione e perchè mi rincresce ridurre la cosa al singolare, ben sapendo che l'on. Fedele non è tale uomo da credersi infallibile.

Voi volete esercitare il potere enorme che vi dà un articolo siffatto, volete togliere al professore universitario ogni garanzia di libero insegnamento, quale anche il decreto-legge dell'on. Gentile gli assicura, e non volete dargli

neppure il diritto di appello a qualsivoglia magistratura? Si dice anche oggi, come mi fu risposto già l'altra volta, che il provvedimento non è di lunga durata. Si disse allora, e si trattava allora di tutti gl'impiegati dello Stato, che a conti fatti erano soli 9 mesi, e che in questi 9 mesi le nausee e i travagli della gestazione sarebbero stati molto leggeri. Si disse allora che si poteva tirar via, ed io dimostrai che non si dovesse tirar via. Ad ogni modo quei nove mesi erano passati (non so con quante nausee e quanti travagli), ed eccoci ora ad altri due anni. E si ripete che due anni sono ben poca cosa. Ebbene, io dirò che, se l'on. Fedele ed i suoi colleghi del Governo mi danno l'assicurazione della loro permanenza in carica per due anni, posso anche rassegnarmi a votare l'articolo così come si vuole. Ma poichè questa sicurezza essi non mi danno, mi è assolutamente impossibile votare in favore di una enormità simile, per cui un ministro di cui non conosco nè l'animo, nè l'intelligenza potrà trasferire a suo libito un professore di Università, e a suo libito assegnargli un insegnamento diverso da quello al quale giudici idonei lo ritengono idoneo.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
S'intende che si debba trattare di materia affine.

VITELLI. L'onorevole ministro dell'istruzione mi ha cortesemente avvertito di non potere oggi trattenersi a lungo in Senato. Rinunzio perciò a svolgere la lunga serie di considerazioni che potrei e saprei opporgli, quali, del resto, egli medesimo, vecchio e lodato professore di scienze storiche nelle nostre Università, conosce ed apprezza. Concludo subito per fargli piacere, senza ripeter neppure le poche altre considerazioni che altra volta feci. Non ebbi allora molti ringraziamenti neppure dai miei ex-colleghi di Università; non me li aspetto neppure ora. (*Applausi*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Alle critiche mosse dal senatore Vitelli all'articolo 31 della legge che presentemente si discute, risponderò brevemente.

Mi permetto di ricordare che nel 1860, o subito dopo, Francesco De Sanctis, ministro

della pubblica istruzione esonerò ad un tratto 34 professori di una grande Università.

VITELLI. Che cosa avevano fatto?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Lo stesso Francesco De Sanctis, ministro del Governo presieduto da Camillo Cavour, in un solo giorno licenziò quasi tutti i membri dell'Accademia Reale di Napoli, sostituendoli con scienziati ligi al nuovo regime. Fra essi vi erano degli uomini insigni.

VITELLI. Si trattava di liquidare l'Università borbonica!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Vitelli, mi permetta di fare le mie dichiarazioni; io non l'ho interrotto...

Il Governo fascista avrebbe potuto, secondo alcuni avrebbe dovuto, regolarsi non diversamente.

VITELLI. Bene!...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Che cosa ha fatto invece il Governo fascista? E esso ha effettivamente rispettato la più ampia libertà d'insegnamento.

VITELLI. Ha fatto il suo dovere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Tutto il Senato può esserne testimone. La stessa legge sull'insegnamento superiore, promulgata dal Governo fascista, è ispirata a questo concetto fondamentale della libertà universitaria. Libertà non soltanto accademica, ma libertà anche d'insegnamento e d'indagine scientifica. Certo, senatore Vitelli, il merito scientifico o letterario di un insegnante o d'uno scrittore non ha nulla a che fare con la sua condotta politica, e potrei con Michele Amari ripetere: applaudirei volentieri tale o tal'altro scrittore che come ministro punirei con tutta la severità delle leggi.

Ma dove è la severità nell'articolo del quale qui si parla? Vi sono alcuni casi — e coloro che hanno esperienza della vita universitaria possono assai facilmente identificarli — nei quali non soltanto la condotta politica, ma la condotta morale degli insegnanti può renderne meno efficace l'insegnamento nella sede dove essi si trovano!

VITELLI. Si parla dunque dell'insegnamento! Ma allora provvede già la legge Gentile!

PRESIDENTE. On. Vitelli potrà replicare dopo; la prego di non interrompere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.

Ma poichè, on. Vitelli, questi casi non assumono quella gravità estrema che richiederebbe l'operazione chirurgica dell'esonero, il ministro della pubblica istruzione nell'interesse dell'insegnamento e nell'interesse, on. Vitelli, degli stessi insegnanti, ha chiesto al Governo e chiede a voi la facoltà di poterli destinare ad altra sede, non ad un insegnamento assolutamente diverso da quello che essi professavano, ma allo stesso insegnamento o ad un insegnamento strettamente affine. Del resto non è vero che non vi siano garanzie.

Vi è la massima garanzia, poichè queste decisioni non sono lasciate all'arbitrio del ministro della pubblica istruzione; ma sono deferite alla decisione del Consiglio dei ministri il quale in questi casi suole procedere, come ha riconosciuto il senatore Mazzoni, col massimo scrupolo e con la più severa obbiettività. Del resto, il Governo fascista ha dimostrato quale altissimo concetto esso abbia dell'insegnamento superiore. Io spero perciò che, nonostante le osservazioni dell'on. Vitelli, non sia per mancare al presente disegno di legge il suffragio del senatore Vitelli.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho domandato all'on. Fedele una cosa cui egli non ha risposto. Quali erano le ragioni per cui furono destituiti alcuni insegnanti da Francesco De Sanctis? E la risposta gliel'avevo suggerita io stesso nella mia, forse troppo vivace, interruzione. Si liquidava allora l'Università borbonica!

Comunque l'onorevole ministro spera che il Senato accetti l'articolo così come è formulato, ed io rinnovo la speranza e il desiderio che il Senato non l'approvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato » (N. 1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno » (N. 1517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È istituito presso la Corte di cassazione del Regno un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli di udienza, diretto da un magistrato della Corte di cassazione.

All'ufficio sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello, i quali sono applicati presso la Prima presidenza della corte, ferme le applicazioni autorizzate dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 268, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Dei magistrati indicati nel precedente comma secondo, non più di due possono essere collocati fuori ruolo, entro il limite stabilito col terzo comma dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. È abrogato l'art. 4 della legge 14 aprile 1927, n. 514, col quale l'indicato limite venne ridotto da trenta a ventotto.

Con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, potranno essere emanate le altre norme occorrenti per l'ordinamento e il funzionamento dell'ufficio speciale e per la formazione dei ruoli, anche in deroga a disposizioni legislative o regolamentari in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma » (N. 1561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione degli alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare » (N. 1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, recante provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col ministro per le finanze, revoccherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col ministro per le finanze ove le cooperative interessate siano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dalla Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

Art. 2.

Il ministro per i lavori pubblici, e il ministro delle comunicazioni per le cooperative fra i ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analogha facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione. Per i ferrovieri provvede il ministro delle comunicazioni.

Tali provvedimenti sono insindacabili e non sono soggetti ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed hanno efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno. L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discrezionale ed insindacabile del collaudatore o di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del mi-

nistro per i lavori pubblici; e, per le cooperative tra ferrovieri, all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

#### Art. 5.

Il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative ferroviarie il ministro delle comunicazioni, su proposta motivata dal presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare col suo decreto la decadenza del diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

La stessa facoltà compete al ministro per i lavori pubblici ed al ministro delle comunicazioni per le cooperative fra ferrovieri, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria, nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi al pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

#### Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senza altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omesso di versare le quote per spese generali.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso, mediante lettera raccomandata. Nei casi di radiazione già deliberata e comunicata agli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine pel ricorso decorrerà dalla data stessa.

#### Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

#### Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5, disporre la riduzione, ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficeranno della nuova distribuzione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva a' sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione.

#### Art. 9.

Il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro delle co-

municazioni, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può con suo provvedimento dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile, e non è suscettibile di alcun gravame come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5.

#### Art. 10.

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale, nonché tutte le decisioni ed ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo a sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari vi debbono dare esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formola esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 codice procedura civile e senza che occorran le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto codice.

Essi non sono soggetti alle norme ora vigenti sulle sospensioni degli sfratti.

#### Art. 11.

Il ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

#### Art. 12.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate potranno essere destinate dal ministro per i lavori pubblici:

1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;

2° per contributi relativi ai mutui che

saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie è devoluta per metà all'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.

#### Art. 13.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-bis (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolgiano.

#### Art. 14.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, non potranno più sottoporsi all'approvazione del ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;

2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;

3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;

4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;

5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;

6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolgiano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del ministro per i lavori pubblici di ordinare, purchè non ne derivi danno all'Istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che a giudizio insindacabile dello stesso ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzioni di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

#### Art. 15.

Il ministro per le finanze, d'intesa col ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

#### Art. 16.

Le società, gli istituti e i privati, i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche, sono dispensati da qualsiasi onere derivante comunque da opere eseguite dai comuni in base ai piani regolatori posti in essere precedentemente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, nonchè da qualsiasi contributo di miglioria derivante ai sensi del citato Regio decreto-legge 18 novembre 1923 dalla esecuzione di opere effettuate dai comuni.

L'esenzione dai detti tributi comprende anche quelli comunque già iscritti a ruolo, purchè non siano stati pagati.

I contributi già versati non si rimborsano.

#### Art. 17.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiari degli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

#### Art. 18.

I comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovraimposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando

un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'Istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal ministro per i lavori pubblici.

#### Art. 19.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

#### Art. 20.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

#### Art. 21.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria anche se costituiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

#### Art. 22.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale

della Cassa stessa e il capo della divisione 4<sup>a</sup> presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

#### Art. 23.

In luogo del capo dell'ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

#### Art. 24.

L'art. 18 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, dev'essere inteso nel senso, che gli affittuari non acquistano di diritto, per effetto della concessione dell'affitto, la qualità di socio.

#### Art. 25.

Nel caso di vacanza di alloggi a seguito di decadenza, rinuncia ed altre cause, si procederà all'interpellanza dei soci in graduatoria a partire dal socio avente in graduatoria il numero immediatamente successivo a quello che occupava l'alloggio resosi vacante.

#### Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

#### Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 settembre 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il Testo Unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, per la vigilanza sulle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con finanziamento statale;

Visto il Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, che reca disposizioni sui compiti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazione;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, concernente i provvedimenti per le finanze locali;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione di circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, che istituisce l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, concernente la concessione del contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che reca disposizioni sull'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, concernente i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915;

Visto il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col ministro per le finanze, revocherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col ministro per le finanze ove le cooperative interessate s'ano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dalla Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

#### Art. 2.

Il ministro per i lavori pubblici, con l'assenso del Capo del Governo, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza della prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analoga facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione.

Il provvedimento del ministro per i lavori pubblici è insindacabile sia in via amministrativa che giurisdizionale ed ha efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, delle opere, lavori o miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

#### Art. 4.

I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno, oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del ministro per i lavori pubblici.

## Art. 5.

Il ministro per i lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare col suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

Analoga facoltà compete al ministro per i lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria, nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi al pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

## Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senz'altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omissso di versare le quote per spese generali.

## Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

## Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, disporre la riduzione, ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficieranno della nuova distribuzione.

Art. 9.

Il ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può, con suo provvedimento non suscettibile di alcun gravame, dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

Art. 10.

Il ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto; non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

Art. 11.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate, potranno essere destinate dal ministro per i lavori pubblici:

1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;

2° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta per metà dall'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.

Art. 12.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-*bis* (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolgiano.

## Art. 13.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, non potranno più sottoporsi all'approvazione del ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

- 1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;
- 2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;
- 3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;
- 4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;
- 5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;
- 6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolgiano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del ministro per i lavori pubblici di ordinare purchè non ne derivi danno all'istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che a giudizio insindacabile dello stesso ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzione di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

## Art. 14.

Il ministro per le finanze, d'intesa col ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

## Art. 15.

L'esonero dai contributi di miglioria per effetto della esecuzione di opere pubbliche eseguite dai comuni, deve intendersi esteso alle società, agli istituti ed ai privati i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche.

I contributi già versati non si rimborsano.

## Art. 16.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiari dagli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento, saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

## Art. 17.

I comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovrainposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal ministro per i lavori pubblici.

## Art. 18.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

## Art. 19.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

## Art. 20.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria anche se costituiti anteriormente

alla pubblicazione del presente decreto, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

Art. 21.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale della Cassa stessa e il capo della divisione 4ª presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Art. 22.

In luogo del capo dell'ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

Art. 24.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il funzionamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » (N. 1554).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica » (N. 1487).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 355, e dall'art. 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le provincie, i comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, è estesa, a far tempo

dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi Istituto di credito o con privati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 » (N. 1411).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modifiche al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato » (N. 1549).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica-

zioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1549).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, è modificato come segue:

« È in facoltà del ministro per le comunicazioni di proporre la nomina, da attuarsi per decreto Reale sentito il Consiglio dei ministri, di non più di due vice-direttori generali o direttori aggiunti, i quali coadiuveranno il Direttore generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati al grado quarto dell'ordinamento gerarchico suddetto. Il loro stato giuridico, come quello del Direttore generale, sarà regolato dal Regio decreto n. 2969 del 30 dicembre 1923 ».

(Approvato).

#### Art. 2.

I vice-direttori generali attualmente in carica conservano *ad personam* a tutti gli effetti il grado che avevano antecedentemente alla emanazione della presente legge e lo stato giuridico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli ar-

ticoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 » (N. 1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta » (N. 1387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di attuare mezzi di lotta contro la malattia del baco da seta prodotta dalla *Botrytis Bassiana* e denominata Calcino;

Visto il Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, con il quale venne istituito l'Ente nazionale serico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale ha facoltà di dichiarare obbligatorie la denuncia dei casi di malattia del baco da seta prodotta dalla *Botrytis Bassiana*, comunemente chiamata « Calcino », e la lotta contro la malattia stessa, dettando le relative norme di esecuzione.

## Art. 2.

Le spese per la lotta contro il « Calcino », di cui al precedente articolo, sono, per ciascun allevamento di bachi da seta, a totale carico di chi esercita l'industria dell'allevamento stesso.

## Art. 3.

L'incarico della vigilanza e del controllo per l'applicazione del presente decreto e delle norme esecutive che saranno emanate dal ministro dell'economia nazionale e della esecuzione della lotta d'ufficio a carico degli inadempienti è affidato ai direttori delle Regie Stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, i quali provvederanno, oltre che direttamente, anche a mezzo del personale delle rispettive Stazioni e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

L'incaricato stesso potrà essere affidato, con decreto del ministro dell'economia nazionale, anche all'Ente nazionale serico, istituito con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265.

A tal fine il personale dell'Ente, che abbia avuta apposita autorizzazione dal Ministero, avrà facoltà di entrare nei locali di allevamento, dettare le norme profilattiche preventive e repressive, compiere o fare compiere, nei casi di lotta

di ufficio, gli atti relativi alla cura e di denunciare alla autorità giudiziaria gli inadempienti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di allevamenti, di attrezzi o d'altro, eventualmente disposta ai fini della lotta.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale emanato di concerto con i ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto saranno stabilite le norme per il recupero delle spese, a carico degli inadempienti, sostenute per la lotta d'ufficio.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia nazionale in esecuzione del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 senza pregiudizio delle maggiori pene per le eventuali infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

In caso di recidiva l'ammenda si applica in misura doppia.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Vinta la febrina con la selezione microscopica, rimane il calcino, il maggiore e più resistente nemico della bachicoltura.

Bene fece il Governo imprendendo assidua ed energica lotta contro questa pericolosa malattia del baco da seta.

Qualche risultato si è già verificato, e la conclusione della campagna bacologica, ora in corso, ne darà la misura.

Ma il malanno è per sua natura tanto ostinato che, a vincerlo, occorrono anni di diligente applicazione delle già note pratiche preven-

tive, e molti studi nella speranza di trovare mezzi di lotta ognor più efficaci.

L'Ufficio centrale perciò conforta il Governo a perseverare nella via intrapresa.

Ma non può, a meno di raccomandare che le disposizioni contenute nel decreto continuo ad essere applicate con prudente discrezione, perchè, se applicate sempre alla lettera, potrebbero portare all'abbandono della bachicoltura nelle località solitamente infette, prima ancora che il male fosse vinto.

Con questa fiducia, il vostro Ufficio centrale, onorevoli colleghi, vi propone la conversione in legge del decreto in esame.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ringrazio l'onorevole senatore Marcello delle parole di lode rivolte al Governo riguardo alla lotta contro il calcino del baco da seta, e lo assicuro che il Governo prenderà in considerazione tutte le sue raccomandazioni.

MARCELLO, *relatore*. Non ho che da ringraziare l'onorevole ministro della sua cortese risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 1550).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1550).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Direttore generale delle poste e dei telegrafi è classificato al grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, col trattamento del grado stesso.

(Approvato).

#### Art. 2.

La facoltà di cui al 2° comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, è soppressa.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Direttore generale delle poste e dei telegrafi attualmente in carica è conservato, *ad personam*, a tutti gli effetti, al grado dell'ordinamento gerarchico predetto assegnatogli a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 29 settembre 1927, n. 1819, 23 ottobre 1927, n. 1966, 23 ottobre 1927, n. 1967, 23 ottobre 1927, n. 1968, 23 ottobre 1927, n. 2028, 23 ottobre 1927, n. 2029, 23 ottobre 1927, n. 2036, 23 ottobre 1927, n. 2037 e 23 ottobre 1927, n. 2044.

(Approvato).

## Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1804, 6 ottobre 1927, n. 1938, 18 ottobre 1927, n. 2024 e 23 ottobre 1927, n. 2026, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1477).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1477).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni al bilancio delle varie Amministrazioni per l'esercizio 1927-28 e provvedimenti vari di carattere finanziario.

(Approvato).

## Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, che autorizza il 16° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 » (N. 1377).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1377).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È ratificato l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'anno 1921.

(Approvato).

## Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nello esercizio 1921, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, ammontano a . . . . . L. 10,759,170.39  
 delle quali furono riscosse . . . . . 10,478,532.08  
 e rimasero da riscuotere. . . . . L. 280,638.31

(Approvato).

## Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore impegnate nell'esercizio 1921, per la competenza propria dello esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, ammontano a . . . . . L. 11,101,307.58  
 delle quali furono pagate . . . . . 9,249,941.19  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 1,851,366.39

(Approvato).

## Art. 4.

Il risultato economico della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921, è stabilito come segue:  
 Rendite e profitti . . . . . L. 3,456,083.11  
 Spese e perdite . . . . . 3,157,711.07

Utile di esercizio (Miglioramento patrimoniale) . . . . . L. 298,372.04

(Approvato).

## Art. 5.

La situazione patrimoniale, conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Attivo:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 12,256,700.98  
 Variazioni durante il  
 1921 . . . . . + » 6,818,100.72  
 Al 31 dicembre 1921 . . . . . L. 19,074,801.70

*Passivo:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 9,883,684.39  
 Variazioni durante il  
 1921 . . . . . + » 6,519,728.68  
 Al 31 dicembre 1921. . . . . L. 16,403,413.07

*Patrimonio netto:*

Al 31 dicembre 1920 . . . . . L. 2,373,016.59  
 Utili (miglioramento patrimoniale) dello esercizio 1921 . . . . . » 298,372.04  
 Al 31 dicembre 1921 . . . . . L. 2,671,388.63

(Approvato).

## Art. 6.

La situazione di cassa, conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Fondi al 1° gennaio 1921 . . . . . L. 841,948.14  
 Riscossioni durante il 1921 L. 10,656,552.54  
 Pagamenti durante il 1921 » 10,150,559.63  
 . . . . . + L. 505,992.91  
 L. 1,347,941.05

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione complessiva delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 1921, in dipendenza della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore tanto nell'esercizio 1921, quanto negli esercizi precedenti, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Resti attivi:*

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

|   |                   |
|---|-------------------|
| lo esercizio 1921 . . . . . L.  | 280,638.31        |
| Somme rimaste da riscuotere<br>sui residui degli anni prece-<br>denti . . . . . | 171,795.39        |
| <b>Totale . . . . . L.</b>  | <b>452,433.70</b> |
|   | =====             |

*Resti passivi:*

|  |                     |
|--|---------------------|
| Somme rimaste da pagare<br>sulle spese impegnate per<br>la competenza propria dello<br>esercizio 1921 . . . . . L. | 1,851,366.39        |
| Somme rimaste da pagare sui<br>residui degli anni precedenti »   | 275,671.04          |
| <b>Totale . . . . . L.</b>   | <b>2,127,037.43</b> |
|  | =====               |

(Approvato).

## Art. 8.

Il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai Regi stabilimenti di Salsomaggiore, giusta l'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, e la legge 7 aprile 1921, n. 450, presenta al 31 dicembre 1921 la seguente situazione:

*A debito degli stabilimenti:*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Per anticipazioni a tutto 31 di-<br>cembre 1920 . . . . . L.       | 7,403,446.53         |
| Per anticipazioni durante l'eser-<br>cizio 1921 . . . . .          | 5,848,720.59         |
| <b>Totale anticipazioni al 31 di-<br/>cembre 1921 . . . . . L.</b> | <b>13,252,167.12</b> |
| Per interessi secondo i quadri di<br>ammortamento . . . . .        | 17,592,384.38        |
| <b>Totale a debito . . . . . L.</b>                                | <b>30,844,551.50</b> |
|  | =====                |

*A credito degli stabilimenti:*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Per ammortamenti compiuti a tutto 31 di-<br>cembre 1921. |                   |
| Quota rimborso capitale . . . L.                         | 144,937.31        |
| Interessi . . . . .                                      | 822,412.03        |
| <b>Totale a credito . . . . . L.</b>                     | <b>967,349.34</b> |
|  | =====             |

*Rimane a debito al 31 dicembre 1921:*

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Per anticipazione capitale. . . L. | 13,107,229.81        |
| Per interessi futuri . . . . .     | 16,769,972.35        |
|                                    | =====                |
| <b>L.</b>                          | <b>29,877,202.16</b> |
|                                    | =====                |

(Approvato).

## Art. 9.

La situazione del fondo di riserva dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore al 31 dicembre 1921, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Esistenza al 1° gennaio 1921. L.  | 84,942.40         |
| Interessi maturati nel 1921. . . . .  | 2,537.98          |
| Quota liquidata in base ai risul-<br>tati finanziari dell'esercizio 1921 . . . . .                      | 87,385.95         |
|   | =====             |
| <b>L.</b>   | <b>174,866.33</b> |
| Prelevamento ai termini dello<br>art. 15 del regolamento orga-<br>nico 28 giugno 1917, n. 1066. . . . . | 174,866.33        |
|   | =====             |
| <b>L.</b>   | <b>—</b>          |
|   | =====             |

(Approvato).

## Art. 10.

Il provento netto risultante dalla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921 è così costituito:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Variazioni patri-<br>moniali in più . . . . .  | 755,379.82        |
| Variazioni patri-<br>moniali in meno . . . . .   | 509,211.19        |
|  | =====             |
| Miglioramento patrimoniale . . . . .   | 246,168.63        |
| Quota capitale dell'annualità<br>di ammortamento 1921 per le<br>anticipazioni fatte dalla Cassa<br>depositi e prestiti . . . . . | 52,203.41         |
|  | =====             |
| <b>L.</b>  | <b>298,372.04</b> |
|  | =====             |

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-928 » (N. 1429).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1429).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che ti leggo:

#### Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 dicembre 1927, n. 2310; 20 dicembre 1927, n. 2458; 22 dicembre 1927, n. 2609; 27 dicembre 1927, n. 2447; 27 dicembre 1927, numero 2611; 29 dicembre 1927, n. 2613; 29 dicembre 1927, n. 2614; 29 dicembre 1927, n. 2617; 29 dicembre 1927, n. 2666 e 29 dicembre 1927, n. 2668.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 15 dicembre 1927, n. 2435; 27 dicembre 1927, n. 2580; 29 dicembre 1927, n. 2628, e 5 gennaio 1928, n. 9, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-928 » (N. 1466).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, autorizzante la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati » (Numero 1490).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

I contratti per la riscossione dei dazi interni di consumo in corso nei comuni unificati con disposizioni emanate anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere dichiarati cessati con decreto

del ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione istituita con l'art. 87 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

La cessazione avrà effetto dal giorno in cui il prefetto della provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia, dipendente dall'applicazione del primo comma del presente articolo, è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio di tre arbitri che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati, uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dall'appaltatore uscente, e, qualora, questo non vi provveda, dal presidente del tribunale, ed il terzo dal prefetto della provincia.

La gestione daziaria dei comuni unificati potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei comuni preesistenti, alle condizioni stabilite dal contratto in corso, salvo l'applicazione ove necessario, dell'art. 306 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione » (N. 1563).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 » (N. 1347).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (N. 1515) »

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per il riordinamento degli uffici

e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il termine assegnato al comune di Reggio Calabria per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi e alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 luglio 1928.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1927, emesso in applicazione del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, numero 223, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (N. 1312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1312*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-leggo:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1375, che modifica e convalida il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, sono sostituiti i seguenti:

Art. 11 — La riscossione delle entrate dell'Ente autonomo è fatta dagli esattori comunali, ovvero da un esattore unico particolare, in base a ruoli, approvati dal Presidente e resi esecutori dal prefetto.

Il conferimento del servizio suddetto agli esattori delle imposte dirette e la cessazione di esso possono dall'Ente essere disposti anche durante il corso dei contratti di appalto.

Tanto gli esattori comunali come quello particolare provvedono alla riscossione con i privilegi fiscali e rispondono verso l'Ente del non riscosso per riscosso, con tutte le modalità e secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Tanto nei rapporti tra esattori ed utenti, quanto in quelli fra l'esattore e l'Ente sono applicabili, in quanto compatibili, e con i temperamenti derivanti dalla organizzazione dell'Ente, tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Per accertare la regolarità del servizio di riscossione, il prefetto della provincia può disporre ispezioni, a richiesta dell'Ente anche a mezzo di funzionari di questo, presso gli uffici degli esattori comunali. Uguale facoltà spetta direttamente all'Ente nei riguardi del proprio esattore particolare, quando esista.

Art. 11-bis — Sono riscossi mediante ruoli:

a) i canoni dovuti dalle provincie, dai comuni, dagli Enti morali e da qualsiasi altro utente, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si provvede a riscossione diretta, in base a fatture ed ai contratti, non esclusi quelli emergenti dagli articoli 123 e 124 del regolamento generale approvato con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195;

b) le somme dovute per eccedenze di consumo oltre i minimi impegnativi contrattuali;

c) i rimborsi dovuti per spese di impianto, contrattuali, di manutenzione e per penali, ad eccezione di quelli dovuti dalle Amministrazioni dello Stato.

Per i canoni di cui alla lettera a) sono compilati ruoli principali, per le altre entrate di cui alle lettere b) e c) sono compilati ruoli speciali.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme comprese nei ruoli approvati e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo

e contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definitiva.

La riscossione delle somme contenute nei ruoli principali è fatta in tre rate, in corrispondenza della prima, terza e quinta scadenza delle rate bimestrali, stabilite per la riscossione delle imposte dirette. La riscossione dei ruoli speciali è fatta in unica soluzione, in corrispondenza alla più prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette.

Decorsi 10 giorni dalla scadenza senza che si sia provveduto al pagamento delle somme dovute, gli utenti incorrono in una multa pari a quella dovuta dai contribuenti morosi per imposte e tasse a favore dell'esattore, senza pregiudizio dell'azione esecutiva e della facoltà dell'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua, a mente dell'art. 118 del regolamento.

Per il servizio di riscossione mediante ruoli, gli esattori comunali e quello particolare dell'Ente hanno diritto ad un aggio a carico dell'utente, pari a quello risultante dal contratto di appalto dell'esattoria per ciascun comune.

Nei riguardi delle provincie e dei comuni tale aggio viene determinato in ragione di lire una per ogni cento lire riscosse.

Tanto gli esattori comunali quanto quello particolare dell'Ente, non possono richiedere rimborso di quote inesigibili, se non dimostrino oltre all'infruttuosità degli atti esecutivi, anche di aver dato avviso all'Ente, alla scadenza del debito dell'utente, della morosità di questo, per l'esercizio della facoltà nascente dall'art. 118 del Regolamento.

Art. 11-ter. — L'esattore particolare dell'Ente è equiparato agli esattori comunali, nei riguardi della facoltà di nominare propri collettori e messi per ogni comune o per gruppi di comuni, nonchè per quanto riguarda la procedura esecutiva e per tutto ciò che concerne la riscossione ed il versamento all'Ente delle somme di cui risponde. Egli ha inoltre il diritto di valersi dell'opera dei messi comunali per le notificazioni, e degli esattori per i procedimenti per delegazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di determinare la misura e modalità della cauzione da prestarsi dall'esattore particolare dell'Ente.

Art. 11-quater. — Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria è esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'ufficio di tesoriere è disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla legge 23 settembre 1920, n. 1265, che modifica e convalida il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, è aggiunto il seguente:

Art. 21 — Ai contravventori alle norme del regolamento di distribuzione dell'acqua, di cui all'art. 125 del regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, ed a tutte le altre disposizioni del regolamento stesso è applicabile una penale da lire 5 a lire 500.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di determinare la misura della penale applicabile a ciascuna infrazione.

È data facoltà all'Ente di provvedere alla nomina di propri agenti giurati, i quali sono a tutti gli effetti considerati agenti di forza pubblica. Tale qualifica può altresì essere conferita ai dirigenti tecnici ed amministrativi dell'esercizio dell'acquedotto.

Il riconoscimento degli agenti da parte del prefetto di una delle provincie, nella cui giurisdizione rientrano le opere dell'acquedotto, ha efficacia anche nelle altre provincie attraversate dall'acquedotto stesso; e ciò deve farsi risultare dalla relativa patente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per quanto non sia previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, provvedono le leggi e regolamenti generali, riguardanti la materia, nonchè le disposizioni che saranno adottate con il regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma » (N. 1508).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1508).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Su di esso è stato presentato dalla Commissione di finanze il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato,

approvando il disegno di legge sui « Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma;

nell'intento di evitare che il comune di Parma sia obbligato il 31 dicembre 1928 a versare allo Stato, a titolo di restituzione, somme non effettivamente riscosse;

Esprime il voto:

1° che si affrettino il più possibile le procedure di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;

2° che ove, nonostante le procedure affrettate, non sia possibile anticipare alcuna somma al comune entro il 1928, si emani un provvedimento che rimandi il pagamento della prima rata del rimborso dovuto dal comune al 31 dicembre dell'anno in cui verrà effettivamente fatta la prima anticipazione.

Chiedo, all'onorevole ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Dichiaro di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma e sarà provveduto all'approvazione dei relativi progetti.

Alle espropriazioni che saranno necessarie per la esecuzione delle opere saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la esecuzione delle opere previste al precedente articolo, lo Stato anticiperà al Comune di Parma, senza oneri di interessi, la somma complessiva di lire 14,000,000 così ripartita:

nell'esercizio finanziario:

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| 1928-29 | . . . . . | L. 3,850,000 |
| 1929-30 | . . . . . | 2,830,000    |
| 1930-31 | . . . . . | 2,450,000    |
| 1931-32 | . . . . . | 2,300,000    |
| 1932-33 | . . . . . | 1,350,000    |
| 1933-34 | . . . . . | 780,000      |
| 1934-35 | . . . . . | 380,000      |
| 1935-36 | . . . . . | 30,000       |
| 1936-37 | . . . . . | 30,000       |

(Approvato).

#### Art. 3.

All'erogazione della anticipazione di cui all'art. 2, entro i limiti della quota annua fissata allo stesso articolo, sarà provveduto direttamente dal Ministero delle finanze, nei primi nove decimi dell'importo totale della anticipazione stessa, in base allo stato di avanzamento dei lavori e in seguito a nulla osta del prefetto di Parma e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno, in seguito al collaudo delle opere.

(Approvato).

## Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 e per gli esercizi successivi saranno stanziati, in apposito capitolo, i fondi necessari pel pagamento delle anticipazioni di cui al precedente art. 2.

(Approvato).

## Art. 5.

La restituzione dell'anticipazione della complessiva somma di lire 14,000,000, di cui alla presente legge, sarà effettuata, mediante il versamento da parte del Comune di Parma, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, di trenta rate uguali e costanti dello importo ciascuna di lire 466,666.66, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, dal 1928 al 1957 compreso.

Tali versamenti saranno effettuati indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla conseguente erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 2.

(Approvato).

## Art. 6.

Ove il Comune di Parma sia inadempiente agli obblighi derivanti dal precedente articolo, il medesimo potrà, con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, essere dichiarato decaduto dai benefici previsti dalla presente legge, fermo restando, a suo carico, l'onere della restituzione delle somme già percepite, nei modi previsti dal precedente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche » (N. 1135).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio

1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi dei contratti per la esecuzione di opere pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili » (N. 1323).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno » (numero 1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, con le seguenti modificazioni:

*Omissis.*

CAPO I.

LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO.

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

- a) di esercizio;
- b) di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di

utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono

o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonificazione e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

#### Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2, avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti di cui ai nn. 3 e 4, lettera b), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

#### Art. 6.

I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'Istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dal-

l'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Testo Unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

#### Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie delle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 5000 il croce segno del debitore, che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore: l'autenticazione è gratuita.

#### Art. 8.

I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possenga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono

parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del Codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto Codice.

#### Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a' sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

#### Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

#### Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

## Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

## CAPO II.

GLI ISTITUTI AUTORIZZATI  
AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO

## Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i Consorzi agrari, le Associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

## Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1° Nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonché, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2° nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie medesime;

3° nel Piemonte, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5° nell'Emilia e Romagna, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie emiliane e romagnole;

6° nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7° nelle provincie delle Marche, dell'Um-

bria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9° nella Sicilia, la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

#### Art. 15.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1° per le sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna e per gli istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi

dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

2° per gli istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

3° per le sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

#### Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate a norma dell'articolo stesso all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in lire due milioni, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in lire 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in lire 6,500,000 e lire 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

#### Art. 17.

Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al

comma precedente, e comunque non inferiore a lire 100,000,000.

Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive provincie dalle disposizioni finora in vigore.

### CAPO III.

#### CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO.

##### Art. 18.

È autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai numeri 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio, che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del ministro per la economia nazionale di concerto col ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione *composto di nove membri*.

Il ministro dell'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col ministro delle finanze, nomina *fra i membri del Consiglio stesso un presidente ed un Comitato esecutivo di tre membri*.

##### Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno emesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

##### Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE.

##### Art. 21.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da lire 2, soggetti alla

tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi, e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del ministro per le finanze.

Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compravendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il Consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

#### Art. 22.

È affidato agli istituti di cui all'art. 14 il compito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla Banca

nazionale del lavoro e della cooperazione e dal Consorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal Ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei Regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, e del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziate, negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di lire un milione per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo.

#### Art. 23.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario sono

sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

La vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario può essere dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14.

Qualora il Ministero ritenga che una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel comune in cui trovasi la Cassa ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.

#### Art. 24.

All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli istituti di credito agrario dell'Italia meridionale, continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli e dall'istituto di credito agrario per la Sardegna.

Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.

#### Art. 25.

Il presente decreto si applica anchè nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e tran-

sitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

#### Art. 26.

Sono abrogati il Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto Testo Unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati dall'art. 14 e delle Casse comunali di credito agrario.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo articolo unico. Su di esso è stato presentato dall'Ufficio centrale il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO.

« Il Senato:

« ritenuto che per le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio centrale ed accolte dall'onorevole ministro per l'economia nazionale, si renda necessario apportare varianti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, passa alla discussione ed approvazione del disegno di legge ».

Chiedo all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta quest'ordine del giorno.

**BELLUZZO**, ministro dell'economia nazionale. Dichiaro di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'ordine del giorno accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz » (N. 1573).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina » (N. 927).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova » (N. 1567).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Per gli anni 1927 e 1928 nulla sarà innovato all'ordinamento e al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole elementari nelle frazioni aggregate a Mantova con Regio decreto 26 febbraio 1925, n. 200, nonchè nei comuni uniti a Gorizia con Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e a Bergamo con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 198.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi quindici disegni di legge testè approvati per alzata e

seduta. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di far l'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Garavetti, Giordani, Grandi, Grossoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta

Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Vicini, Vigliani, Vitelli, Volterra.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1589):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 92  |
| Contrari . . . . .         | 43  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 81  |
| Contrari . . . . .         | 54  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo alla istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Numero 1345):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 103 |
| Contrari . . . . .         | 32  |

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1928

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 111 |
| Contrari . . . . .         | 24  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei giornalisti » in Roma (N. 1561):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 103 |
| Contrari . . . . .         | 32  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 108 |
| Contrari . . . . .         | 27  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1554):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 109 |
| Contrari . . . . .         | 26  |

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 111 |
| Contrari . . . . .         | 24  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 111 |
| Contrari . . . . .         | 24  |

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 115 |
| Contrari . . . . .         | 20  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versailles, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 (N. 1351):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 111 |
| Contrari . . . . .         | 24  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 114 |
| Contrari . . . . .         | 21  |

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordi-

namento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori Votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 114 |
| Contrari . . . . .         | 21  |

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1328):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 109 |
| Contrari . . . . .         | 26  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 135 |
| Favorevoli . . . . .       | 117 |
| Contrari . . . . .         | 18  |

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15.30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1<sup>o</sup> gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 feb-

rbaio 1929, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'Esportazione (N. 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (N. 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (N. 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (Numero 1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, non-

chè nelle frazioni aggregate a Mantova (Numero 1567).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295);

Modifica dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10 milioni da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce alla Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1359);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1414);

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i

termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 1440);

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (N. 1552);

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583);

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (N. 1444);

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti delle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (N. 1472);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (N. 1532);

Discussione dei seguenti disegni di legge.

Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'articolo 37 dello Statuto del Regno (N. 1596);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595);

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591);

Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (N. 1594);

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (N. 1428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (N. 1251);

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (N. 1525);

Abrogazione della limitazione del numero

delle pagine dei giornali quotidiani ed esonerò dell' « Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali (N. 1588);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (N. 787);

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565);

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (N. 1307);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (Numero 1571).

La seduta è tolta (ore 19,39).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.